

ACTIVE VEICOLI AUTOCARRI

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DAI RISCHI
DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E DAI RISCHI ACCESSORI



SET INFORMATIVO AUTOCARRI

Il presente Set informativo è costituito da:

- DIP
Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;
- DIP Aggiuntivo R.C. Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto;
- Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

Ultimo aggiornamento 05/2025

Set informativo - Active Veicoli AUTOCARRI - Mod. CP014S4525 - Ed. 52025

PRONTI ALLA VITA.

| cattolica.it | scarica l'app  |  |  |  |

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Marchio di Generali Italia S.p.A.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione garantisce i rischi di Responsabilità Civile ed i rischi accessori derivanti dalla circolazione del veicolo.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. I massimali minimi per legge sono: € 6.450.000 nel caso di danni alle persone; € 1.300.000 nel caso di danni alle cose. Il Contraente può stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati pagando un Premio più alto.

L'assicurazione è inoltre estesa:

- ✓ ai danni alla tappezzeria del Veicolo e ai vestiti delle persone trasportate e del conducente nel caso di trasporto di vittime della strada;
- ✓ alla Responsabilità Civile dei terzi trasportati, esclusi i danni a cose e persone trasportate sul Veicolo assicurato;
- ✓ ai danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose;
- ✓ ai danni cagionati ai terzi durante le operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici;
- ✓ nel caso di veicoli appositamente attrezzati al trasporto di persone, ai danni involontariamente causati ai vestiti e agli oggetti di uso comune dei trasportati;
- ✓ alla responsabilità dell'istruttore nel caso di scuola guida;
- ✓ ai danni cagionati a terzi durante le operazioni di sgombero neve e spargimento di sabbia;
- ✓ ai veicoli destinati al traino di carrelli appendice;
- ✓ ai veicoli destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria;
- ✓ nel caso di rimorchi muniti di targa propria staccati dalla motrice per i danni cagionati a terzi (Rischio statico).

Sono disponibili le seguenti ulteriori opzioni R.C.A.:

- ✓ Rinuncia all'azione di Rivalsa;
- ✓ Rischio Sosta Plus.

Oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie:

- ✓ Tutela Legale;



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile

Non sono assicurati i danni:

- ✗ causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del Contraente;
- ✗ causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- ✗ il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro;

e, limitatamente ai danni alle cose:

- ✗ il proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ✗ se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto precedente.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

L'assicurazione prevede dei limiti nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se la circolazione avviene senza rispettare le disposizioni di legge vigenti;
- ! Veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza osservare le norme del Codice della strada;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio avviene senza osservare le norme di legge;
- ! relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme di

- ✓ Tutela Legale Forma Aiuto Multe;
- ✓ Incendio;
- ✓ Furto & Rapina;
- ✓ Eventi Atmosferici;
- ✓ Grandine;
- ✓ Terremoto;
- ✓ Incendio Doloso;
- ✓ Eventi Sociopolitici;
- ✓ Atti Vandalici;
- ✓ Cristalli;
- ✓ Kasko;
- ✓ Animali Selvatici o Randagi;
- ✓ Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà;
- ✓ Zero Imprevisti;
- ✓ Merci e Attrezzature trasportate;
- ✓ Assistenza;
- ✓ Infortuni.

legge o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU);

- ! veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! Sinistro che avviene all'interno di Aree aeroportuali, se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.

In tutti i casi sopra previsti **Generali Italia esercita diritto di Rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi**. La Rivalsa è limitata a € 10.000 in caso di: (i) conducente non abilitato alla guida a norma di legge; (ii) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme; (iii) conducente che guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il contratto prevede **massimali, Franchigie** (ossia l'importo in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo in caso di Sinistro) e **Scoperti** (ossia la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate e che sono indicati nel contratto.

Le esclusioni, **le Franchigie, gli Scoperti e le Rivalse** sono inoltre contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere in grassetto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea. Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sul Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde. In caso di circolazione all'estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve

- rendere a Generali Italia dichiarazioni veritiere, esatte, precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare;
- comunicare per iscritto a Generali Italia
 - ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione del Rischio assicurato;
 - l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio;
- in caso di Sinistro darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro o ne ha avuta conoscenza; ulteriori specifici obblighi sono previsti, in caso di Sinistro per le singole Garanzie nelle Condizioni di assicurazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento o Indennizzo o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati al rilascio della Polizza all'Agenzia alla quale è assegnata oppure a Generali Italia. Il Contraente deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

Il contraente può chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del Premio del 3%.

È possibile pagare il Premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (per la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso Veicolo assicurato per la responsabilità civile auto, fatto salvo il limite di € 750 per le garanzie accessorie se non presente la garanzia R.C.A.).

Il premio è comprensivo di imposte, e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), quando dovuto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di ripensamento Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

In caso di cessazione del Rischio, se il Contraente non vuole sospendere o trasferire il contratto su altro Veicolo, Generali Italia rimborsa, per la sola R.C.A., la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) relativo al periodo residuo per il quale il Rischio è cessato. Il rimborso è previsto anche se il Contraente sospende il contratto ma non lo riattiva entro 12 mesi ed è calcolato dal momento dell'ultima sospensione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e, se non concordato in modo diverso, ha effetto dalle ore 24:

- del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati;
- del giorno del pagamento, se pagato dopo.

Se il Premio è frazionato e il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alla scadenza indicata in Polizza.

L'assicurazione è rinnovata espressamente per un anno attraverso il pagamento del Premio proposto per la nuova annualità.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in Polizza se nel frattempo non è stato stipulato un nuovo contratto R.C.A.; in questo caso il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la Polizza poiché, alla Scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo Premio, il contratto cessa di avere effetto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

La richiesta di recesso va fatta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC oppure a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure - tramite PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com.

In caso di recesso, il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e rischi accessori

Settore: AUTOCARRI (SETTORE IV)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Prodotto: ACTIVE VEICOLI AUTOCARRI

Data di aggiornamento: 05/2025

Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, **con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.**

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.249.811.395,00, di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016)

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa <https://www.generali.it/note-legali>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile Auto. Generali Italia risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del Veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti e, qualora previste ulteriori garanzie in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), indennizza i danni subiti entro la somma assicurata e concordata con il Contraente.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. Il Contraente può acquistare le seguenti opzioni alla R.C.A.:

- **Rinuncia all'azione di Rivalsa**, Generali Italia non si rivale in caso di guida o trasporto non conforme, o se il conducente guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope;
- **Sosta Plus CL.99**, Generali Italia risarcisce, entro i limiti dei massimali convenuti, i danni involontariamente provocati a terzi dal rimorchio o semirimorchio agganciato alla motrice di terzi: (i) quando la motrice non risulta assicurata, o la polizza non è operante; (ii), solo per la parte di Risarcimento che eccede il massimale previsto dalla assicurazione della motrice.

Garanzie accessorie, non obbligatorie, che è possibile acquistare:

Tutela Legale. Garantisce la difesa legale dell'Assicurato in qualità di Proprietario, Locatario in leasing, Usufruttuario, conducente autorizzato e dei trasportati sul Veicolo. Sono disponibili due diverse Forme di garanzia, con le relative prestazioni: (i) **Forma Base (massimale per Sinistro € 25.000)**; (ii) **Forma Gold (massimale per sinistro a scelta € 40.000 o € 100.000)**. Se il Veicolo è elettrico BEV o PHEV garantisce l'Assicurato anche per le controversie relative alla installazione di una colonnina privata, alla fornitura di energia presso colonnina in spazi pubblici, alle batterie elettriche a nolo.

Tutela Legale Forma Aiuto Multe. Garantisce la difesa legale dell'Assicurato per presentare ricorso od opporsi in caso di sanzioni amministrative dovute a violazioni del Codice della strada, solo se installato un Dispositivo telematico fornito da Jeniot. Per sanzioni amministrative entro € 70, solo consulenza legale telefonica.

Incendio. Opera per i danni al Veicolo causati da Incendio con sviluppo di fiamma, di natura non dolosa.

Furto & Rapina. Opera per i danni al Veicolo causati da: Furto (totale, parziale o tentato); Rapina; collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada durante la circolazione dopo il Furto o la Rapina; scasso.

Eventi Atmosferici. Opera per i danni al Veicolo causati da: Inondazioni, Alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio. L'**Allagamento** è coperto **fino a € 3.000 per Sinistro**.

Grandine. Opera per i danni al Veicolo causati solo dalla grandine. **Terremoto:** Opera per i danni al Veicolo causati solo da terremoto.

Incendio Doloso: Opera per i danni al Veicolo causati solo da Incendio doloso. **Eventi Sociopolitici:** Opera per i danni al Veicolo causati solo da: tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio. **Atti Vandalici:** Opera per i danni al Veicolo causati da atti di vandalismo e dolosi diversi dall'Incendio doloso e dagli eventi sociopolitici.

Se il Veicolo assicurato è elettrico BEV, le garanzie: Incendio - Furto & Rapina - Eventi atmosferici - Grandine - Incendio Doloso - Eventi Sociopolitici - Atti Vandalici, operano anche per i danni al Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato. Il massimale per **un solo Sinistro** nell'anno assicurativo è pari a **€ 300, a prescindere dalla singola garanzia interessata**.

Cristalli. Copre le spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli rotti (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto).
Kasko. Opera per i danni al Veicolo causati, anche in Area privata, da: collisione contro altro veicolo, persona o animale; caduta di oggetti e materiali; urto; ribaltamento; uscita di strada.
Animali Selvatici o Randagi. Opera per i danni al Veicolo causati da urto o collisione contro Animali selvatici o randagi, fino a € 3.000 per Sinistro, solo se l'Assicurato richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà. Opera per i danni causati dal Veicolo per effetto di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante: (i) a cose di terzi se la garanzia R.C.A. obbligatoria non opera perché sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo; (ii) al locale adibito a rimessa appartenente al proprietario del Veicolo, o all'usufruttuario acquirente con patto di riservato dominio, o al locatario in caso di leasing. Il massimale per Sinistro e anno assicurativo è pari a € 300.000.
Zero Imprevisti. Rimborsa nei seguenti casi: Perdita delle chiavi fino a € 300 ; Tassa di proprietà; Spese di recupero e custodia fino a € 300 ; Spese di immatricolazione fino a € 300 ; Duplicazione patente di guida fino a € 300 ; Garanzia bagaglio fino a € 300 ; Spese sostituzione serratura e chiavi dell'abitazione fino a € 300 ; Sequestro penale per € 25 al giorno, massimo 30 giorni ; Danni indiretti per Veicolo inutilizzabile prevede € 11 al giorno, massimo di 30 giorni per anno assicurativo. Offre servizi come nel caso della prestazione Richiesta documenti che opera in caso di Furto totale del Veicolo. I massimali si intendono per Sinistro e anno assicurativo.
Merci e Attrezzature trasportate. Opera per i danni a Merci e Attrezzature trasportate per conto proprio sul Veicolo causati da: Incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine; ribaltamento del Veicolo, caduta in acqua e precipizi; uscite accidentali di strada; collisione contro altri veicoli, urto del Veicolo (solo se le tracce sono evidenti e constatabili); Furto e Rapina subiti a seguito di uno di questi eventi; operazioni di carico e scarico eseguite con dispositivi meccanici. Per questi casi, rimborsa fino a un massimo di € 5.000 per Sinistro per le Merci e un massimo di € 2.500 per Sinistro per le Attrezzature. Inoltre, se i danni sono causati da: terremoto, eventi atmosferici, caduta casuale di altri corpi sulla strada, voragini, rottura di ponti, sprofondamento di strade e Furto e Rapina a seguito di tali eventi; bagnamento da acqua; eventi sociopolitici, atti vandalici e danneggiamenti dolosi; Furto e Rapina (furto del veicolo con la Merce a bordo o della Merce con effrazione dei mezzi di chiusura del Veicolo); rimborsa fino a un massimo di € 2.000 per Sinistro per le Merci e un massimo di € 1.000 per Sinistro per le Attrezzature.
Assistenza. Presta all'Assicurato i servizi di Assistenza in caso di necessità. A seconda della tipologia di Veicolo sono disponibili specifiche Forme di garanzia, con le relative prestazioni: (i) Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri ; (ii) Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici (estende le prestazioni Dépannage e Soccorso stradale al caso di Veicolo BEV fermo per batteria scarica); (iii) Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti ; (iv) Assistenza Veicoli Commerciali Over ; (v) Assistenza Rimorchi.
Infortuni. Indennizza gli Infortuni che l'Assicurato subisce quando: guida o utilizza il Veicolo; esegue le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del Veicolo; sale o scende dal Veicolo. Il Contraente può scegliere chi assicurare optando per: (i) Forma Guidatore; (ii) Forma Trasportati; (iii) Forma Completa (Guidatore + Trasportati). La garanzia include sempre l'Invalidità Permanente (IP). Le opzioni a pagamento della garanzia IP sono: (i) Opzione Tabella di legge (INAIL) per valutazione IP ; (ii) Opzione Deroga all'applicazione Franchigia IP sino a € 100.000. Le garanzie opzionali sono: Morte, Inabilità Temporanea, Indennità giornaliera da Ricovero e da convalida, Rimborso spese sanitarie. L'Indennità speciale "Salvaguardia piani di investimento" opera senza costi aggiuntivi se acquistate le seguenti garanzie: IP, Morte, Inabilità Temporanea, Indennità giornaliera da Ricovero e da convalida e Rimborso spese sanitarie.
La colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, e delle persone con loro Coabitanti, loro dipendenti, delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo è compresa per tutte le garanzie tranne Incendio Doloso.
 Che cosa NON è assicurato?
Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Per tutte le garanzie non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo (tale esclusione non è prevista per le garanzie Eventi Atmosferici, Grandine, Terremoto). Per la garanzia Assistenza sono esclusi anche i danni causati da dolo dei passeggeri trasportati.
Tutela Legale. Non opera per procedimenti in materia fiscale e amministrativa e se l'Assicurato: è imputato per delitto doloso o per fuga o omissione di soccorso; guida dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope o in stato di Ebbrezza (alcol > 1,50 g/l); guida con patente non valida o irregolare (l'esclusione non vale se il rinnovo avviene entro 90 giorni); guida un veicolo non assicurato o difforme rispetto all'immatricolazione. Se Forma Base non opera anche per sanzione amministrativa; infrazione al Codice della strada; Controversie di natura contrattuale.
Tutela Legale Forma Aiuto Multe. Non opera per Procedimenti penali e civili.
Incendio. Non opera per: i danni subiti dal Veicolo a causa di Incendio doloso di terzi; i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio o da fenomeno elettrico che non ha provocato fiamma.
Furto & Rapina. Non opera per i danni alle parti meccaniche, elettriche o elettroniche a seguito di circolazione successiva al Furto in assenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada.
Incendio Doloso - Eventi Sociopolitici - Atti Vandalici: Non operano per i danni da circolazione.
Cristalli. Non opera per rigature e segnature e per: danni al Veicolo causati dalla rottura dei cristalli; danni a specchi retrovisori e fanaleria.
Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà. Non opera per i danni: subiti dal Veicolo; causati da Incendio doloso di terzi o da semplici bruciature non seguite da Incendio o da fenomeno elettrico che non ha provocato fiamma.
Merci e Attrezzature trasportate. Non opera per i danni causati da: infedeltà del personale dipendente; attività o traffico proibiti o clandestini; impedimento o interruzione del viaggio; arresto di funzionamento del Veicolo; combustione spontanea delle cose assicurate; vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale, difetto, vizio o insufficienza di imballaggio. Inoltre, non opera per i danni a: valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte o d'antichità; Merci usate o già danneggiate salvo quelle che sono oggetto di riparazione; animali vivi; merci pericolose; per i danni estetici che non pregiudicano il funzionamento del bene.
Infortuni: La garanzia non opera per gli Infortuni che derivano da Delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Per la garanzia R.C.A. non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Tutela Legale. Non comprende le seguenti spese: non concordate con D.A.S.; per incarichi non concordati con D.A.S. per gestione controversie prima dell'azione in giudizio; per attività non effettuate dal legale o non dettagliate in parcella; del legale che eccedono i parametri forensi; di viaggio e soggiorno sostenute dall'avvocato; a carico di altri soggetti debitori; rimborsate dalla controparte; diverse da quelle legali, peritali e processuali; ulteriori se la controversia si conclude con Transazione non concordata con D.A.S.; sanzioni, multe o ammende; gli oneri fiscali a eccezione dell'IVA indetraibile; eccedenti le limitazioni previste in caso di arresto o minaccia di arresto o procedimento penale all'estero; le spese per legale domiciliatario eccedenti € 3.000. Sono previste **limitazioni territoriali specifiche**. Per la **Forma Gold** la garanzia non opera: per opposizione a sanzione amministrativa non collegata a Incidente stradale; se l'oggetto della controversia vale meno di € 200; per spese eccedenti € 1.000 sostenute per il corso per recuperare i punti patente e € 1.500 per sostenere esame di idoneità.

Tutela Legale Forma Aiuto Multe. Non comprende le seguenti spese: non concordate con D.A.S.; per attività non effettuate dal legale o non dettagliate in parcella; di viaggio e soggiorno sostenute dall'avvocato; sanzioni, multe o ammende; gli oneri fiscali a eccezione dell'IVA indetraibile; onorari per l'intervento di ulteriori legali nello stesso grado di giudizio.

Incendio - Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà: Non operano per i danni causati: da guerra, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi; da radioattività; da eventi atmosferici e terremoto; dalla partecipazione a gare o competizioni. Inoltre, la garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà non opera per i danni: a persone e cose trasportate.

Furto & Rapina. Non opera per i danni causati da guerra, occupazione militare, insurrezione; da radioattività; da eventi atmosferici e terremoto.

Eventi Atmosferici - Grandine - Terremoto. Non operano per i danni causati da: guerra, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi; da radioattività. Gli eventi che hanno causato il danno devono essere riscontrabili allo stesso momento nei dintorni.

Incendio Doloso - Eventi Sociopolitici - Atti Vandalici. Non operano per i danni causati da guerra, occupazione militare, insurrezione; da radioattività; da eventi atmosferici e terremoto. **Per Eventi Sociopolitici** gli eventi che hanno causato il danno devono essere riscontrabili allo stesso momento nei dintorni.

Cristalli. Non opera per i danni causati da: guerra, occupazione militare, insurrezione; da radioattività; dalla partecipazione a gare o competizioni.

Kasko - Animali Selvatici o Randagi. Non operano per i danni: causati da conducente non abilitato alla guida o che guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti o psicofarmaci; accaduti in occasione di gare o competizioni sportive, di circolazione fuori dai tracciati stradali, di circolazione su piste o in Aree aeroportuali; causati da materiali o animali trasportati; accaduti durante traino attivo o passivo o operazioni di carico o scarico; conseguenti a Furto o Rapina; causati da guerra, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi; da radioattività; da eventi atmosferici e terremoto.

Zero Imprevisti. Non opera per i danni causati da: guerra, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, atti di vandalismo o dolosi; radioattività; eventi atmosferici e terremoto; partecipazione a gare o competizioni.

Merci e Attrezzature trasportate. Non opera se: il carico del Veicolo eccede di oltre il 15% la portata massima indicata nella Carta di circolazione o nel Documento Unico (DU); il conducente guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; inoltre, non opera per danni causati da radiazioni; da guerra e insurrezioni; da cattura, sequestro o arresto; da provvedimenti di governi, Autorità e popoli.

Assistenza. Non opera per i Sinistri causati: da guerra, occupazione militare, insurrezione; da radioattività; da conducente non abilitato alla guida; da fenomeni naturali e atmosferici con caratteristiche di calamità naturale; dalla partecipazione a gare o competizioni sportive o dalla circolazione fuori dai tracciati stradali; da stato di Ebbrezza, abuso di psicofarmaci, dopo aver assunto stupefacenti; da tentato o riuscito suicidio dell'Assicurato.

Infortuni. Non opera per Infortuni conseguenti a: radioattività; partecipazione a gare o circolazione in circuiti motoristici con veicoli a motore; uso di aeromobili; guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti, psicofarmaci, allucinogeni; tumulti popolari cui l'Assicurato partecipa attivamente; guida da parte di conducente non abilitato a norma di legge; contaminazioni chimiche o biologiche da terrorismo o guerra; terremoti, eruzioni vulcaniche e Inondazioni accadute nel comune di Residenza dell'Assicurato; Stato di guerra e insurrezione che si verifichi nel territorio italiano, e ovunque si verifichi se l'Assicurato appartiene ai corpi militari.

Per tutte le garanzie accessorie sopra elencate, non sono assicurati i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di Franchigie, Scoperti (e relativo minimo) che sono indicati in Polizza. Per danni al Cavo di alimentazione del Veicolo BEV, lo Scoperto e il relativo minimo sono indicati nelle condizioni di assicurazione e sono sempre dovuti per intero. Per le garanzie Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici il ricorso a carrozzerie convenzionate consente di dimezzare Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo). Per la garanzia Cristalli la Franchigia si azzerà ricorrendo ai centri convenzionati specializzati nei cristalli. Per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, la Franchigia è raddoppiata; il minimo di Scoperto è raddoppiato, ferma la percentuale di Scoperto prevista in Polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche, imprese e/o altri enti, proprietari e/o utilizzatori dei veicoli che: (i) devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto; (ii) vogliono assicurare il Veicolo per i Rischi accessori; (iii) vogliono ricevere assistenza legale per tutelare gli interessi dell'Assicurato in relazione alla proprietà o utilizzo del Veicolo; (iv) vogliono assicurare perdite pecuniarie in relazione alla proprietà o utilizzo del Veicolo; (v) vogliono assicurare il conducente del Veicolo e i trasportati in caso di Infortunio, anche mortale, derivante dall'utilizzo del Veicolo.

Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i bisogni: protezione dei beni, protezione del patrimonio, cura della persona, assistenza/soccorso.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari è per la garanzia R.C.A. 10%; per le altre garanzie 16%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">– con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;– tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami;– via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none">a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:


Mediazione	<p>Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98). Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto alla sede legale di Generali oppure alla casella e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">– Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.– È inoltre possibile attivare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per le:<ul style="list-style-type: none">✓ controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi Incendio, Furto, ed altri danni ai beni stessi;✓ controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo Infortuni;✓ controversie nell'ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale. <p>Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/commission/index_en chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Per la garanzia R.C.A. l'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al 12,50% che le province possono aumentare o diminuire al massimo di 3,5 punti percentuali; sull'imponibile R.C.A.: si calcola il contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,50%.</p> <p>Per le altre garanzie l'imposta sul Premio imponibile è pari al 13,50% (e comprende l'1% di addizionale antiracket - antiusura) tranne che per Assistenza 10%, Tutela legale 12,50% e Infortuni 2,50%.</p> <p>Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. TRAMITE L'AREA CLIENTI È POSSIBILE: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E, SE CONCLUSO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, L'ATTESTATO DI RISCHIO; PAGARE LE RATE DI PREMIO INFRA-ANNUALI DOVUTE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO; CHIEDERE DI ESSERE CONTATTATI PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO.

Benvenuto



Guida alla consultazione

Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo “costruito” la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all’utilizzo del tuo contratto, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi.

Ti presentiamo la sequenza degli argomenti che incontrerai nel Set informativo Active Veicoli AUTOCARRI.

- **Il Tuo Contratto** (Il Certificato di assicurazione / Come si legge il tuo contratto / Com’è fatto e come si legge il modulo C.A.I. / Le prime cose da fare in caso d'Incidente stradale);
- **Norme comuni a tutte le garanzie** (Quando e come devo pagare? / Quando comincia la copertura e quando finisce? / Dove vale la copertura? / Con quali condizioni operative assicuriamo? / Come posso presentare i reclami e le controversie?);
- **Tre capitoli dedicati alle garanzie** (R.C.A. / Tutela Legale - Altre garanzie - Infortuni) organizzati in sezioni.

Sezioni 1-5


- Garanzia Incendio
- Garanzia Furto & Rapina
- Garanzia Eventi Atmosferici/ Grandine/Terremoto
- Garanzia Incendio Doloso/ Eventi Sociopolitici/Atti Vandalici
- Garanzia Cristalli

Sezioni 6-8

- Garanzia Kasko
- Garanzia Animali Selvatici o Randagi
- Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà

Sezioni 9-12

- Garanzie Zero Imprevisti
- Garanzia Merci e Attrezzature trasportate
- Garanzie Assistenza
- Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?



Sezioni 1-4

- Garanzia R.C.A.
- Opzioni alla garanzia R.C.A.
- Garanzia Tutela Legale
- Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

Sezioni 1-2

- Garanzia Infortuni
- Cosa fare in caso di Sinistro Infortuni?



In più per te

Riquadri o box esplicativi di approfondimento delle varie Aree o con le indicazioni da seguire in caso di necessità. **È sempre bene porre attenzione alle condizioni contrattuali.**

Il tuo contratto

Come sono fatti e come si leggono



Il Certificato di assicurazione

Il Certificato di assicurazione riporta gli estremi del contratto e fornisce la prova dell'esistenza dello stesso.

In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un Certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del Certificato di assicurazione obbligatoria.

 DAL 1896	POLIZZA Agenzia Generale di - CODICE GESTORE CONTRAENTE COD. CLIENTE	
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N° Contraente C.F./P.Iva Domicilio/Sede Tipo Veicolo Marca e Mod.Veicolo Targa/Telaio Cod. Veicolo Edizione Infocar ***** Periodo di Copertura Dalle del Alle 24:00 del	QUIETANZA DI PAGAMENTO Premio RCA globale € di cui SSN € di cui imposte RCA € Premio Incendio/Furto € Premio Altre garanzie € di cui imposte I/F e altre garanzie € TOTALE PREMIO RATA €	Pagamento avvenuto il _____ alle ore _____ Firma dell'Agente/Incaricato _____ % Fles. RCA % % Provvigione RCA % Provvigione RCA €
INFORMAZIONI DI CONTRATTO Massimale Sinistro € Valore Veicolo € Forma Tariffaria Massimale Persone € Valore Accessori € Massimale Cose € Frazionamento	La forma tariffaria della garanzia RCA, in assenza del verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, prevede alla prossima scadenza annuale, rispetto alla tariffa RCA in vigore, una variazione del % pari a € sulla base del premio di rata lordo (comprensivo di imposte e SSN) ante applicazione sconti/convenzioni; in presenza di un sinistro penalizzante, una variazione del + % pari a € sulla base del premio di rata lordo.	
Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com		

Come si legge il tuo contratto

La Polizza è il documento rilasciato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul **Contraente***, sull'**intestatario al P.R.A.****, sugli elementi di Rischio e sulle garanzie acquistate.

La nostra soluzione alle tue esigenze
 Polizza n. Targa / Telaio n. TARGA
 Ed. fascicolo informativo n. 52025 Mod. N. CP014S4525

Agenzia Generale di AGENZIA
 COD. INDIRIZZO_AGE
 EMAIL_AGE
 TELEFONO
 CONSULENTE
 30000
 CODICE

Coerenza del prodotto Assicurativo

Sono interessato a sottoscrivere un contratto assicurativo per la copertura dei rischi connessi ai danni al veicolo con le seguenti garanzie:

RC Auto Furto Altro
 Incendio Kasko / Collisione

Sono interessato ad una polizza con dispositivo tecnologico e/o elettronico

Sì No

Sono consapevole che le indicazioni di cui sopra sono finalizzate alla valutazione di coerenza del prodotto e non costituiscono il contenuto della polizza che resta regolato dalle condizioni contrattuali.

Dati contrattuali di polizza

DECORRENZA Date ore 24.00 del 19/04/2019	FRAZIONAMENTO Annuale	SCADENZA PRIMA RATA Ore 24.00 del 19/04/2019	1 TERMINE CONTRATTO Ore 24.00 del 19/04/2019
---	--------------------------	---	--

2 **Dati contraente** → 2 **COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE**

3 **Dati proprietario** → 3 **Intestatario al P.R.A. o locatario**

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE	CODICE CLIENTE	COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / SEDE LEGALE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA
--------------------------------	----------------	---	------------------------------

4 **Elementi di personalizzazione tariffaria** → 4 **Veicolo**

TIPOLOGIA	USO	MARCAMODELLO	DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE	ALIMENTAZIONE
AUTOMETTURA CAVALLI FISCALI	Privato POTENZA IN KW	VALDRE TRAMA RIMORCHIO CON TARGA PROPRIA	VALDRE CODICE VEICOLO	Benzina

5 **Classe di merito** → 5 **Dati assicurativi**

STATO ASSICURATIVO	FORMA TARIFFARIA	CATEGORIA GUIDA	PROVENIENZA POLIZZA
Prima immatricolazione LEGGE 40/2007 (Legge Bersani) Non Presente	BONUS/MALUS CL. BM UNIVERSALE	Categoria quali ass CLASSE DI MERITO GENERALI	NO

6 **Massimale R.C.A.** → 6 **PROTEZIONE RCA / PATRIMONIO**

Responsabilità civile auto (CL. BM)	€
Massimale €	€

7 **Clausole R.C.A.** → 7 **Comprende Rinuncia all'azione di rivalsa**

8 **Composizione Premio e oneri fiscali** → 8 **Pattuito Accordo per la riparazione in carrozzeria convenzionata - sconto 5%**

9 **Premio di Rata** → 9 **Premio semestrale**

Premio di rata imponibile Imposta

* **Contraente** - La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

** **intestatario al P.R.A.** - Colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sul Veicolo assicurato (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).

Come è fatto e come si legge il Modulo C.A.I.

(Modello di Constatazione Amichevole di Incidente stradale)

Tieni sempre il Modulo C.A.I. in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di Incidente stradale. È un consiglio prezioso, perchè è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l'iter per il Risarcimento.

Compilando correttamente il Modulo C.A.I. puoi infatti: comunicare tutti i dati necessari all'immediato avvio della pratica; offrire alle compagnie interessate un documento probante; non rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero richieste successivamente, con conseguente rallentamento della pratica.

1 ← **1** Data e luogo dell'incidente

← **2** **2** Testimoni

← **3** **3** Nome e dati dei contraenti/assicurati

← **4** **4** Targhe dei due veicoli coinvolti

← **5** **5** Denominazione delle Compagnie e numeri di polizza

← **6** **6** Descrizione delle circostanze e modalità dell'incidente

← **7** **7** Nome e dati dei conducenti

← **8** **8** Firma dei due conducenti (se possibile) o firma singola in caso di disaccordo

← **9** **9** Intervento Organi di Polizia

Nella compilazione del Modulo C.A.I. inserire informazioni in modo dettagliato per velocizzare la pratica di liquidazione. Compilare il modulo in stampatello e apporre entrambe le firme dei conducenti.

Le prime cose da fare in caso d'incidente

1 Segnala l'incidente

Non spostare i mezzi coinvolti e indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall'autovettura per mettere il segnale d'emergenza. Si consiglia di non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti.

2 Documenta l'incidente

Individua eventuali testimoni, segnalandoli anche alle Autorità intervenute. Scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all'Agenzia.

3 Componi i numeri utili

Richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'Autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari (qualora tu abbia una garanzia assistenza con Active Veicoli AUTOCARRI ricordati di chiamare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance).

Numeri della Compagnia

800 572 572

+39 02 58 240 565 (dall'estero)


Numeri Utili

112 Numero di emergenza unico europeo

115 Vigili del Fuoco

113 Polizia di Stato

118 Emergenza Sanitaria



4 Avvia la procedura

Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro **3 giorni** dalla data dell'incidente nella tua Agenzia, oppure telefona al **numero verde 800 572 572**, a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Per maggiori informazioni visita il sito internet www.cattolica.it.

6 Carrozzeria SiCura

Porta il tuo Veicolo presso una carrozzeria del circuito Carrozzeria SiCura è un servizio compreso nel premio della tua Polizza auto che mette a tua disposizione un circuito composto da più di 800 carrozzerie altamente specializzate selezionate per te da Generali Italia. Trova la Concessionaria SiCura più vicina a te su www.cattolica.it oppure contatta il numero verde 800 572 572.


5 Compila il Modulo Blu

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte. Firmatelo entrambi. Non siete d'accordo? Apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come denuncia del Sinistro. Non hai in auto il Modulo C.A.I.? Puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del Sinistro, almeno le seguenti informazioni:

- data dell'incidente;
- nome dei Contraenti/Assicurati e dei conducenti;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle Compagnie e numeri di Polizza;
- generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni)

Indice



Presentazione prodotto 13

Definizioni 19

Norme comuni a tutte le garanzie 27

Quando e come devo pagare?.....27

Art. 1 Pagamento del Premio - Mezzi di pagamento del Premio27

Quando comincia la copertura e quando finisce?.....28

Art. 2 Decorrenza della garanzia28

Art. 3 Durata dell'assicurazione28

Art. 4 Proposta di rinnovo28

Art. 5 Diritto di ripensamento28

Dove vale la copertura?29

Art. 6 Estensione territoriale29

Con quali condizioni operative assicuriamo?.....29

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio29

Art. 8 Gestione del contratto30

8.1 Cessazione del Rischio30

8.2 Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo32

Art. 9 Clausole di vincolo33

Art. 10	Altre assicurazioni.....	33
Art. 11	Legge applicabile, oneri fiscali	33
Art. 12	Rinvio a norme di legge.....	34
Art. 13	Comunicazione tra le Parti	34
Art. 14	Area Clienti - Home Insurance	34
Art. 15	Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	34
	Come posso presentare i reclami e le controversie?.....	34
Art. 16	Modalità di reclamo.....	34
Art. 17	Foro competente.....	35

Capitolo 1 - R.C.A. / Tutela Legale

37

	Sezione 1 - Garanzia Responsabilità Civile Auto	37
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	37
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	38
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	39
Art. 4	Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?	40
4.1	Forme tariffarie.....	40
4.1.1	Bonus Malus (clausola 57)	40
4.1.2	Bonus Malus (clausola 58)	42
4.1.3	No Claim Discount (clausola 59) - Sconto sul Premio in assenza di Sinistri.....	44
4.1.4	Bonus Malus con Franchigia - (clausola 71 e clausola 72)	46
4.1.5	Franchigia Fissa e assoluta (clausola 19)	47
4.1.6	Tariffa Fissa - (clausola TF).....	47
4.2	Riscatto Sinistro.....	47
4.3	Attestato di Rischio.....	47
	Sezione 2 - Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto	49
Art. 1	Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo	49
Art. 1.1	Rinuncia all'azione di Rivalsa	49
Art. 1.2	Rischio Sosta Plus (clausola 99).....	49
	Sezione 3 - Garanzia Tutela Legale	49
	Garanzie Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold	50
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	50
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	52
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	52
Art. 4	Dove vale la copertura?	53
Art. 5	Quando comincia la copertura e quando finisce?	53
	Garanzia Tutela Legale Forma Aiuto Multe.....	54
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	54
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	54
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	55

Art. 4	Dove vale la copertura?	55
Art. 5	Quando un evento è considerato in garanzia?	55
Sezione 4 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?.....		56
Cosa fare in caso di Sinistro R.C.A.?		56
Art. 1	Denuncia del Sinistro R.C.A.	56
Art. 2	Risarcimento diretto - Richiesta di Risarcimento danni	57
Art. 3	Disconoscimento del Sinistro.....	57
Art. 4	Gestione delle vertenze e spese legali	58
Cosa fare in caso di Sinistro Tutela Legale?.....		58
Art. 1	Denuncia del Sinistro Tutela Legale.....	58
Art. 2	Modalità di gestione delle prestazioni	58
Art. 3	Termini di liquidazione.....	59
Art. 4	Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza	59
Art. 5	Esonero di Responsabilità.....	60
Art. 6	Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro.....	60
Cosa fare in caso di Sinistro Tutela Legale Forma Aiuto multe?		60
Art. 1	Denuncia del Sinistro Tutela Legale Forma Aiuto Multe	60
Art. 2	Modalità di gestione delle prestazioni - Tutela Legale Forma Aiuto Multe	60
Art. 3	Termini di liquidazione - Tutela Legale Forma Aiuto Multe	61
Art. 4	Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza - Tutela Legale Forma Aiuto Multe	61
Art. 5	Esonero di Responsabilità - Tutela Legale Forma Aiuto Multe	61
Art. 6	Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del Sinistro - Tutela Legale Forma Aiuto Multe.....	61

Capitolo 2 - Altre garanzie

63

Sezione 1 - Garanzia Incendio		63
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	63
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	64
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	64
Sezione 2 - Garanzia Furto & Rapina		64
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	64
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	65
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	65
Sezione 3 - Garanzie: Eventi Atmosferici/Grandine/Terremoto		66
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	66
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	67
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	67
Sezione 4 - Garanzie: Incendio Doloso/Eventi Sociopolitici/Atti Vandalici		67
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	67

Art. 2	Che cosa non è assicurato?	68
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	68
Sezione 5 - Garanzia Cristalli		69
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	69
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	70
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	70
Sezione 6 - Garanzia Kasko.....		70
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	70
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	71
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	71
Sezione 7 - Garanzia Animali Selvatici o Randagi.....		71
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	71
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	72
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	72
Sezione 8 - Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà		73
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	73
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	73
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	73
Sezione 9 - Garanzie Zero Imprevisti		74
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	74
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	76
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	76
Sezione 10 - Garanzia Merci e Attrezzature trasportate		77
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	77
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	78
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	78
Sezione 11 - Garanzia Assistenza		79
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	79
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	92
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	92
Sezione 12 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?.....		96
Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie delle sezioni dalla 1 alla 9?.....		96
Art. 1	Denuncia del Sinistro	96
Art. 2	Ritrovamento del Veicolo o di alcune sue parti.....	98
Art. 3	Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	98
Art. 4	Liquidazione dei danni	98
Art. 5	Valore assicurato.....	99

Art. 6	Regola proporzionale	99
Art. 7	Determinazione dell'ammontare del danno	99
Art. 8	Franchigia o Scoperto.....	101
Art. 9	Modalità di pagamento dell'Indennizzo	102
Art. 10	Rinuncia al diritto di surroga	102
	Cosa fare in caso di Sinistro per la garanzia Merci e Attrezzature trasportate?.....	103
Art. 1	Denuncia del Sinistro - Merci e Attrezzature trasportate	103
Art. 2	Valore delle Merci e delle Attrezzature trasportate	104
Art. 3	Determinazione del danno - Merci e Attrezzature trasportate.....	104
Art. 4	Modalità di richiesta dell'Indennizzo - Merci e Attrezzature trasportate.....	104
Art. 5	Liquidazione dei danni - Merci e Attrezzature trasportate	105
Art. 6	Modalità di pagamento dell'Indennizzo - Merci e Attrezzature trasportate	105
Art. 7	Rinuncia al diritto di surroga - Merci e Attrezzature trasportate.....	105
	Cosa fare in caso di Sinistro Assistenza?.....	106
Art. 1	Modalità per la richiesta di assistenza.....	106

Capitolo 3 - Infortuni

107

	Sezione 1 - Garanzia Infortuni	107
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	107
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	117
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	117
	Sezione 2 - Cosa fare in caso di Sinistro Infortuni?	117
Art. 1	Denuncia dell'Infortunio	117
Art. 2	Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	118
Art. 3	Criteri di indennizzabilità.....	118
Art. 4	Anticipo Indennizzi	118
Art. 5	Controversie - Perizia contrattuale.....	119
Art. 6	Pagamento dell'Indennizzo	119

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Presentazione prodotto



Il prodotto Active Veicoli AUTOCARRI assicura gli autocarri, per il Rischio di Responsabilità Civile e i Rischi accessori derivanti dalla circolazione.

FUNZIONAMENTO

Il Contraente, in base alle proprie esigenze assicurative, può scegliere quali garanzie attivare, componendo e personalizzando il proprio contratto di assicurazione. La Polizza ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

Il Contraente può scegliere di frazionare il Premio con un costo aggiuntivo.

Active Veicoli AUTOCARRI è composto da

- **NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE**, che contiene le Condizioni di Assicurazione applicabili a tutte le garanzie disponibili;
- tre capitoli così suddivisi
 - a. **CAPITOLO 1 - R.C.A. / Tutela Legale**, che contiene le garanzie R.C.A., Tutela Legale e Tutela Legale Forma Aiuto Multe;
 - b. **CAPITOLO 2 - Altre garanzie**, che contiene le garanzie Incendio; Furto & Rapina; Eventi Atmosferici; Grandine; Terremoto; Incendio Doloso; Eventi Sociopolitici; Atti Vandalici; Cristalli; Kasko; Animali Selvatici o Randagi; Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà; Zero Imprevisti; Merci e Attrezzature trasportate; Assistenza;
 - c. **CAPITOLO 3 - Infortuni**, che contiene la garanzia Infortuni.

Le garanzie sono operanti se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

Nella tabella che segue sono riportate le garanzie che possono essere acquistate.

Capitolo 1 - R.C.A./Tutela Legale

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Responsabilità Civile Auto La garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di Incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Tutela Legale Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, e in relazione alla guida e circolazione stradale del Veicolo assicurato. Il Contraente può scegliere tra due diverse Forme di garanzia, con le relative prestazioni: <ul style="list-style-type: none">– Forma Base– Forma Gold Se il Veicolo è BEV o ibrido o PHEV, Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione all'installazione della colonnina di ricarica, all'utilizzo delle colonnine pubbliche e al noleggio delle batterie elettriche.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Tutela Legale Forma Aiuto Multe Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese per l'azione in giudizio contro l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa in conseguenza di violazione di articoli del Codice della strada.	Non presente Franchigia o Scoperto.

Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto con pagamento di un Premio aggiuntivo	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Rinuncia all'azione di Rivalsa	Non presente Franchigia o Scoperto.
Rischio Sosta Plus (Clausola 99)	Non presente Franchigia o Scoperto.

Capitolo 2 - Altre garanzie

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Incendio Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo derivanti da Incendio non doloso. Se il Veicolo è BEV, la garanzia è estesa al Cavo di ricarica di proprietà.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza. Danni al Cavo di ricarica del veicolo BEV: <ul style="list-style-type: none">– scoperto del 20%, con un minimo di € 30– massimale di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo a prescindere dalla singola garanzia interessata dal Sinistro e anche se acquistate più garanzie tra quelle che prevedono l'estensione.

GARANZIE

Furto & Rapina

Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo derivanti da Rapina e Furto anche parziale o tentato.

Se il Veicolo è BEV la garanzia copre i danni al Cavo di alimentazione di proprietà.

Eventi Atmosferici

Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo per effetto di eventi atmosferici.

Se il Veicolo è BEV la garanzia copre i danni al Cavo di alimentazione di proprietà.

Grandine

Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo per effetto della grandine.

Se il Veicolo è BEV la garanzia copre i danni al Cavo di alimentazione di proprietà.

Terremoto

Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo per effetto di terremoto.

Incendio Doloso

Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo per effetto di Incendio doloso.

Se il Veicolo è BEV la garanzia copre i danni al Cavo di alimentazione di proprietà.

FRANCHIGIA O SCOPERTO

Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.

Danni al Cavo di ricarica del veicolo BEV:

- scoperto del 20%, con un minimo di € 30
- massimale di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo a prescindere dalla singola garanzia interessata dal Sinistro e anche se acquistate più garanzie tra quelle che prevedono l'estensione.

Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.

Danni al Cavo di ricarica del veicolo BEV:

- scoperto del 20%, con un minimo di € 30
- massimale di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo a prescindere dalla singola garanzia interessata dal Sinistro e anche se acquistate più garanzie tra quelle che prevedono l'estensione.

Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.

Danni al Cavo di ricarica del veicolo BEV:

- scoperto del 20%, con un minimo di € 30
- massimale di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo a prescindere dalla singola garanzia interessata dal Sinistro e anche se acquistate più garanzie tra quelle che prevedono l'estensione.

Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.

Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.

Danni al Cavo di ricarica del veicolo BEV:

- scoperto del 20%, con un minimo di € 30
- massimale di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo a prescindere dalla singola garanzia interessata dal Sinistro e anche se acquistate più garanzie tra quelle che prevedono l'estensione.

GARANZIE

Eventi Sociopolitici

Ti tutela dai danni diversi dall'Incendio doloso, subiti dal Veicolo per effetto di eventi sociopolitici.

Se il Veicolo è BEV la garanzia copre i danni al Cavo di alimentazione di proprietà.

Atti Vandalici

Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo dovuti ad atti di vandalismo e atti comunque dolosi, diversi dall'Incendio doloso e non verificatisi per effetto di eventi sociopolitici.

Se il Veicolo è BEV la garanzia copre i danni al Cavo di alimentazione di proprietà.

Cristalli

Ti tutela in caso di rottura dei cristalli.

Kasko

Ti tutela per i danni subiti dal Veicolo a seguito di:

- collisione con altro veicolo, persone, animali;
- caduta di oggetti e materiali;
- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada.

Animali Selvatici o Randagi

Ti tutela per i danni subiti dal Veicolo per effetto di urto o collisione con animali selvatici o randagi.

Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà

Ti tutela dai danni causati dal Veicolo in conseguenza di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

- a cose di terzi se la garanzia R.C.A obbligatoria è sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo;
- al locale adibito a rimessa di proprietà.

Zero Imprevisti

Ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spese di immatricolazione in caso di Furto o distruzione del Veicolo, rimborsa le spese in caso di perdita delle chiavi, spese per duplicazione patente di guida, i danni ai bagagli portati in viaggio, ecc.

FRANCHIGIA O SCOPERTO

Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono dimezzati in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.

Danni al Cavo di ricarica del veicolo BEV:

- scoperto del 20%, con un minimo di € 30
- massimale di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo a prescindere dalla singola garanzia interessata dal Sinistro e anche se acquistate più garanzie tra quelle che prevedono l'estensione.

Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono dimezzati in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.

Danni al Cavo di ricarica del veicolo BEV:

- scoperto del 20%, con un minimo di € 30
- massimale di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo a prescindere dalla singola garanzia interessata dal Sinistro e anche se acquistate più garanzie tra quelle che prevedono l'estensione.

Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia fissa indicata in Polizza, che è azzerata in caso di riparazione presso centro convenzionato con Generali Italia dedicato ai cristalli.

Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono dimezzati in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.

Rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia di € 200 che è dimezzata in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.

Non presente Franchigia o Scoperto.

Non presente Franchigia o Scoperto.

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<p>Merci e Attrezzature trasportate</p> <p>Ti tutela per i danni subiti dalle merci e attrezzature trasportate sul Veicolo per effetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine; - ribaltamento, uscite accidentali dalla sede stradale; - collisione contro altri veicoli, urto del Veicolo; - eventi naturali ed eventi sociopolitici; - bagnamento; - Furto e Rapina. 	<p>Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.</p>
<p>Assistenza</p> <p>In caso di necessità hai a disposizione i servizi di Assistenza offerta tramite Europ Assistance.</p> <p>In base alle caratteristiche del Veicolo assicurato, la garanzia è prestata in una delle seguenti forme di garanzia, con le relative prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri; - Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici ; - Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti; - Assistenza Veicoli Commerciali Over; - Assistenza Rimorchi. 	<p>Non presente Franchigia o Scoperto.</p>

Capitolo 3 - Infortuni

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
<p>Infortuni</p> <p>Generali Italia indennizza gli Infortuni subiti dall'Assicurato quando: guida o utilizza il Veicolo assicurato; esegue le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del Veicolo; sale o scende dal Veicolo.</p> <p>La garanzia include sempre l'Invalidità Permanente (IP) alla quale possono essere aggiunte le seguenti garanzie facoltative a pagamento: Morte, Inabilità Temporanea, Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza, Rimborso spese sanitarie, Indennità speciale "Salvaguardia piani di investimento" (che opera se acquistate tutte le precedenti garanzie).</p> <p>Il Contraente può scegliere tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forma Guidatore; - Forma Trasportati; - Forma Completa (Guidatore + Trasportati). 	<p>Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.</p>

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- Iniziali maiuscole: utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni
- Riquadri o box esplicativi che

aiutano a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della garanzia, della prestazione o del servizio



segnalano avvertenze particolare e informazioni utili



CONTATTI UTILI

Sinistri

I numeri ai quali contattare Generali Italia sono:

Numero verde 800 572 572 - dall'estero +39 02 58 240 565

Gli orari di operatività dei numeri utili variano a seconda della garanzia interessata

- **Apertura Sinistri** (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00);
- **Garanzia Assistenza** (24h su 24h);
- **Garanzia Tutela Legale** (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00). È possibile utilizzare anche l'e-mail: Sinistri@das.it.

Reclami

Possono essere presentati alla compagnia:

- **con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;**
- **tramite il sito internet della compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami;**
- **via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.**

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS:

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, PEC ivass@pec.ivass.it, fax 06 42 133 206.

AREA CLIENTI

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica dove è possibile consultare e gestire il contratto.

Definizioni



Le Definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati nel testo con lettera iniziale maiuscola.

Accessori	Ogni dotazione stabilmente installata sul Veicolo assicurato, che può essere: <ul style="list-style-type: none">– di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di Veicolo;– optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all’acquisto su richiesta dell’acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il Veicolo stesso.
Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci e i loro familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l’Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati.
Agenzia	L’agenzia presso la quale è stato stipulato e/o alla quale è assegnato il contratto.
Allagamento	Afflusso di acqua in un luogo normalmente asciutto, per motivi fortuiti o di emergenza, non provocato direttamente da fenomeno atmosferico.
Alluvione	Inondazione dovuta a straripamento di corsi e specchi d’acqua.
Animali selvatici o randagi	Animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (a esempio cervi, cinghiali, caprioli, volpi ecc.).
Apparecchi audiofonovisivi	Radio, bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purché stabilmente fissati e non presenti nel listino degli accessori della casa costruttrice).

Arbitrato	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Aree aeroportuali	Le aree di rullaggio e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
Aree private	Aree alle quali si può accedere solo in funzione dell'attività o dei servizi che in esse vengono svolti.
Assicurato	Nella garanzia R.C.A.: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto. Nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Attestato di Rischio	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo Rischio R.C.A. assicurato.
Attrezzature	Dotazione di strumenti, posti all'interno del Veicolo, idonei e utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'Assicurato, escluse le Macchine elettroniche portatili.
Banca Dati	La banca dati elettronica che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.
Beneficiario	Relativamente alla garanzia Infortuni, gli eredi testamentari (in parti uguali) o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi (in parti uguali) dell'Assicurato, ai quali Generali Italia liquida l'Indennizzo in caso di Infortunio mortale dell'Assicurato.
BEV	Battery Electric Vehicle: Veicolo alimentato da un motore elettrico a batteria, senza l'utilizzo di combustibili fossili.
Cavo di alimentazione	Connettore per la ricarica di un Veicolo BEV.
Certificato di assicurazione	Il documento in formato digitale o cartaceo, che prova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità.
Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde	Il documento che attesta che il Veicolo è assicurato per la R.C.A. anche all'estero, nei Paesi di cui riporta la sigla non barrata.
Classe di merito (interna)	La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata da Generali Italia S.p.A. e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.
Classe di merito di Conversione Universale (CU)	La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Provvedimento IVASS 72/2018 pubblicato nel sito dell'IVASS, che consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.
CAP	Il Codice delle Assicurazioni Private contenuto nel Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.
Coabitante	Ogni persona che risulta dal Certificato di Stato di Famiglia del soggetto a cui ci si riferisce.
CONSAP	L'Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cioè l'Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., Via Yser 14 - 00198 Roma, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei Sinistri R.C.A. in regime di Risarcimento diretto. Gestisce anche il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.
Contraente	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.

Contravvenzione	È una tipologia di Reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danni Diretti	I danni direttamente causati al Veicolo dall'evento garantito in Polizza.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un Fatto illecito.
Danno totale e Danno parziale	Per le garanzie diverse dalla R.C.A. per Danno totale si intende il danno quando: <ul style="list-style-type: none"> – in seguito a Furto o Rapina o altri eventi assicurati, il Veicolo non è stato ritrovato; – in seguito a eventi che hanno determinato danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro, e l'Assicurato provvede alla demolizione del relitto. <p>In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.</p>
Day hospital	Per la garanzia Infortuni, degenza presso reparto di Istituto di cura a regime solo diurno, documentata da cartella clinica.
Decorrenza	La data a partire dalla quale la Polizza inizia ad avere validità.
Degrado	La percentuale di svalutazione, applicabile ai ricambi, che deriva dal confronto tra il valore del Veicolo nuovo e quello che il Veicolo aveva al momento del Sinistro.
Delitto	È una tipologia di Reato (vedi alla voce Reato), punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Diritto penale	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.
Dispositivo telematico (Scatola Nera)	Il dispositivo elettronico fornito da Generali Jeniot S.p.A. che, tra gli altri servizi, registra e raccoglie i dati telematici relativi all'attività del Veicolo e che permette la ricostruzione della dinamica del Sinistro.
Documento Unico (DU)	Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo.
Ebbrezza	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici, ai sensi dell'art. 186 del Codice della strada.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
Franchigia	L'importo contrattualmente pattuito espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'Indennizzo spettante. Per la garanzia Infortuni, la parte di danno - espressa in punti percentuali per l'Invalidità Permanente, in giorni per le indennità e come importo in cifra fissa per i rimborsi spese - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Furto totale e Furto parziale	Il delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. <p>Per Furto totale si intende il danno subito dall'Assicurato per la perdita del Veicolo che, in seguito a Furto o Rapina, non sia stato più ritrovato nemmeno in parte.</p> <p>In tutti gli altri casi il Furto si intende parziale.</p>
Guasto	Limitatamente alla garanzia Assistenza, il danno meccanico, elettrico, elettronico subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. <p>È esclusa la foratura dello pneumatico.</p>
Inabilità Temporanea	Perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'Assicurato di svolgere le occupazioni professionali dichiarate alla denuncia del Sinistro.

Incendio	La combustione, con sviluppo di fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente stradale	Qualsiasi evento dannoso improvviso e impreveduto derivante dalla circolazione stradale. Per la garanzia Assistenza qualsiasi evento improvviso e impreveduto derivante dalla circolazione stradale che provochi al Veicolo danni tali da: <ul style="list-style-type: none"> - determinarne l'immobilizzo; - consentirne la marcia ma con Rischio di aggravamento dei danni medesimi; - essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia all'Assicurato per le garanzie diverse dalla R.C.A.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca Lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un'Invalidità Permanente o un'Inabilità Temporanea.
Inondazione	Tumultuoso ed esteso allagamento, provocato da masse d'acqua straripanti.
Invalidità Permanente (IP)	La perdita, a seguito di Infortunio, permanente, definitiva e irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura	Per la garanzia Infortuni, ospedale pubblico, clinica o casa di cura (convenzionata con S.S.N. o privata) in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al Ricovero e all'assistenza sanitaria anche in regime di degenza diurna e dotati di attrezzature per il pernottamento dei pazienti e per le terapie di stati patologici mediante l'intervento di personale medico e paramedico abilitato. Non sono considerati Istituti di cura: le case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, le residenze sanitarie assistenziali, i gerontocomi e ospizi per anziani, gli hospice, gli stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, le cliniche con finalità dietologiche ed estetiche, i centri benessere in genere e le beauty farm o istituti assimilabili.
Jeniot	Generali Jeniot S.p.A. la società che fornisce le scatole nere, il servizio di ricostruzione della dinamica del Sinistro e gli altri servizi compresi nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici, con Sede legale in Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano (MI), capitale sociale interamente versato di € 3.100.000, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06224480159, partita IVA 01333550323.
Lesioni	Per la garanzia Infortuni, qualsiasi modificazione menomante a carico di un organo o di un tessuto, con alterazione della continuità della forma, della struttura e della funzione provocata da cause fisiche (agenti traumatici), chimiche (intossicazioni) o biologiche (microrganismi).
Malattia	Per la garanzia Infortuni, ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate e usate anche all'aperto o al di fuori dei locali dove si esercita l'attività.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Mezzi di trasporto	Mezzi meccanici destinati al trasporto di persone che possono essere guidati o comandati a distanza.
Nave Traghetto e/o RO/RO (Roll-on/Roll-off)	La nave fornita di apposite rampe di carico e ponti mobili per agevolare l'imbarco dei Veicoli su proprie ruote.
Parti	I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il Contraente e Generali Italia.

Periodo di Osservazione	Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della classe di merito per effetto dei Sinistri pagati nel periodo stesso.
PHEV	Plug-in Hybrid Electric Vehicle: Veicolo a ibridazione piena dotato anche di una presa di corrente per la ricarica della batteria tramite rete elettrica.
Polizza	Documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona con informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Ai fini delle garanzie rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina	Delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.	Responsabilità Civile Auto.
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Residenza	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. Per la garanzia Assistenza è il luogo in cui vive stabilmente l'Assicurato con i suoi familiari.
Responsabilità minoritaria	La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.
Responsabilità paritaria	La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.
Responsabilità principale	La responsabilità attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.
Ricovero	Degenza presso reparto di Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento, documentato da cartella clinica.
Risarcimento	La somma dovuta da Generali Italia al danneggiato in caso di Sinistro coperto dalla garanzia R.C.A.
Risarcimento diretto	La procedura, prevista dall'Art. 149 del CAP per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di Risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del Sinistro, attivabile quando il Sinistro ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia, Città del Vaticano e San Marino. Se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012. Sono compresi anche i danni fisici eventualmente subiti dai conducenti dei veicoli coinvolti, purché si tratti di Lesioni non gravi (danni alla persona con Invalidità Permanente non superiore al 9%).
Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa	Il diritto di Generali Italia a recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che ha dovuto pagare a terzi.
Scadenza annuale	Scadenza della rata di Premio che corrisponde, come giorno, mese e anno, alla data di termine del contratto.

Scoperto	<p>Importo pattuito in Polizza espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'Indennizzo spettante.</p> <p>Per la garanzia Infortuni, l'importo - espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.</p>
Sinistro	<p>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.</p> <p>Per le garanzie Tutela Legale e Tutela Legale Forma Aiuto Multe il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.</p> <p>Per la garanzia Assistenza l'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia.</p>
Sinistri penalizzanti	<p>Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, se l'Assicurato ha accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli Sinistri verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.</p>
Spese di giustizia	<p>Le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato se viene condannato (vedi alla voce Diritto penale).</p>
Spese di soccombenza	<p>Le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto civile).</p>
Spese peritali	<p>Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente tecnico di parte).</p>
S.S.N.	<p>Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge.</p>
Struttura Organizzativa	<p>Per la garanzia Assistenza, EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia.</p>
Ticket sanitario	<p>Il contributo dovuto per la prestazione ricevuta, calcolato sulle tariffe del Servizio Sanitario Nazionale. La prestazione può essere fornita da una struttura del Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura privata in regime di convenzione.</p>
Transazione	<p>Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.</p>
Valore assicurato	<p>Il valore del Veicolo riportato in Polizza.</p>
Valore a nuovo	<p>Per le garanzie diverse da R.C.A., il valore determinato sulla base dell'ultima quotazione di Quattroruote (per i veicoli fino a 35 quintali) e di Eurotax, o, in assenza di quotazione del Veicolo, sulla base di riviste specializzate del settore (per i veicoli oltre 35 quintali), disponibile al momento del Sinistro. In caso di Danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con limite del Degrado del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico, della strumentazione di bordo, degli arredamenti interni, della batteria, delle gomme, del navigatore satellitare, degli Apparecchi audiofonovisivi.</p>
Valore commerciale	<p>Per le garanzie diverse da R.C.A., il prezzo realizzabile secondo Quattroruote (per i veicoli fino a 35 quintali) e secondo Eurotax, o in assenza di quotazione del Veicolo, secondo le riviste specializzate del settore (per i veicoli oltre 35 quintali) con la vendita del Veicolo a una determinata data. In caso di Danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del Degrado.</p>

Veicolo	L'autocarro, il trattore stradale, l'autocarro a uso speciale, l'autotreno, l'autoarticolato, l'autocaravan, il mezzo d'opera; il motocarro, il mototrattore, il motoveicolo a uso speciale e per trasporto specifico; il ciclomotore a uso speciale; il rimorchio e il semi-rimorchio, la targa prova.
Veicolo elettrico	Si intendono sia i Veicoli BEV sia i Veicoli PHEV (vedi alle voci relative).
Vendita a distanza	Si intende la vendita effettuata interamente tramite tecniche di contatto con la clientela che non prevedono la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente.
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Norme comuni a tutte le garanzie



Quando e come devo pagare?

Art. 1 - Pagamento del Premio - Mezzi di pagamento del Premio

Il Contraente deve pagare il Premio per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

Il Premio può essere pagato presso l'Agenzia o la sede di Generali Italia:

- con denaro contante:
 - per importi fino al limite tempo per tempo stabilito dalle norme sull'uso del contante, quale limite annuo per contratto che riguarda la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso Veicolo assicurato per la R.C.A.;
 - per importi fino a € 750, limite annuo per contratto, che riguarda le sole garanzie accessorie;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità, il quale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, può chiedere di pagare anche con altre modalità;
- con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità.

Pagato il Premio, l'Agenzia rilascia al Contraente:

- la Polizza;
- il Certificato di assicurazione;
- la quietanza con indicazione della data del pagamento e, se la quietanza non è digitale, la firma o l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere il Premio;

- il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde (qualora sottoscritta la garanzia R.C.A.).

A richiesta del Contraente Generali Italia rilascia nuovamente il Certificato di assicurazione e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

- deterioramento (a seguito di impegno alla distruzione del documento deteriorato);
- furto, smarrimento o distruzione (previa dichiarazione del Contraente circa l'evento accaduto)⁽¹⁾.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2 - Decorrenza della garanzia

Se non concordato in modo diverso, l'assicurazione ha effetto:

- dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati; altrimenti
- dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza. Non è previsto il tacito rinnovo.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di Scadenza annuale indicata in Polizza; se entro questi 15 giorni il Contraente stipula un nuovo contratto per il medesimo Rischio il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.

Art. 4 - Proposta di rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - Durata dell'assicurazione - Generali Italia può mettere a disposizione del Contraente presso l'Agenzia una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva.

Il pagamento del Premio con conseguente ritiro della quietanza implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza che rispondono, comunque, ai bisogni del Contraente o non influiscano su di essi.

Il Contraente esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto se paga il nuovo Premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e Certificato di assicurazione.

Dopo il pagamento del Premio, attendi di ricevere il Certificato di assicurazione, indispensabile per poter circolare con il Veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il Certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Autorità e non essere sanzionato.



Art. 5 - Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

Il Contraente deve inviare richiesta scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (oppure a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso o tramite PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com).

Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

(1) Art.12 del Reg.Isvap 13/2008.

Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o della PEC.

Dove vale la copertura?

Art. 6 - Estensione territoriale

Se non diversamente indicato nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio:

- dell'Italia e degli Stati dell'Unione Europea;
- della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;
- degli Stati elencati e non barrati nel Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.

Se il contratto al quale è collegato il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde cessa o viene sospeso nel corso del periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a distruggere il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde, se ricevuto in formato cartaceo, o a non utilizzarlo se ricevuto in formato digitale.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio

Generali Italia consente l'assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del Rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'assicurazione⁽²⁾.

Per la garanzia R.C.A., il Risarcimento è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi⁽³⁾; tuttavia Generali Italia può rivalersi, in tutto o in parte, sul Contraente/Assicurato responsabile.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del Rischio).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁽⁴⁾.

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si

(2) Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.

(3) Art. 144 del CAP.

(4) Art. 1898 "Aggravamento del Rischio" del Codice civile.

verifichi (**diminuzione del Rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto⁽⁵⁾.

A titolo di esempio, sono informazioni che possono influire sul Premio:

- la variazione di Residenza del proprietario del Veicolo, o del locatario in caso di leasing;
- la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo.



Art. 8 - Gestione del contratto

Art. 8.1 - Cessazione del Rischio

Il Contraente deve comunicare a Generali Italia se il Rischio cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del Veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- Furto totale o Rapina.

In questi casi, Generali Italia rinuncia a esigere eventuali rate di Premio successive alla data di cessazione del Rischio.

Il Contraente si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) relativi al Veicolo non più assicurato.

Se pattuita la garanzia R.C.A. il Contraente può richiedere una di queste opzioni.

a. Trasferimento del contratto su altro Veicolo

Il Contraente può utilizzare il contratto per altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto assicurato (o da questo preso in locazione, in caso di leasing)⁽⁶⁾. Se l'altro Veicolo non è subito disponibile è possibile sospendere temporaneamente l'efficacia del contratto: si applicano le regole del punto b. che segue.

Generali Italia procede alla sostituzione del contratto, con un apposito documento contrattuale e rende valido il contratto per il nuovo Veicolo. Il Periodo di osservazione non si interrompe e la Scadenza annuale non cambia.

Tranne per il caso di Furto, il Contraente si impegna a non utilizzare o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde). Se li utilizza o non li distrugge, Generali Italia può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per Sinistri denunciati dopo la data di vendita o perdita di possesso del Veicolo assicurato.

L'eventuale conguaglio del Premio dovuto per l'annualità in corso è calcolato:

- per la garanzia R.C.A., sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito, e
- per le altre garanzie, sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Generali Italia per la sola garanzia R.C.A., rimborsa l'eventuale parte di Premio che eccede, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

b. Sospensione del contratto per cessazione del Rischio e riattivazione

Sospensione

Il Contraente può chiedere di sospendere gli effetti del contratto per poterlo in seguito trasferire su un altro Veicolo in caso di cessazione del Rischio (Art. 8.1). Inoltre, la sospensione può essere richiesta anche, con la

(5) Art. 1897 "Diminuzione del Rischio" del Codice civile.

(6) Art. 171 del CAP.

necessaria documentazione, quando l'uso del Veicolo è stato vietato in via temporanea o permanente da un provvedimento delle Autorità⁽⁷⁾.

Nei casi di sospensione il Contraente si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde).

Generali Italia emette un'appendice che il Contraente deve firmare. La sospensione decorre dalla data della firma dell'appendice, salvo i casi di Furto o Rapina per i quali decorre a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

La sospensione non può essere concessa per i contratti:

- di durata inferiore all'anno;
- che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.;
- nell'ultimo giorno di validità;
- ceduti.

Se il Contraente non chiede la riattivazione entro 12 mesi dalla sospensione:

- il contratto si estingue e
- il Premio non goduto resta acquisito da Generali Italia.

A parziale deroga, Generali Italia, per la sola R.C.A., restituisce la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo S.S.N. dal momento dell'ultima sospensione. Questa deroga non si applica nei casi di mancata riattivazione dovuta a un provvedimento delle Autorità che ha vietato in via temporanea o permanente l'uso del Veicolo⁽⁸⁾.

Osservazione dei Sinistri

Se la sospensione è durata almeno 30 giorni, anche il Periodo di osservazione rimane sospeso e riprende dal momento della riattivazione.

Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di nuovi documenti assicurativi:

- **sullo stesso Veicolo**

Se non cambiano il proprietario, il Veicolo assicurato e la forma tariffaria, il contratto è riattivato con proroga della Scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione.

Se la sospensione è durata meno di 30 giorni, non si proroga la Scadenza annuale né si procede al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione e il **Contraente deve pagare tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto.**

- **su altro Veicolo**

Alla riattivazione del contratto, fermo quanto sopra, a richiesta del Contraente il contratto è reso valido per un altro Veicolo, applicando la disciplina del Trasferimento del contratto su altro Veicolo⁽⁹⁾, se:

- il Veicolo che esce è stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o depositato in conto vendita o sottratto in seguito a Furto o Rapina o ha cessato definitivamente di circolare, e
- il Veicolo che entra è intestato al P.R.A. alla stessa persona alla quale era intestato il Veicolo che esce, o è da questo preso in locazione, in caso di leasing⁽¹⁰⁾.

(7) Art. 122-bis comma 1 CAP.

(8) Art. 122-bis comma 1 CAP.

(9) Vedi precedente a. Trasferimento del contratto su altro Veicolo.

(10) Art. 171 del CAP.

c. Cessione del contratto

Solo per i casi di vendita: il contratto resta valido per il medesimo Veicolo e continua in capo all'acquirente; in questo caso deve essere informata l'Agenzia che emette l'apposita documentazione e l'assicurazione è valida fino alla scadenza dell'annualità in corso.

d. Risoluzione del contratto

Generali Italia restituisce, solo per la garanzia R.C.A., la parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Il Premio dovuto è calcolato moltiplicando i giorni di garanzia residua per 1/360 del Premio annuo a partire

- dalla firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo; oppure
- solo per il caso di Furto, dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per i contratti di durata inferiore all'anno, Generali Italia non restituisce la maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipula del contratto.

Art. 8.2 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo⁽¹¹⁾

Il Contraente può chiedere la sospensione della Polizza se il Veicolo non viene utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta formale, **da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁽¹²⁾, va presentata a Generali Italia e deve contenere l'indicazione del periodo di sospensione richiesto.**

La sospensione volontaria è registrata nella Banca Dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente⁽¹³⁾. Generali Italia rilascia un documento che attesta la sospensione volontaria.

Può chiedere la sospensione volontaria il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria. **Se il Contraente non è uno di questi soggetti deve consegnare la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.**

Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli, se ricevuti in formato digitale, per tutta la durata della Sospensione volontaria.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato, può essere prorogato più volte.

La proroga va chiesta a Generali Italia con richiesta formale che deve essere comunicata, almeno dieci giorni (cinque giorni per i Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico⁽¹⁴⁾) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso. Generali Italia rilascia un documento che attesta la proroga.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa⁽¹⁵⁾, di dieci mesi (undici mesi per i Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico⁽¹⁶⁾).

La riattivazione del contratto può essere richiesta anche prima della scadenza del termine inizialmente comunicato (o successivamente prorogato).

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della Polizza.

(11) Art. 122-bis comma 2 del CAP.

(12) Art. 47 del DPR 445/2000 richiamato dall'Art. 122-bis comma 2 del CAP.

(13) Art. 122-bis comma 3 del CAP.

(14) Art. 60 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

(15) Art. 122-bis comma 2 del CAP.

(16) Art. 60 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di nuovi documenti assicurativi:

- con data di Decorrenza pari a quella del termine del periodo di sospensione,
- con Scadenza annuale prorogata per un periodo corrispondente all’effettivo periodo di sospensione, anche tenuto conto delle proroghe eventualmente richieste.

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi all’Agenzia.

Come funziona la sospensione?

Sono previste due forme di sospensione:

- **Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo (Art. 122-bis del CAP)**

Se decidi di non utilizzare il tuo Veicolo per qualche tempo (per esempio perché tieni la macchina ferma in garage) puoi sospendere il contratto tramite una richiesta formale, indicando la data di inizio e fine della sospensione, per un massimo di 10 mesi (11 se si tratta di un Veicolo storico);

- **Sospensione per cessazione del Rischio**

Se invece decidi di sospendere il contratto perché non hai più la disponibilità del Veicolo (per esempio perché l’hai venduto o demolito) puoi sospendere per un massimo di 12 mesi per annualità assicurativa.



Art. 9 - Clausole di vincolo

Le clausole che seguono valgono solo se nella Polizza è riportata l’indicazione dell’Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.

Posto che il Veicolo assicurato è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in Polizza, Generali Italia si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

- a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate dal contratto, se non con il consenso scritto dell’Ente;
- a non consentire la sospensione del contratto, se non con il consenso scritto dell’Ente;
- a comunicare all’Ente ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- in caso di rateazione del Premio, per le sole rate intermedie, a comunicare all’Ente qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto.

In caso di danni relativi al Veicolo assicurato, Generali Italia paga l’Indennizzo⁽¹⁷⁾ all’Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo; l’Ente pertanto sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai Danni parziali, l’Indennizzo può essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia l’esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso Rischio⁽¹⁸⁾.

Se non lo si comunica si può perdere il diritto all’Indennizzo.

In caso di sinistro, l’Assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri⁽¹⁹⁾.

Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri sono a carico del Contraente.

(17) Art. 1891 del Codice civile.

(18) Art. 1910 del Codice civile.

(19) Art. 1910 del Codice civile.

Art. 12 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

Art. 13 - Comunicazione tra le Parti

Tutte le comunicazioni devono essere fatte in forma scritta.

Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere inviate all'Agenzia o a Generali Italia mediante:

- e-mail o PEC preventivamente comunicata dal Contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di Agenzia;
- lettera raccomandata.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 14 - Area Clienti - Home Insurance

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.

Tramite l'Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale e, se concluso il Periodo di osservazione, l'Attestato di Rischio;
- pagare le rate di Premio infra-annuali dovute;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro;
- chiedere di essere contattati per la sospensione e la riattivazione del contratto.

Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Come posso presentare i reclami e le controversie?

Art. 16 - Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il sito internet della compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami;
- via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Se il reclamante non è soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato alla compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori Reclami".


Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare un reclamo all'IVASS o direttamente al sistema FIN-NET tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/commission/index_en.

Art. 17 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di Residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Capitolo 1 - R.C.A. / Tutela Legale



Sezione 1 - Garanzia Responsabilità Civile Auto



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i Rischi della responsabilità civile per cui è obbligatoria l'assicurazione⁽²⁰⁾.

Se il Veicolo assicurato causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, Generali Italia paga le somme dovute a terzi come Risarcimento danni.

Le somme dovute a terzi:

- includono capitali, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del massimale indicato in Polizza.

La garanzia è operante a prescindere dall'area in cui il Veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

L'assicurazione opera anche per:

- i danni alla tappezzeria del veicolo e ai vestiti delle persone trasportate (**esclusa la vittima stessa**) e del conducente nel caso di soccorso a vittime della strada e loro trasporto a un posto di soccorso medico;
- la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del Veicolo assicurato. **Restano esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del Veicolo e i danni al Veicolo stesso;**
- i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul Veicolo stesso, **purché il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU);**

(20) Art. 122 del CAP.

- d. la responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi, durante le operazioni di carico e scarico da terra al Veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi meccanici o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; sono esclusi anche i danni subiti dalle persone che prendono parte a queste operazioni e i danni al Veicolo;**
- e. la responsabilità civile del Contraente, del conducente e del proprietario, relativamente ai Veicoli appositamente attrezzati al trasporto di persone, per i danni involontariamente causati dalla circolazione del Veicolo agli indumenti e agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni che derivano da Incendio, Furto e da smarrimento;**
- f. la responsabilità civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore per il Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche l'esaminatore e l'allievo conducente anche durante lo svolgimento dell'esame di guida.
- g. i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal Veicolo assicurato, qualora sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

In questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati innanzitutto ai Risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi Risarcimenti, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate.

Se ho scelto la combinazione:

- **Massimale per Sinistro: € 8.000.000**
- **Massimale per danni alla persona: € 8.000.000**
- **Massimale per danni alle cose: € 8.000.000**

In caso di Sinistro con danni alla persona pari a € 10.000.000, quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 8.000.000.

Il danno non risarcibile a carico dell'Assicurato sarà pari a € 2.000.000.



Inoltre, è compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia della Responsabilità Civile per:

- i danni derivanti dal traino di carrelli "appendice";
- se dichiarato in Polizza, i danni derivanti dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.

Rimorchio - Rischio statico

Se il Veicolo assicurato è un **rimorchio munito di targa propria** ed è **staccato dalla motrice**, è compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia della Responsabilità Civile per i danni a terzi:

- causati dal rimorchio in sosta;
- causati da manovre a mano;
- dovuti a vizi di costruzione o a difetti di manutenzione.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del Contraente;
- causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽²¹⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Il Conducente responsabile del Sinistro **non è considerato terzo** ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A. Inoltre, solo **con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi** e sono quindi esclusi dalla copertura della Garanzia R.C.A.:

(21) Art. 9 del Codice della strada.

- a. il proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;
- b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto b. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c. se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto c.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigia

Se il Sinistro si verifica in Aree aeroportuali e il Veicolo assicurato:

- è autorizzato alla circolazione in tali Aree dall'Autorità o Ente competente, e
- **causa danni agli aeromobili,**

la garanzia è prestata con applicazione di una **Franchigia fissa e assoluta di € 25.000 per Sinistro a carico dell'Assicurato.**

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Generali Italia l'importo del Risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia.

Esclusioni previste dal contratto

L'assicurazione non opera nel caso di:

- a. conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del Sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;
- b. Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni di legge vigenti;
- c. Veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza osservare la normativa vigente;
- d. Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza osservare la normativa vigente;
- e. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU);
- f. Veicolo guidato da persona
 - in stato di Ebbrezza o dopo che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; e
 - alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli Artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche;
- g. Sinistro che avviene all'interno delle Aree aeroportuali, se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.

In tutti i casi in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, **Generali Italia esercita diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente o dell'Assicurato per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi⁽²²⁾.**

Nei casi previsti dalle lettere **a. e. f. il diritto di Rivalsa è limitato a un massimo di € 10.000.**

Cosa vuol dire "Rivalsa"?

La "Rivalsa" è il diritto che la compagnia, per legge, può esercitare **nei confronti del Contraente e dell'Assicurato** richiedendo in tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l'Incidente stradale è avvenuto in violazione delle regole del contratto (per esempio: guida in stato di Ebbrezza).



(22) Art. 144 del CAP.

Quando il conducente è abilitato alla guida?

Il conducente è abilitato quando ha conseguito la regolare patente di guida prevista per il Veicolo assicurato. E abilitato anche chi, privo di patente di guida, al momento del Sinistro circola in modo conforme alle disposizioni di legge: per esempio chi guida con il “foglio rosa” nel rispetto delle prescrizioni previste per legge.



Il contratto è operante in caso d'incidente in una zona traffico limitato?

Sì, il tuo contratto è sempre operante fatta eccezione per il rimborso delle sanzioni amministrative.



Art. 4 - Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?

Art. 4.1 - Forme tariffarie

In base alla tipologia di Veicolo assicurato, la garanzia R.C.A. è prestata in una delle forme tariffarie sotto riportate:

Forma tariffaria	Disponibile per
Bonus Malus - (clausola 57)	veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico fino a 60 quintali e oltre 60 quintali con uso conto proprio
Bonus Malus - (clausola 58)	veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico oltre 60 quintali con uso conto terzi
No Claim Discount - (clausola 59)	motoveicoli e ciclomotori trasporto cose
Bonus Malus con Franchigia (clausola 71)	veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico fino a 60 quintali e oltre 60 quintali con uso conto proprio
Bonus Malus con Franchigia (clausola 72)	veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico oltre 60 quintali con uso conto terzi
Franchigia Fissa e assoluta (clausola 19)	motoveicoli e ciclomotori trasporto cose
Tariffa Fissa - (clausola TF)	rimorchi

Art. 4.1.1 - Bonus Malus (clausola 57)

Se richiamata in Polizza “Responsabilità civile auto - BM CL.57”, l’assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus. Sono previste riduzioni o maggiorazioni di Premio rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti Periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della Decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di Premio

La forma tariffaria Bonus/Malus si articola in 23 Classi di merito corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1 alla 23 secondo la Tabella dei coefficienti di Premio sotto riportata.

Tabella dei coefficienti di Premio (clausola 57 e clausola 71)

Classe di merito	Coefficienti di Premio	Classe di merito	Coefficienti di Premio	Classe di merito	Coefficienti di Premio
1	0,500	9	0,739	17	1,100
2	0,525	10	0,776	18	1,150
3	0,551	11	0,814	19	1,261
4	0,579	12	0,855	20	1,387
5	0,608	13	0,898	21	1,595
6	0,638	14	0,943	22	1,834
7	0,670	15	1,000	23	2,000
8	0,704	16	1,050		

Assegnazione della Classe di merito alla stipulazione del contratto

Il contratto è assegnato alla Classe di merito della Tabella dei coefficienti di Premio secondo:

- le dichiarazioni del Contraente riportate nella Polizza, e
- secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della Classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula il contratto è assegnato alla Classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive. L'evoluzione della Classe di merito è determinata dalla esecuzione o meno da parte di Generali Italia, nel Periodo di osservazione, di pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La Classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti Sinistri tardivi. Questi sono i Sinistri non ancora indicati nell'Attestato di Rischio stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia:

- dopo la scadenza del Periodo di osservazione;
- dopo la scadenza del contratto;

nonché i Sinistri relativi a coperture temporanee se l'Assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una Responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle Responsabilità parziali relative a più Sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento, è immune da Sinistri agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive:

- in mancanza di Risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una Responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle Responsabilità parziali relative a più Sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di Sinistri penalizzanti nell'Attestato di Rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per Sinistri penalizzanti si intendono:

- Sinistri pagati con Responsabilità principale;
- Sinistri pagati con Responsabilità paritaria se le percentuali di Responsabilità paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive (clausola 57 e clausola 71)

Classe di merito	Classe di assegnazione con 0 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione con 1 Sinistro penalizzante	Classe di assegnazione con 2 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione con 3 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione con 4 o più Sinistri penalizzanti
1	1	3	5	7	10
2	1	4	6	8	11
3	2	5	7	9	12
4	3	6	8	10	13
5	4	7	9	11	14
6	5	8	10	12	15
7	6	9	11	13	16
8	7	10	12	14	17
9	8	11	13	15	18
10	9	12	14	16	19
11	10	13	15	17	20
12	11	14	16	18	21
13	12	15	17	19	22
14	13	16	18	20	23
15	14	17	19	21	23
16	15	18	20	22	23
17	16	19	21	23	23
18	17	20	22	23	23
19	18	21	23	23	23
20	19	22	23	23	23
21	20	23	23	23	23
22	21	23	23	23	23
23	22	23	23	23	23

Art. 4.1.2 - Bonus Malus (clausola 58)

Se richiamata in Polizza "Responsabilità civile auto - BM CL.58" l'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus. Sono previste riduzioni o maggiorazioni di Premio rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti Periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della Decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di Premio

La forma tariffaria Bonus/Malus si articola in 23 Classi di merito corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1 alla 23 secondo la Tabella dei coefficienti di Premio sotto riportata.

Tabella dei coefficienti di Premio (clausola 58 e clausola 72)

Classe di merito	Coefficienti di Premio	Classe di merito	Coefficienti di Premio	Classe di merito	Coefficienti di Premio
1	0,500	9	0,739	17	1,100
2	0,525	10	0,776	18	1,150
3	0,551	11	0,814	19	1,261
4	0,579	12	0,855	20	1,387
5	0,608	13	0,898	21	1,595
6	0,638	14	0,943	22	1,834
7	0,670	15	1,000	23	2,000
8	0,704	16	1,050		

Assegnazione della Classe di merito alla stipulazione del contratto

Il contratto è assegnato alla Classe di merito della Tabella dei coefficienti di Premio secondo:

- le dichiarazioni del Contraente riportate nella Polizza, e
- secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della Classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula il contratto è assegnato alla Classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive. L'evoluzione della Classe di merito è determinata dalla esecuzione o meno da parte di Generali Italia, nel Periodo di osservazione, di pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La Classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti Sinistri tardivi. Questi sono i Sinistri non ancora indicati nell'Attestato di Rischio stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia:

- dopo la scadenza del Periodo di osservazione;
- dopo la scadenza del contratto;

nonché i Sinistri relativi a coperture temporanee se l'Assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una Responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle Responsabilità parziali relative a più Sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento, è immune da Sinistri agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive:

- in mancanza di Risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una Responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle Responsabilità parziali relative a più Sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di Sinistri penalizzanti nell'Attestato di Rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per Sinistri penalizzanti si intendono:

- Sinistri pagati con Responsabilità principale;
- Sinistri pagati con Responsabilità paritaria se le percentuali di Responsabilità paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive (clausola 58 e clausola 72)

Classe di merito	Classe di assegnazione con 0 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione con 1 Sinistro penalizzante	Classe di assegnazione con 2 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione con 3 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione con 4 o più Sinistri penalizzanti
1	1	3	5	7	10
2	1	4	6	8	11
3	1	5	7	9	12
4	2	6	8	10	13
5	3	7	9	11	14
6	4	8	10	12	15
7	5	9	11	13	16
8	6	10	12	14	17
9	7	11	13	15	18
10	8	12	14	16	19
11	9	13	15	17	20
12	10	14	16	18	21
13	11	15	17	19	22
14	12	16	18	20	23
15	13	17	19	21	23
16	14	18	20	22	23
17	15	19	21	23	23
18	16	20	22	23	23
19	17	21	23	23	23
20	18	22	23	23	23
21	19	23	23	23	23
22	20	23	23	23	23
23	21	23	23	23	23

Art. 4.1.3 - No Claim Discount (clausola 59) - Sconto sul Premio in assenza di Sinistri

Se richiamata in Polizza “Responsabilità civile auto - No Claim Discount CL.59” l’assicurazione è stipulata nella forma tariffaria No claim Discount. Sono previste riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione.

Periodi di osservazione

Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti Periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della Decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di Premio

La forma tariffaria No Claim Discount si articola in 8 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio decrescenti dalla classe 1 alla classe 8 secondo la Tabella dei coefficienti di Premio sotto riportata.

Tabella dei coefficienti di Premio (clausola 59)

Classe di appartenenza	Coefficienti di Premio	Classe di appartenenza	Coefficienti di Premio
1	1,000	5	0,620
2	0,850	6	0,558
3	0,765	7	0,500
4	0,689	8	0,500

Assegnazione della classe di appartenenza alla stipulazione del contratto

Il contratto è assegnato alla classe di appartenenza della Tabella dei coefficienti di Premio secondo:

- le dichiarazioni del Contraente riportate nella Polizza, e
- secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della classe di appartenenza

Per le annualità successive a quella della stipula il contratto è assegnato alla Classe di appartenenza in base alla Tabella delle regole evolutive. L'evoluzione della classe di appartenenza è determinata dalla esecuzione o meno da parte di Generali Italia, nel Periodo di osservazione, di pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di appartenenza assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti Sinistri tardivi. Questi sono i Sinistri non ancora indicati nell'Attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia:

- dopo la scadenza del Periodo di osservazione;
- dopo la scadenza del contratto;

nonché i Sinistri relativi a coperture temporanee se l'Assicurato ha cambiato compagnia.

La maggiorazione di Premio conseguente allo scatto della classe deve avvenire solo se è stata accertata una Responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle Responsabilità parziali relative a più Sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento, è immune da Sinistri agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive:

- in mancanza di Risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una Responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle Responsabilità parziali relative a più Sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di Sinistri penalizzanti nell'Attestato di Rischio relativo al rinnovo in oggetto.

Per Sinistri penalizzanti si intendono:

- Sinistri pagati con Responsabilità principali;
- Sinistri pagati con Responsabilità paritaria se le percentuali di Responsabilità paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive (clausola 59)

Classe di appartenenza	Classe di assegnazione con 0 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione con 1 Sinistro penalizzante	Classe di assegnazione con 2 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione con 3 o più Sinistri penalizzanti
1	2	1	1	1
2	3	1	1	1
3	4	1	1	1
4	5	2	1	1
5	6	3	1	1
6	7	4	2	1
7	8	5	3	1
8	8	6	4	2

Art. 4.1.4 - Bonus Malus con Franchigia - (clausola 71 e clausola 72)

La forma tariffaria Bonus/Malus con Franchigia si applica se è richiamata in Polizza la clausola 71 o la clausola 72 (Responsabilità civile auto - BONUS MALUS CON FRANCHIGIA CL.71 o Responsabilità civile auto - BONUS MALUS CON FRANCHIGIA CL.72).

La forma tariffaria Bonus Malus con Franchigia prevede:

- per ogni Sinistro penalizzante
 - il peggioramento della Classe di merito in base alla Tabella delle regole evolutive;
 - il pagamento della Franchigia scelta dal Contraente che è fissa e assoluta e il cui importo è precisato in Polizza;
- in assenza di Sinistri, il miglioramento della Classe di merito in base alla Tabella delle regole evolutive.

Per la gestione del contratto si osservano, ove compatibili:

- per **Bonus Malus con Franchigia (clausola 71)** le medesime disposizioni previste per la forma tariffaria Bonus Malus (Clausola 57);
- per **Bonus Malus con Franchigia (clausola 72)** le medesime disposizioni previste per la forma tariffaria Bonus Malus (Clausola 58);

con le seguenti particolarità:

- le maggiorazioni di Premio (Malus) possono essere evitate rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei Sinistri penalizzanti nel Periodo di osservazione precedente alla Scadenza annuale del contratto, come previsto all'Art. 4.2 - Riscatto Sinistro -.

In particolare, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Generali Italia l'importo del Risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia;

- Generali Italia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui l'importo del Risarcimento rientri nei limiti della Franchigia;
- il passaggio da forma tariffaria Bonus/Malus a forma tariffaria Bonus/Malus con Franchigia è possibile solo alla Scadenza annuale con sostituzione del contratto. Il Premio viene calcolato con riferimento al coefficiente della Classe di merito maturata nella tariffa Bonus/Malus.

Quando scatta la penalizzazione della classe?

Se hai un Incidente stradale con torto (o in caso di concorso di colpa) almeno al 51%, lo stesso sarà registrato e annotato sul tuo Attestato di Rischio solo al pagamento dello stesso. Pertanto, potrebbero esserci una difformità tra anno di accadimento del Sinistro e anno di registrazione della classe di assegnazione peggiorativa.



Art. 4.1.5 - Franchigia Fissa e assoluta (clausola 19)

La forma tariffaria Franchigia fissa e assoluta si applica se è richiamata in Polizza la clausola 19 (Responsabilità civile auto - Franchigia CL.19).

La Franchigia, scelta dal Contraente e precisata in Polizza, è fissa e assoluta per ogni Sinistro.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Generali Italia l'importo del Risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia.

Generali Italia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

Art. 4.1.6 - Tariffa Fissa - (clausola TF)

La forma a Tariffa fissa si applica se è richiamata in Polizza la clausola TF - Responsabilità civile auto (CL TF).

La tariffa fissa non prevede variazioni di Premio in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione.

Art. 4.2 - Riscatto Sinistro

Il Contraente può evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive rimborsando:

- a Consap, per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento diretto; o
- a Generali Italia per gli altri Sinistri,

gli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri pagati nel Periodo di osservazione precedente al rinnovo.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Se il Sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento diretto⁽²³⁾, per conoscere l'importo del Sinistro da rimborsare il Contraente deve rivolgersi alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP, Via Yser, 14 00198 Roma direttamente o delegando l'intermediario (il modulo di delega è disponibile sul sito www.consap.it).

Il riscatto del Sinistro non è possibile in caso di formula tariffaria:

- **Franchigia Fissa e assoluta - (clausola 19);**
- **Tariffa fissa - (clausola TF).**

Art. 4.3 - Attestato di Rischio

Almeno 30 giorni prima della Scadenza annuale del contratto, qualunque sia la forma tariffaria, Generali Italia mette a disposizione l'Attestato di Rischio:

- nell'"Area Clienti" del sito internet (www.cattolica.it) riservata ai Contraenti;
- sull'home page del sito internet (www.cattolica.it) nella sezione "Comunicazioni" al link "Attestato di Rischio", anche per gli aventi diritto⁽²⁴⁾.

L'Attestato di Rischio riporta⁽²⁵⁾:

- denominazione della compagnia di assicurazione;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente, il codice fiscale o partita IVA;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del proprietario/intestatario del Veicolo al P.R.A., il codice fiscale o partita IVA;
- il numero del contratto di assicurazione;
- formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del contratto per il quale l'Attestato di Rischio viene rilasciato;

(23) Art. 149 del CAP.

(24) Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.

(25) Reg. IVASS 9/2015.

- targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del Veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- numero di Sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente. Si devono intendere per tali i Sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:
 - numero di Sinistri pagati con Responsabilità principale;
 - numero dei Sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l'anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e se ha contribuito o meno alla variazione della Classe di merito in malus;
- a prescindere dalla forma tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto, la Classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata Classe di merito di Conversione Universale (CU)⁽²⁶⁾;
- Identificativo Univoco di Rischio-IUR (codice che contrassegna il Rischio relativo al proprietario e al Veicolo assicurato indicato nell'Attestato);
- firma dell'assicuratore.

Se il Periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'Attestato di Rischio aggiornato anche in caso di:

- Furto o Rapina del Veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;
- vendita (se il Contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.

Generali Italia non mette a disposizione l'Attestato di Rischio nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che hanno durata inferiore a un anno;
- contratti che hanno avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla Scadenza annuale;
- cessione del contratto per vendita del Veicolo assicurato; tuttavia, se il Contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del Veicolo avvenuta dopo la conclusione del Periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del Contraente cedente il contratto l'Attestato di Rischio aggiornato.

Se richiesto dal Contraente, o se persona diversa, dall'avente diritto, l'Agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla Banca dati ANIA ATRC, entro 15 giorni dalla richiesta:

- del Contraente;
- del proprietario del Veicolo, se persona diversa;
- dell'usufruttuario;
- dell'acquirente con patto di riservato dominio;
- del locatario in caso di locazione finanziaria;
- dell'utilizzatore del Veicolo, in caso di contratto di locazione finanziaria (leasing) o di noleggio a lungo termine.

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.

(26) Determinata secondo la scala bonus/malus di cui al Provvedimento IVASS 72/2018 e successive modifiche.



Le opzioni operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 - Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo

Art. 1.1 - Rinuncia all'azione di Rivalsa

In deroga all'Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - della Sezione 1 di questo capitolo, Generali Italia rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del Veicolo o di persona appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato secondo le norme in vigore o le indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU);
- se guida una persona che è in stato di Ebbrezza o dopo che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; o alla quale è stata applicata una sanzione secondo gli Artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche.

La Rinuncia all'azione di Rivalsa non opera in caso di etilismo cronico accertato.

Se guido dopo aver bevuto alcol oltre il limite consentito dalla legge e ferisco un pedone cagionandogli un danno di € 15.000, Generali Italia per quale importo eserciterà la Rivalsa nei miei confronti?

Se hai acquistato l'opzione "Rinuncia all'azione di Rivalsa", Generali Italia pagherà al danneggiato € 15.000 e non eserciterà la Rivalsa nei confronti dell'Assicurato.



Art. 1.2 - Rischio Sosta Plus (clausola 99)

Generali Italia presta l'assicurazione per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del rimorchio o semi-rimorchio descritto in Polizza, quando è agganciato a motrice di proprietà di terzi.

L'assicurazione opera nel limite del massimale indicato in Polizza quando:

- il Risarcimento del danno supera i massimali previsti dall'assicurazione della motrice, e copre solo la parte eccedente tali massimali;
- la motrice non risulta assicurata oppure la sua Polizza non è comunque operante.

Sezione 3 - Garanzia Tutela Legale



Premessa

Secondo la normativa vigente⁽²⁷⁾, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

Devono essere inviate a DAS tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento utile alla gestione del Sinistro.

Forme di garanzia offerte e opzioni disponibili

Garanzia di base disponibili	Condizioni di acquisto
Tutela Legale Forma Base	Acquistabile in alternativa alla Tutela Legale Forma Gold
Tutela Legale Forma Gold	Acquistabile in alternativa alla Tutela Legale Forma Base
Tutela Legale Forma Aiuto Multe	Acquistabile da sola oppure con Tutela Legale Forma Base o Gold

(27) Artt. 163 e 164 del CAP.

Garanzie Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Assicurati

La garanzia opera a favore dei seguenti soggetti in relazione a Veicolo che può essere guidato con patente B/C/D:

- proprietario del Veicolo assicurato o del locatario in leasing o dell'usufruttuario;
- conducente autorizzato alla guida del Veicolo assicurato;
- trasportati sul medesimo Veicolo.

Le garanzie della copertura Veicolo BEV o ibrido o PHEV, **in ambito contrattuale**, operano a favore del Contraente della Polizza. Se il Contraente è una persona fisica, le garanzie della Copertura Veicolo BEV o ibrido o PHEV valgono anche a favore delle persone con lui Coabitanti.

Le garanzie della Tutela Legale Forma Base e della Tutela Legale Forma Gold operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono il Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi.

Massimale

Generali Italia offre assistenza legale e paga o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in Polizza. I massimali previsti per le due Forme di garanzia sono:

- **Tutela Legale Forma Base con un massimale per Sinistro pari a € 25.000, senza limiti di denunce di Sinistro per anno assicurativo;**
- **Tutela Legale Forma Gold con due opzioni di massimale per Sinistro di € 40.000 o € 100.000 a scelta del Contraente, entrambi senza limiti di denunce di Sinistro per anno assicurativo.**

La scelta effettuata dal Contraente è espressamente indicata in Polizza.

Rischi assicurati

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla

- proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto;
- guida e circolazione stradale

del Veicolo assicurato che può essere guidato con patente B/C/D.

Tutela Legale Forma Base

La garanzia opera per:

- ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- difendersi in un Procedimento penale;
- ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, a seguito di un Incidente stradale che ha provocato vittime o feriti;
- il dissequestro del Veicolo rimasto coinvolto in un Incidente stradale con terzi.

In questi casi Generali Italia offre assistenza legale e paga o rimborsa, per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni fase, queste spese:

- legali;
- peritali;
- investigative e processuali.

Per gli stessi eventi, se l'Assicurato lo richiede, Generali Italia offre:

- consulenza legale telefonica, al fine di
 - affrontare in modo corretto una controversia di natura legal;

- impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di Risarcimento o diffide);
 - ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- l’anticipo della cauzione eventualmente disposta dall’Autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o Procedimento penale.

Tutela Legale Forma Gold

In aggiunta alle garanzie previste dalla Forma Base, la garanzia opera per:

- ricorrere al Prefetto o presentare opposizione al giudice ordinario di primo grado competente contro una sanzione amministrativa pecuniaria applicata in occasione di un Incidente; tale garanzia vale solo quando l’applicazione della sanzione ha influenza sulla dinamica del Sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
- presentare reclamo o ricorso contro l’avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della tassa automobilistica (bollo auto);
- sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- recuperare i punti o sostenere un nuovo esame della patente di guida. Questa garanzia opera se l’Assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della strada commesse dopo la Decorrenza della Polizza. In tal caso Generali rimborsa:
 - le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti;
 - le spese necessarie a sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, se i punti della patente sono stati azzerati.

La garanzia Tutela Legale è operante in caso di “omicidio o Lesioni stradali” come previsto dalla legge 41/2016?

Sì, il tuo contratto è operante anche per questa fattispecie, fatta eccezione per le casistiche elencate all’articolo 3 di questa sezione.



Copertura Veicolo BEV o ibrido o PHEV

Nel caso in cui il Veicolo indicato in Polizza è BEV o ibrido o PHEV, Generali Italia garantisce l’Assicurato anche in caso di:

- installazione della colonnina di ricarica del Veicolo nell’ambito della sede della propria attività o di ulteriori immobili;
- utilizzo delle colonnine erogatrici installate sulla rete stradale o in genere in luoghi aperti al pubblico;
- noleggio delle batterie elettriche per il Veicolo indicato in Polizza.

In questi ambiti la garanzia opera per:

- ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale alla persona o alle cose dell’Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- difendersi in una controversia derivante da una richiesta di Risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi nei confronti dell’Assicurato. **La garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dall’assicuratore della Polizza di Responsabilità Civile, stipulata dall’Assicurato o a suo favore, ai sensi dell’Art. 1917 Codice civile;**
- difendersi in un Procedimento penale;
- sostenere controversie contrattuali con il gestore della colonnina di ricarica del Veicolo o con la società che eroga energia elettrica attraverso le colonnine installate sulla rete stradale o in genere in luoghi aperti al pubblico;
- sostenere controversie con il noleggiatore delle batterie elettriche.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Esclusioni comuni a Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold

La garanzia non opera:

- per i procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie nella Tutela Legale;
- per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano l'attività d'impresa svolta dal Contraente;
- se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di Reato (Art. 408 del Codice di procedura penale) o derubricazione del Reato da doloso a colposo. **Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa;**
- se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso⁽²⁸⁾, per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope o per guida in stato di Ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia torna a operare se l'Assicurato viene assolto o prosciolto nel merito con sentenza passata in giudicato o se c'è archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;
- se l'Assicurato, conducente del Veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un Veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; se l'Assicurato guida con patente scaduta l'esclusione non vale se ottiene il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro.

Esclusioni specifiche per la Tutela Legale Forma Base

La garanzia non opera:

- per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria;
- per infrazioni al Codice della strada in genere;
- per controversie di Diritto civile di natura contrattuale.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto comuni a Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold

Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

- spese, anche preventivate, non concordate con DAS., secondo le regole previste agli Art. 1 - Denuncia del Sinistro Tutela Legale -, Art. 2 - Modalità di gestione delle prestazioni - e Art. 4 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni? I casi di decadenza - della Sezione 4 di questo capitolo;
- spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà⁽²⁹⁾;
- spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Generali Italia, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);

(28) Art. 189 del Codice della strada.

(29) Art. 1292 del Codice civile.

- i. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- k. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- l. gli oneri fiscali, a eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- m. in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del Procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'Autorità competente per importi superiori a € 10.000.

Per la Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold è inoltre prevista la seguente limitazione:

Generali Italia si fa carico degli onorari per l'intervento di un solo legale nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale con domicilio professionale in luogo diverso dal Foro territorialmente competente per la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000, escludendo però ogni duplicazione di onorari.

Per la Tutela Legale Forma Gold, la garanzia non opera:

- per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della strada non collegate a Incidente stradale;
- se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a € 200.

Per recupero punti e nuovo esame patente di guida **la garanzia opera con i seguenti limiti:**

- spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti **fino a €1.000**;
- spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente **fino a € 1.500** solo se l'Assicurato che ne aveva la possibilità ha prima partecipato a un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto. I rimborsi non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea decurtazione dei punti su più documenti di guida appartenenti al medesimo Assicurato.

In caso di vertenze tra più Assicurati la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Art. 4 - Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie - Art. 6 - Estensione territoriale -, le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a. di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al Risarcimento dei Danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
- b. dei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
- c. di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

Art. 5 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Solo in caso di controversia contrattuale, a parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie, Art. 2 - Decorrenza della garanzia -, un evento è considerato in garanzia se avviene trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il Premio sia stato corrisposto.

Questa limitazione non vale se la Polizza ne sostituisce una precedente con Generali Italia:

- per la copertura dei medesimi Rischi;
- che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo⁽³⁰⁾.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a. la data in cui avviene il danno o presunto danno subito o causato da un Assicurato, e che dà origine alla richiesta di Risarcimento extracontrattuale;
- b. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Garanzia Tutela Legale Forma Aiuto Multe

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

La garanzia può essere acquistata solo se installato il Dispositivo telematico fornito da Jeniot.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla

- proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto,
- guida e circolazione stradale

del Veicolo assicurato che può essere guidato con patente B/C/D.

La garanzia opera per presentare Ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro una sanzione amministrativa applicata in conseguenza di violazione di articoli del Codice della Strada commesse dopo la Decorrenza della copertura assicurativa.

In questi casi Generali Italia offre assistenza legale e paga o rimborsa per l'azione in giudizio in ogni fase, le spese legali, peritali e processuali.

Per gli stessi eventi, se l'Assicurato lo richiede, Generali Italia offre consulenza legale telefonica, al fine di:

- affrontare in modo corretto una controversia di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di Risarcimento o diffide);
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;

Assicurati

La garanzia opera a favore dei seguenti soggetti in relazione a Veicolo che può essere guidato con patente B/C/D:

- proprietario del Veicolo assicurato o del locatario in leasing o dell'usufruttuario;
- conducente autorizzato alla guida del Veicolo assicurato;

Massimale

Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in Polizza per ciascun Sinistro.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

La garanzia è esclusa per:

- a. procedimenti penali;
- b. procedimenti civili.

(30) Artt. 374-376 del Codice di procedura penale.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

- a. spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste agli Art. 1 - Denuncia del Sinistro Tutela Legale Forma Aiuto Multe - e Art. 2 - Modalità di gestione delle prestazioni - Tutela Legale Forma Aiuto Multe - della Sezione 4 di questo capitolo;
- b. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- c. spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
- d. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio;
- f. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- g. gli oneri fiscali, a eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Inoltre, la garanzia opera

- per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della strada con valore della sanzione applicata al netto degli oneri accessori superiore a 70€. Al di sotto di tale soglia DAS fornisce solamente consulenza legale telefonica in merito alla sanzione ricevuta e chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- solo se il Dispositivo telematico fornito da Jeniot è installato e attivo sul Veicolo assicurato.

Art. 4 - Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie Art. 6 - Estensione territoriale -, le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 5 - Quando un evento è considerato in garanzia?

Un evento è considerato in garanzia se avviene dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto e se il Premio risulta corrisposto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione.



Cosa fare in caso di Sinistro R.C.A.?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro R.C.A.

La denuncia del Sinistro deve:

- essere fatta sul “**Modello di constatazione amichevole di incidente**” (Modulo C.A.I.) fornito da Generali Italia;
- contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza e al Sinistro, così come richiesto nel modello stesso;
- essere presentata entro **3 giorni** da quando il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza;
- essere seguita nel più breve tempo possibile da notizie, documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro.

La denuncia può essere effettuata:

- presso la propria Agenzia;
- attraverso l’Area Clienti del sito www.cattolica.it;
- con l’App MyCattolica scaricabile gratuitamente;
- al numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall’estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- via e-mail a aperturasinistri.cattolica@generali.com;
- via PEC all’indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del Sinistro o nell’invio della documentazione, **Generali Italia ha diritto di Rivalsa**⁽³¹⁾.

In caso di Sinistro stradale avvenuto in Italia, l’Assicurato può ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I. (Modulo Blu) presso la propria Agenzia o telefonando al numero verde 800 572 572 (attivo dalle 9:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì).

Segnala l’incidente

1. Indossa l’apposito giubbotto catarifrangente per mettere il segnale di emergenza;
2. non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari;



Documenta l’incidente

1. Cerca di individuare eventuali testimoni e raccogli le generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti.

Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il Modulo C.A.I.

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte e firmatelo entrambi.

Se non siete d’accordo apponi solo la tua firma nell’apposito spazio, il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come documento del sinistro. Se non hai in auto il Modulo C.A.I. puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

(31) Se presenti i presupposti dell’Art. 1915 del Codice civile.

Avvia la procedura di Risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso le modalità descritte.

Puoi portare il veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura

In questo modo il mezzo viene riparato senza anticipo di denaro e la gestione del Sinistro è rapida e sicura. Puoi trovare la carrozzeria www.cattolica.it/carrozzerie-convenzionate



Art. 2 - Risarcimento diretto - Richiesta di Risarcimento danni

L'Assicurato deve presentare la richiesta di Risarcimento danni a Generali Italia:

- in caso di Sinistro subito dal Veicolo assicurato o dal suo conducente (limitatamente alle Lesioni di lieve entità⁽³²⁾ cui si può applicare il Risarcimento diretto);
- Se non si ritiene responsabile in tutto o in parte del Sinistro;
- Se sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia mediante una delle seguenti modalità:
 - lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
 - consegna a mano presso la propria Agenzia;
 - telegramma a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
 - fax inviato al n. 045 68 33 620;
 - e-mail alla propria Agenzia o via PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;

Nella richiesta di Risarcimento deve comunicare/allegare:

- il codice fiscale degli aventi diritto al Risarcimento e di tutti i soggetti danneggiati;
- i nomi degli Assicurati e dei danneggiati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti e le denominazioni delle Compagnie;
- la descrizione delle circostanze e modalità del Sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni ed eventuali dichiarazioni già sottoscritte;
- l'indicazione dell'eventuale intervento di Autorità;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
- in caso di Lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle Lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Art. 3 - Disconoscimento del Sinistro

Se l'Assicurato riceve notizia di una richiesta di Risarcimento per un Sinistro che non gli risulta essere avvenuto deve fornire a Generali Italia:

- **dichiarazione di disconoscimento e**
- **ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare l'inesistenza di tale Sinistro.**

A cosa mi può servire una dichiarazione di disconoscimento del Sinistro?

Può servire a evitare l'applicazione del malus se non vi è mai stato coinvolgimento del Veicolo assicurato nell'Incidente.



(32) Art. 139 del CAP.

Art. 4 - Gestione delle vertenze e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, e salvo specifica comunicazione, Generali Italia:

- assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di Risarcimento in qualunque sede;
- designa, se occorre, legali e tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'Assicurato stesso;
- può provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale.

A tal fine, l'Assicurato è tenuto a adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'Art. 1 - Denuncia del Sinistro R.C.A. -. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, nei limiti previsti dalla legge⁽³³⁾. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in Polizza, tali spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Generali Italia non risponde di multe, ammende e Spese di giustizia penale.

Cosa fare in caso di Sinistro Tutela Legale?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro Tutela Legale

Per denunciare il Sinistro e ottenere le prestazioni previste, l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS

- raccoglie la richiesta (denuncia di Sinistro);
- indica i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve fornire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di Procedimento penale l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve:

- **chiamare il numero verde 800 572 572**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, e
- fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 2 - Modalità di gestione delle prestazioni

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a. ricevuta la denuncia del caso assicurativo, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del CAP). **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia, se richiesto;**
- b. per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita o conciliazione paritetica;
- c. l'Assicurato può scegliere, fin da questa fase, un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

(33) Art. 1917 del Codice civile.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a. sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un Procedimento penale o amministrativo;
- b. se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a. l'Assicurato indica a DAS un legale di propria fiducia;
- b. se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
- c. **l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d. **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.**

Se l'Assicurato è indagato o imputato per

- fuga;
- omissione di soccorso⁽³⁴⁾;
- **guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope o per guida in stato di Ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente;**

le prestazioni vengono sospese e tornano a essere operative in caso di:

- assoluzione nel merito o proscioglimento dell'Assicurato pronunciata con sentenza passata in giudicato;
- archiviazione per infondatezza della notizia di Reato.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro Unico):

- a. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- c. qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3 - Termini di liquidazione

Generali Italia

- **ricevuta la necessaria documentazione,**
- **verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato,**

entro 30 giorni

- **paga direttamente o rimborsa le spese garantite, oppure**
- **comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.**

Art. 4 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b. deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c. prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. **DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese**

(34) Art. 189 del Codice della strada.

che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;

- e. senza la preventiva autorizzazione di DAS, non può concordare con la controparte, una Transazione o un accordo per risolvere la controversia che prevede a carico di Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS procede al rimborso delle ulteriori spese solo dopo aver verificato un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 5 - Esonero di Responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 6 - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro

Sia l'Assicurato sia DAS in caso di:

- conflitto d'interessi o
- di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni,

possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

Se l'Assicurato intende in alternativa agire in giudizio, l'azione civile deve essere preceduta dal tentativo di mediazione⁽³⁵⁾.

Cosa fare in caso di Sinistro Tutela Legale Forma Aiuto multe?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro Tutela Legale Forma Aiuto Multe

Per denunciare il Sinistro e ottenere le prestazioni previste, l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS

- raccoglie la richiesta (denuncia di Sinistro);
- indica i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve:

- **chiamare il numero verde 800 572 572**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, e
- fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 2 - Modalità di gestione delle prestazioni - Tutela Legale Forma Aiuto Multe

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

(35) D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

- a. l'Assicurato indica a DAS un legale di propria fiducia;
- b. se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS individua direttamente il legale;
- c. l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- d. se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.

DAS gestirà a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro Unico):

- a. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più assicurati;
- c. qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3 - Termini di liquidazione - Tutela Legale Forma Aiuto Multe

Generali Italia

- ricevuta la necessaria documentazione,
- verificata l'operatività della garanzia e
- valutate le spese sostenute dall'Assicurato,

entro 30 giorni

- paga direttamente o rimborsa le spese garantite, oppure
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Art. 4 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza - Tutela Legale Forma Aiuto Multe

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b. deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c. prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. **DAS, in ogni caso, non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte.**

Art. 5 - Esonero di Responsabilità - Tutela Legale Forma Aiuto Multe

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 6 - Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del Sinistro - Tutela Legale Forma Aiuto Multe

Sia l'Assicurato sia DAS in caso di

- conflitto d'interessi o

- di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

Se l'Assicurato intende in alternativa agire in giudizio, l'azione civile deve essere preceduta dal tentativo di mediazione⁽³⁶⁾.

(36) D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Capitolo 2 - Altre garanzie



Sezione 1 - Garanzia Incendio



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio, non doloso.

L'assicurazione è inoltre estesa:

- ai Dispositivi telematici forniti da Jeniot;
- nel caso di Veicolo adibito al trasporto di disabili, alla carrozzina presente sul Veicolo **con un massimo di € 1.000**.

Estensione gratuita Veicolo elettrico

Se il Veicolo è BEV, la garanzia è estesa al Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato, danneggiato durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo presso una colonnina di ricarica. Questa estensione - prevista per le garanzie Incendio, Furto & Rapina, Eventi Atmosferici, Grandine, Incendio Doloso, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici - è prestata **per un massimo di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo. Il massimale opera a prescindere dalla singola garanzia interessata dal Sinistro e anche se acquistate più garanzie tra quelle che prevedono l'estensione.**

Se ho un Veicolo BEV e ho acquistato sia la garanzia Incendio che un'altra garanzia (Furto & Rapina, Eventi Atmosferici, Grandine, Incendio Doloso, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici), potrò avere il rimborso delle spese per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione per più eventi di danno avvenuti nel corso dello stesso anno assicurativo?

No, l'estensione della garanzia è prestata per un solo evento di danno per anno assicurativo per un massimo di € 300, quale che sia la garanzia interessata e anche se acquistate più garanzie tra quelle che prevedono l'estensione.



Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio doloso di terzi;
- causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, oppure causati da fenomeno elettrico comunque causato che non ha provocato fiamma;
- causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Per i danni al Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato, utilizzato per la ricarica del Veicolo BEV assicurato, la garanzia è prestata **con uno Scoperto del 20%, con un minimo di € 30.**

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽³⁷⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 2 - Garanzia Furto & Rapina



Le garanzie operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di:

- Furto (totale, parziale o tentato);
- Rapina;
- danni al Veicolo, durante la circolazione dopo il Furto o la Rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada;

(37) Art. 9 del Codice della strada.

- danni da scasso: causati al Veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di Furto o di Rapina, riusciti o tentati, di cose non assicurate che si trovano nel Veicolo.

La garanzia è inoltre estesa senza costi aggiuntivi:

- ai Dispositivi telematici forniti da Jeniot;
- nel caso di Veicolo adibito al trasporto di disabili, alla carrozzina presente sul Veicolo, **con un massimo di € 1.000**;
- alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di Furto parziale o totale, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni
 - il Veicolo è stato ritrovato entro 60 giorni dal Furto;
 - il ladro è entrato nell'abitacolo.

In questo caso Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il lavaggio e l'igienizzazione del Veicolo **fino a un massimo di € 150 per Sinistro**, dietro presentazione di idonea documentazione.

Estensione gratuita Veicolo elettrico

Se il Veicolo è BEV, la garanzia è estesa al Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato, danneggiato o sottratto durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo presso una colonnina di ricarica. Questa estensione - prevista per le garanzie Incendio, Furto & Rapina, Eventi Atmosferici, Grandine, Incendio Doloso, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici - è prestata **per un massimo di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo. Il massimale opera a prescindere dalla singola garanzia interessata dal Sinistro e anche se acquistate più garanzie tra quelle che prevedono l'estensione.**

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva a Furto e Rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Per i danni al Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato, utilizzato per la ricarica del Veicolo BEV assicurato, la garanzia è prestata **con uno Scoperto del 20%, con un minimo di € 30.**

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;

- c. da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- d. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 3 - Garanzie: Eventi Atmosferici/Grandine/Terremoto



Ognuna delle garanzie opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

La garanzia Grandine può essere acquistata se presente la garanzia Eventi Atmosferici.

La garanzia Terremoto può essere acquistata se presente la garanzia Eventi Atmosferici.

– Garanzia Eventi Atmosferici.

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Inondazioni, Alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio.

Generali Italia, inoltre, indennizza i danni da Allagamento, non provocato da fenomeno atmosferico, fino a **un massimo Indennizzo di € 3.000 per Sinistro**.

– Garanzia Grandine.

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto della grandine.

– Garanzia Terremoto.

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di terremoto, **fino al massimale indicato in Polizza**.

Estensione gratuita Veicolo elettrico

Se il Veicolo è BEV, e solo per le garanzie Eventi Atmosferici e Grandine, la garanzia è estesa al Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato, danneggiato durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo presso una colonnina di ricarica. Questa estensione - prevista per le garanzie Incendio, Furto & Rapina, Eventi Atmosferici, Grandine, Incendio Doloso, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici - è prestata **per un massimo di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo. Il massimale opera a prescindere dalla singola garanzia interessata dal Sinistro e anche se acquistate più garanzie tra quelle che prevedono l'estensione.**

Se ho un Veicolo BEV e ho acquistato sia la garanzia Incendio che un'altra garanzia (Furto & Rapina, Eventi Atmosferici, Grandine, Incendio Doloso, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici), potrò avere il rimborso delle spese per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione per più eventi di danno avvenuti nel corso dello stesso anno assicurativo?

No, l'estensione della garanzia è prestata per un solo evento di danno per anno assicurativo per un massimo di € 300, quale che sia la garanzia interessata e anche se acquistate più garanzie tra quelle che prevedono l'estensione.



Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

- a. del Contraente o dell'Assicurato,
- e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave
- b. delle persone con loro Coabitanti,
- c. dei loro dipendenti,
- d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Per Eventi Atmosferici, la copertura non opera per i danni causati:

- dalla grandine;
- dal terremoto.

Per Grandine, la copertura non opera per i danni causati:

- dal terremoto;
- da eventi atmosferici diversi dalla grandine.

Per Terremoto, la copertura non opera per i danni causati:

- dalla grandine e
- da eventi atmosferici diversi dal terremoto.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Per Eventi Atmosferici e Grandine

Per i danni al Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato, utilizzato per la ricarica del Veicolo BEV assicurato, la garanzia è prestata **con uno Scoperto del 20%, con un minimo di € 30.**

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque infortunio, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Gli eventi che hanno causato il danno **devono essere riscontrabili in modo oggettivo nello stesso momento nella zona circostante il Veicolo assicurato.**

Sezione 4 - Garanzie: Incendio Doloso/Eventi Sociopolitici/Atti Vandalici



Ognuna delle garanzie opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

La garanzia Eventi Sociopolitici può essere acquistata se presente la garanzia Incendio Doloso.

La garanzia Atti Vandalici può essere acquistata se presenti le garanzie Incendio Doloso ed Eventi Sociopolitici.

- **Garanzia Incendio Doloso.**
Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio doloso.
- **Garanzia Eventi Sociopolitici.**
Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti, **diversi dall'Incendio doloso**, subiti dal Veicolo assicurato per effetto di eventi sociopolitici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio).
- **Garanzia Atti Vandalici.**
Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di atti di vandalismo e atti comunque dolosi, **diversi dall'Incendio doloso e non verificatisi per effetto di eventi sociopolitici.**

Estensione gratuita Veicolo elettrico

Se il Veicolo è BEV, la garanzia è estesa al Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato, danneggiato durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo presso una colonnina di ricarica. Questa estensione - prevista per le garanzie Incendio, Furto & Rapina, Eventi Atmosferici, Grandine, Incendio Doloso, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici - è prestata **per un massimo di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo. Il massimale opera a prescindere dalla singola garanzia interessata dal Sinistro e anche se acquistate più garanzie tra quelle che prevedono l'estensione.**

Se ho un Veicolo BEV e ho acquistato sia la garanzia Incendio che un'altra garanzia (Furto & Rapina, Eventi Atmosferici, Grandine, Incendio Doloso, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici), potrò avere il rimborso delle spese per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione per più eventi di danno avvenuti nel corso dello stesso anno assicurativo?

No, l'estensione della garanzia è prestata per un solo evento di danno per anno assicurativo per un massimo di € 300, quale che sia la garanzia interessata e anche se acquistate più garanzie tra quelle che prevedono l'estensione.



Colpa grave

Per Eventi Sociopolitici e per Atti Vandalici, l'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

- a. del Contraente o dell'Assicurato,
- e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave
- b. delle persone con loro Coabitanti,
- c. dei loro dipendenti,
- d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Per Incendio Doloso, non sono assicurati i danni causati:

- da circolazione;
- per effetto di eventi sociopolitici, ossia eventi riconducibili a manifestazioni violente, scioperi, tumulti, sommosse popolari o atti terroristici;

Per Eventi Sociopolitici, non sono assicurati i danni causati:

- da circolazione;
- da Incendio doloso.

Per Atti Vandalici, non sono assicurati i danni causati:

- da circolazione;
- da Incendio doloso;
- per effetto di eventi sociopolitici.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Per i danni al Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato, utilizzato per la ricarica del Veicolo BEV assicurato, la garanzia è prestata **con uno Scoperto del 20%, con un minimo di € 30.**

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque infortunio, controllato o meno;
- c. da inondazioni, alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- d. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Per Eventi Sociopolitici:

non sono assicurati i danni subiti dal Veicolo assicurato per effetto di eventi sociopolitici se tali eventi non sono oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il Veicolo assicurato.

Sezione 5 - Garanzia Cristalli



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto) del Veicolo assicurato, in conseguenza della loro rottura.

Massimale

La garanzia è prestata **fino a raggiungere il valore riportato in Polizza per ogni Sinistro e per anno assicurativo**, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Se la riparazione non avviene presso un centro cristalli convenzionato con Generali Italia si applica il massimale ridotto indicato in Polizza.

Centri cristalli convenzionati con Generali Italia

In caso di Sinistro l'Assicurato può:

- rivolgersi direttamente a un centro convenzionato con Generali Italia dedicato ai cristalli oppure
- contattare il centro servizi al numero verde n. 800 572 572 oppure al link www.cattolica.it/servizi-cristalli/ e provvedere alla riparazione del danno presso il centro cristalli convenzionato che gli viene indicato.



Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

- a. del Contraente o dell'Assicurato,
- e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave
- b. delle persone con loro Coabitanti,
- c. dei loro dipendenti,
- d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati:

- i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
- le rigature e le segnature dei cristalli;
- i danni ad altre parti del Veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;
- i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- i danni alla fanaleria in genere.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

La garanzia è **prestata con deduzione di una Franchigia fissa indicata in Polizza.**

Se la riparazione avviene presso un centro cristalli convenzionato con Generali Italia, la garanzia è prestata senza applicazione della Franchigia.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque infortunio, controllato o meno;
- da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽³⁸⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sezione 6 - Garanzia Kasko



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di:

- collisione con altro veicolo, persone, animali;
- caduta di oggetti e materiali;
- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada;

avvenuti durante la circolazione anche nelle Aree private, compresa la fermata e la sosta.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

- del Contraente o dell'Assicurato,
- e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave
- delle persone con loro Coabitanti,
 - dei loro dipendenti,
 - delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

(38) Art. 9 del Codice della strada.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- f. da materiali o animali trasportati sul Veicolo;
- g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- h. durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽³⁹⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali;
- j. in conseguenza a Furto o Rapina;
- k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- l. quando il veicolo è guidato da persona
 - in stato di Ebbrezza o dopo che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - alla quale è stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche;salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di Rivalsa";
- m. durante le operazioni di carico e scarico;
- n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 7 - Garanzia Animali Selvatici o Randagi



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di urto o collisione con Animali selvatici o randagi.

La garanzia **opera solo se l'Assicurato**, in caso di Sinistro, **richiede l'intervento immediato dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e fornisce a Generali Italia il relativo verbale.**

Massimale

La garanzia è prestata **fino a un massimale di € 3.000.**

(39) Art. 9 del Codice della strada.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia di € 200.**

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;

c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;

d. da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;

e. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;

f. da materiali o animali trasportati sul Veicolo;

g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;

h. durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽⁴⁰⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali;

j. in conseguenza a Furto o Rapina;

k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;

l. quando il Veicolo è guidato da persona

– in stato di Ebbrezza o dopo che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;

– alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli Artt. 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche;

salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di Rivalsa";

m. durante le operazioni di carico e scarico;

n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

(40) Art. 9 del Codice della strada.



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati dal Veicolo assicurato in conseguenza di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

- a cose di terzi se la garanzia R.C.A. obbligatoria non è operante in quanto sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo, dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing.

Massimale

La garanzia è prestata **fino a un massimo di € 300.000 per Sinistro e anno assicurativo.**

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- subiti dal Veicolo assicurato;
- causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, oppure causati da fenomeno elettrico comunque causato che non ha provocato fiamma;
- causati da Incendio doloso di terzi;
- causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽⁴¹⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- a persone e cose trasportate.

(41) Art. 9 del Codice della strada.



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

La garanzia Zero Imprevisti comprende tutte le prestazioni di seguito descritte.

Contenuto delle singole prestazioni

1. Perdita delle chiavi del veicolo

Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- apertura delle portiere;
- sostituzione delle serrature e del blocchetto di accensione con altri dello stesso tipo;
- sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere e per l'accensione del Veicolo.

La prestazione opera in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo.**

2. Richiesta documenti

La prestazione opera a seguito di Furto totale del Veicolo. L'Assicurato può rivolgersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso deve:

- chiamare il numero verde 800 572 572;
- comunicare la targa del Veicolo;
- inviare l'originale della denuncia di Furto rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione dell'assistenza.

L'Assicurato deve fornire in modo integrale quanto richiesto. I relativi costi sono a carico di Generali Italia.

In seguito, la Struttura Organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'Assicurato.

3. Tassa di proprietà

Generali Italia indennizza all'Assicurato la quota della tassa di proprietà se il Sinistro determina un Danno totale al Veicolo assicurato⁽⁴²⁾.

L'Indennizzo si calcola sul periodo che va **dal giorno successivo al Sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.**

4. Spese di recupero e custodia

Generali Italia rimborsa, in caso di Sinistro indennizzabile come da contratto, le spese sostenute dall'Assicurato per:

- recupero;
- traino;
- custodia del Veicolo assicurato;

disposti dalle competenti Autorità.

(42) Vedi Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 12.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo.**

5. Spese di immatricolazione

Generali Italia in caso di:

- a. Sinistro indennizzabile **che causa un Danno totale del Veicolo assicurato⁽⁴³⁾**, indennizza all'Assicurato le spese di immatricolazione sostenute per acquistare un nuovo veicolo;
- b. **distruzione, Furto o smarrimento della targa**, rimborsa le spese documentate dall'Assicurato per sostituirla nei limiti dell'importo indicato.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo.**

6. Duplicazione patente di guida

Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato della patente di guida in caso di:

- Incendio o Furto del Veicolo assicurato;
- Incidente stradale che comporta anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo.**

7. Sequestro penale

Generali Italia indennizza le spese di dissequestro in caso di sequestro penale. Il sequestro penale deve essere disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente stradale avvenuti durante il periodo di validità della Polizza.

Massimale

Generali Italia indennizza le spese di dissequestro nella misura stabilita di **€ 25 per ciascun giorno di forzata sosta del Veicolo, con il massimo di 30 giorni.**

Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme Comuni a tutte le garanzie Art. 6 - Estensione territoriale - **questa prestazione può essere fornita solo in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.**

8. Garanzia bagaglio

Generali Italia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di:

- Incendio

oppure

- Incidente stradale

che comportano la distruzione totale del Veicolo assicurato⁽⁴⁴⁾.

L'assicurazione è valida solo per

- quanto di proprietà dell'Assicurato, del conducente e dei trasportati (come indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio), e
- gli indumenti indossati dagli stessi.

(43) Vedi Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 12

(44) Vedi Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 12.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo.**

9. Spese sostituzione serratura e chiavi dell'abitazione

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per sostituire la serratura dell'abitazione, in cui il Contraente di Polizza ha la Residenza, se le chiavi sono state sottratte a seguito di Furto e Rapina del Veicolo assicurato in Polizza.

Generali Italia rimborsa le spese **solo in presenza di regolare denuncia alle Autorità pubbliche e dietro presentazione di fattura.**

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo.**

10. Danni indiretti

Generali Italia paga all'Assicurato una diaria giornaliera se il Veicolo è inutilizzabile a seguito di:

- Incendio con distruzione totale del Veicolo;
- Furto e Rapina senza ritrovamento.

Massimale

Generali Italia indennizza l'Assicurato:

- con **l'importo giornaliero di € 11, per un massimo 30 giorni per ogni anno assicurativo;**
- il conteggio dei giorni parte dalle ore 24 del giorno della denuncia a Generali Italia e termina il giorno antecedente l'eventuale sostituzione o riattivazione del contratto.

Colpa Grave

Per tutte le prestazioni l'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;

c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;

d. da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;

e. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽⁴⁵⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Per la prestazione Sequestro penale, Generali Italia indennizza i danni solo in presenza di una procedura instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia.

Per la prestazione Garanzia bagaglio: non sono assicurati i danni ai gioielli e agli oggetti di metallo prezioso, agli apparecchi fotografici e relativi accessori, agli apparecchi radio, ottici e simili, ai telefoni cellulari, ai tablet e ai computer. Sono inoltre esclusi dalla garanzia il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, gli oggetti di particolare valore artistico e d'artigianato.

Se mi rubano le chiavi di casa, a seguito di Furto del Veicolo ho diritto al rimborso delle spese derivanti dalla sostituzione della serratura?

Si, il rimborso è previsto fino a € 300.



Sezione 10 - Garanzia Merci e Attrezzature trasportate



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Merci e dalle Attrezzature che l'Assicurato trasporta sul Veicolo per conto proprio per effetto di:

- Incendio, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- ribaltamento del Veicolo, caduta in acqua e precipizi; uscite accidentali dalla sede stradale tali da non consentire il rientro sulla sede stradale in autonomia;
- collisione contro altri veicoli, urto del Veicolo (**e non quindi del solo carico**) contro corpi mobili o fissi con esclusione di cordonature di marciapiedi, solo se tale evento lascia tracce evidenti e constatabili sul Veicolo stesso;
- Furto e Rapina subiti a seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra elencati.

L'assicurazione vale anche durante le operazioni di carico e scarico avvenute con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici. Per carico si intende l'operazione di sollevamento della merce da terra in prossimità del Veicolo per deporla sullo stesso e per scarico l'operazione inversa.

Massimale

Per gli eventi sopra elencati Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di:**

- **€ 5.000 per Sinistro** per le Merci;
- **€ 2.500 per Sinistro** per le Attrezzature.

L'assicurazione è inoltre estesa ai danni materiali e diretti subiti dalle Merci e dalle Attrezzature che l'Assicurato trasporta sul Veicolo per conto proprio per effetto di:

- terremoto, Alluvione, Inondazione, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane di terra e di pietre, valanghe, caduta casuale di altri corpi sulla strada, voragini, rottura di ponti, sprofondamento di strade e Furto e Rapina a seguito di tali eventi;
- bagnamento da acqua dolce e di mare;
- scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti, disordini civili, atti vandalici e danneggiamenti dolosi compiuti individualmente o in associazione (compresi quelli di terrorismo e sabotaggio) anche se perpetrati a scopi politici o ideologici;
- Furto e Rapina (Furto del veicolo con la Merce a bordo o della Merce con effrazione dei mezzi di chiusura del Veicolo).

(45) Art. 9 del Codice della strada.

Massimale

Per gli eventi sopra elencati Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di:**

- € 2.000 per Sinistro per le Merci;
- € 1.000 per Sinistro per le Attrezzature.

Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie, Art. 6 - Estensione territoriale -, la garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito dell'Unione Europea inclusi Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nonché per le traversate marittime fra porti dei territori sopra menzionati effettuati a mezzo Navi Traghetto e/o RO/RO.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti, d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati:

- da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
- da infedeltà degli addetti personale dipendente dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- da violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- da impedimento o interruzione del viaggio;
- da fatto dell'Assicurato o dei suoi dipendenti oppure;
- da arresto di funzionamento del Veicolo o per Guasto di qualsiasi organo del medesimo;
- da combustione spontanea delle cose assicurate;
- da vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate;
- da calo naturale, difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;

Inoltre, non sono assicurati i danni:

- ai valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte o d'antichità;
- alle Merci usate o già danneggiate salvo quelle che sono oggetto di riparazione;
- estetici che non pregiudicano il funzionamento del bene;
- agli animali vivi;
- alle Merci pericolose.

Relativamente a Furto o Rapina, **non sono assicurati i danni** ai farmaci, alle prescrizioni mediche fustellate e tabacchi, ai gioielli e agli oggetti di metallo prezioso, agli apparecchi fotografici e relativi accessori, agli apparecchi radio, ottici e simili, ai telefoni cellulari, ai tablet e ai computer. Sono inoltre esclusi dalla garanzia il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, gli oggetti di particolare valore artistico e d'artigianato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano in caso di:

- Veicolo con un carico che supera di oltre il 15% la portata utile indicata nella carta di circolazione o nel Documento Unico (DU);
- Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza, dopo che ha assunto sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli Artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche;
- danni causati da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impiegano la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione oppure sviluppano radioattività;
- danni causati da ostilità, fatti, atti ed operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra, mine, bombe o altri ordigni di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- danni causati da cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini; atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
- danni causati da atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentano di usurpare pubblici poteri.

Sezione 11 - Garanzia Assistenza



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Premessa

Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall'Italia 800 572 572 e numero dall'estero +39 02 58 240 565.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

È prestata assistenza all'Assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

Ogni singola prestazione qui descritta può essere erogata fino a un massimo di 3 volte per anno assicurativo, a eccezione della prestazione Depannage - officina mobile in Italia per foratura pneumatici, che può essere erogata fino a un massimo di 2 volte per anno assicurativo.

In base alle caratteristiche del Veicolo assicurato, la garanzia è prestata in una delle forme e con le relative prestazioni sotto riportate:

Forme di Assistenza	Caratteristiche del Veicolo
Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri	per autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali
Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici	per autocarri BEV di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali
Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti	per autocarri di peso superiore a 35 quintali e fino a 60 quintali
Assistenza Veicoli Commerciali Over	per autocarri di peso superiore a 60 quintali e fino a 440 quintali adibiti al trasporto in conto proprio e al trasporto conto terzi
Assistenza Rimorchi	per i rimorchi

Prestazioni comprese nella garanzia Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri e Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici

- Depannage - officina mobile in Italia;
- Depannage - officina mobile in Italia per foratura pneumatici;
- Soccorso stradale;
- Recupero del Veicolo fuori strada;
- Supporto nella compilazione del modello C.A.I.;
- Furgone in sostituzione;
- Viaggio per il recupero del Veicolo;
- Invio dei pezzi di ricambio all'estero;
- Rimpatrio del Veicolo dall'estero;
- Viaggio dell'autista per il recupero del Veicolo all'estero;
- Consulenza medica;
- Supporto psicologico;
- Job Coaching;
- Viaggio di un familiare;
- Rimpatrio sanitario dall'estero;
- Rientro alla Residenza dell'Assicurato;
- Trasporto in autoambulanza in Italia;
- Spese d'albergo;
- Anticipo di denaro per spese di prima necessità;
- Rimpatrio salma dall'estero;
- Interprete a disposizione;
- Segnalazione medicinali urgenti.

Prestazioni comprese nella garanzia Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti e Assistenza Veicoli Commerciali Over

- Depannage - officina mobile in Italia;
- Depannage - officina mobile in Italia per foratura pneumatici;
- Soccorso stradale;
- Recupero del Veicolo fuori strada;
- Supporto nella compilazione del modello C.A.I.;
- Viaggio per il recupero del Veicolo;
- Invio dei pezzi di ricambio all'estero;
- Rimpatrio del Veicolo dall'estero;
- Viaggio dell'autista per il recupero del Veicolo all'estero;
- Consulenza medica;
- Supporto psicologico;
- Job Coaching;
- Viaggio di un familiare;
- Rimpatrio sanitario dall'estero;
- Rientro alla Residenza dell'Assicurato;
- Trasporto in autoambulanza in Italia;
- Spese d'albergo;
- Anticipo di denaro per spese di prima necessità;
- Rimpatrio salma dall'estero;
- Interprete a disposizione;

- Anticipo di denaro per la cauzione penale;
- Anticipo di denaro per spese legali;
- Segnalazione medicinali urgenti.

Prestazioni comprese nella garanzia Assistenza Rimorchi

- Depannage - officina mobile in Italia;
- Depannage - officina mobile in Italia per foratura pneumatici;
- Soccorso Stradale;

Prestazioni al Veicolo

1. Depannage - officina mobile in Italia

Se il Sinistro avviene in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e il Veicolo non funziona per:

- Incendio;
- Guasto;
- Incidente stradale;
- batteria scarica, **solo per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici**

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per l'invio di un mezzo di soccorso.

Se il tipo di riparazione lo permette viene fatta sul posto altrimenti il mezzo di soccorso traina il Veicolo come è descritto nella prestazione Soccorso stradale.

Se il Veicolo elettrico BEV non funziona a causa della batteria scarica, se possibile, la ricarica viene fatta sul posto altrimenti il mezzo di soccorso porta il Veicolo come previsto dalla prestazione Soccorso stradale.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese della manodopera del Depannage:

- **fino a un massimo di € 600 per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri e per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici;
- **fino a un massimo di € 1.000 per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti, per Assistenza Veicoli Commerciali Over e per Assistenza Rimorchio.

2. Depannage - officina mobile in Italia per foratura pneumatici

La prestazione qui descritta può essere erogata fino a un massimo di 2 volte per anno assicurativo

Se il Sinistro avviene in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e il Veicolo non funziona per:

- foratura di uno degli pneumatici o
- taglio dello stesso,

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per l'invio di un mezzo di soccorso.

Se la sostituzione della ruota danneggiata con quella di scorta in dotazione del Veicolo può essere fatta sul posto, il tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa provvede, altrimenti il mezzo di soccorso traina il Veicolo come previsto dalla prestazione Soccorso stradale.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di manodopera del Depannage:

- **fino a un massimo di € 320 per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri e per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici;
- **fino a un massimo di € 700 per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti, per Assistenza Veicoli Commerciali Over e per Assistenza Rimorchio.

3. Soccorso stradale

Se il Veicolo non funziona per:

- Incendio;
- Guasto;
- Incidente stradale;
- batteria scarica, **solo per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici**

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per l'invio di un mezzo di soccorso. Il mezzo di soccorso traina il Veicolo:

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice
- o
- dove indica l'Assicurato.

Per Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti, Assistenza Veicoli Commerciali Over e Assistenza Rimorchio, se il traino presso il punto indicato dall'Assicurato comporta un costo maggiore rispetto al traino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, tale differenza resta a carico dell'Assicurato.

Si precisa che la Struttura Organizzativa potrebbe:

- concludere il traino alla destinazione finale in un momento successivo all'attivazione dell'intervento di Soccorso stradale;
- richiedere l'eventuale trasferimento della merce trasportata, prima di effettuare il traino;
- richiedere lo sgancio del rimorchio dalla motrice.

Si precisa, inoltre, che la Struttura Organizzativa e il mezzo di soccorso non si assumono la responsabilità di ogni eventuale danno alla merce trasportata.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del soccorso stradale:

- **fino a un massimo di 150 Km tra andata e ritorno dal luogo di fermo del Veicolo** per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri e per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici;
- **fino a un massimo di € 3.000 per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti;
- **fino a un massimo di € 6.000 per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Over e per Assistenza Rimorchio.

Se il **Sinistro** avviene in **aree adibite a cantiere**, il **massimale si intende ridotto a € 750** per Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti e per Assistenza Veicoli Commerciali Over.

Se il **Guasto** avviene quando sono trascorsi **più di 14 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, il **massimale si intende ridotto a € 3.000 per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Over.

4. Recupero del Veicolo fuori strada

Se a seguito di:

- Incendio;
- Guasto;
- Incidente stradale;

il Veicolo esce di strada e non funziona più, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa che manda sul posto un mezzo di soccorso per riportare il Veicolo su strada.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per il recupero del Veicolo sul posto:

- **fino a un massimo di € 3.000 per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri e per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici;

- **fino a un massimo di € 9.000 per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti e per Assistenza Veicoli Commerciali Over.

5. Supporto nella compilazione del modello C.A.I.

Se a seguito di un Incidente stradale l'Assicurato ha bisogno di un aiuto, contatta la Struttura Organizzativa, disponibile 24 ore su 24, che fornisce all'Assicurato l'aiuto di cui ha bisogno per:

- la compilazione del modello C.A.I. se l'Incidente stradale è avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano;
- conoscere i recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- ricevere informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato);
- ricevere consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per Incidenti stradali avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

Se la richiesta necessita di un approfondimento o consiste in una consulenza legale, la Struttura Organizzativa fornisce la risposta il primo giorno feriale successivo al contatto dalle ore 09.00 alle 18.00.

6. Furgone in sostituzione

Se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato e:

il Veicolo non funziona a seguito di:

- Incendio;
- Guasto;
- Incidente stradale;

e per la riparazione ci vogliono **almeno 8 ore di manodopera** certificate dall'officina meccanica con riferimento ai tempi di lavorazione della casa costruttrice, l'Assicurato contatta la Struttura per avere assistenza.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione, a seconda della massa indicata in Polizza per il Veicolo assicurato:

- **un autocarro di pari peso o**, se non disponibile, **un'autovettura di cilindrata non inferiore a 1.600 c.c.**, se il **Veicolo assicurato** è un **autocarro con peso a pieno carico fino a 15 quintali**;
- **un autocarro di pari peso o**, se non disponibile, l'Assicurato **può scegliere tra un'autovettura sostitutiva o una diaria di € 100**, se il **Veicolo assicurato** è un **autocarro con peso a pieno carico superiore a 15 quintali e non superiore ai 35 quintali**.

Per il veicolo in sostituzione l'Assicurato **deve avere almeno 21 anni compiuti e deve fornire al centro di noleggio:**

- **patente di guida valida e in originale;**
- **carta di credito (non prepagata) come cauzione.**

L'Assicurato può ritirare il veicolo in uno dei centri di noleggio indicati dalla Struttura Organizzativa e secondo le modalità e gli orari degli stessi.

Massimale

Generali Italia

- **tiene a proprio carico i costi per il noleggio del veicolo, a chilometraggio illimitato**, fino al termine della riparazione **per un massimo di 7 giorni consecutivi**;
- **paga la diaria**, se non è disponibile un autocarro dalle caratteristiche descritte, fino a quando non viene messo a disposizione un autocarro sostitutivo e comunque fino al termine della riparazione **con il limite massimo complessivo di 7 giorni consecutivi**.

Se il Veicolo rimane immobilizzato di sabato, domenica o in giorni festivi, Generali Italia tiene a proprio carico i costi del noleggio del veicolo, o della diaria, fino al primo giorno lavorativo successivo. Il massimale complessivo **non può comunque superare i 7 giorni consecutivi**.

7. Viaggio per il recupero del Veicolo

Se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato e il Veicolo:

- viene riparato sul posto dell'immobilizzo per Guasto o Incidente stradale;
- viene ritrovato dopo Furto o Rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo;
- viene ritrovato dopo Incendio;

oppure

- Se l'Assicurato si trova in Italia ma non è in condizione di guidare il Veicolo per una Malattia o per un Infortunio o a seguito del ritiro della patente,

l'Assicurato contatta la Struttura per avere assistenza. La Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato, o a persona con lui Coabitante, un biglietto:

- ferroviario di prima classe o
- aereo di classe economica,

per permettergli di recuperare il Veicolo.

Questo biglietto è solo di andata.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto fino a un massimo di € 250 per Sinistro.

8. Invio dei pezzi di ricambio all'estero

Se il Sinistro avviene all'estero e il Veicolo non funziona per:

- Guasto o
- Incidente stradale

e i pezzi di ricambio indispensabili per il suo funzionamento e necessari per la riparazione non sono disponibili sul posto, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per avere assistenza. Se la Struttura Organizzativa riesce a trovare i pezzi di ricambio nei concessionari ufficiali in Italia, li invia sul posto. La Struttura Organizzativa fa questo con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme locali sul trasporto delle Merci e sui pezzi di ricambio.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per la ricerca e la spedizione dei pezzi di ricambio:

- **fino a un massimo di € 400 per anno assicurativo** per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri e per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici;
- **fino a un massimo di € 600 per anno assicurativo** per Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti e per Assistenza Veicoli Commerciali Over.

9. Rimpatrio del Veicolo dall'estero

Se il Sinistro avviene all'estero e il Veicolo non funziona per:

- Incendio;
- Guasto;
- Incidente stradale;

e **per farlo riparare** l'officina meccanica dichiara che ci vogliono **più di 8 giorni lavorativi** (si escludono dal conteggio i giorni di fermo necessari per il reperimento dei pezzi di ricambio) l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per avere assistenza. La Struttura Organizzativa contatta l'officina incaricata della riparazione e trasporta il Veicolo dal luogo di giacenza al luogo indicato dall'Assicurato in Italia.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di trasporto del Veicolo e di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa:

- **fino a un importo massimo di € 1.500 per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri e per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici;
- **fino a un importo massimo di € 4.000 per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti e per Assistenza Veicoli Commerciali Over;

oppure

- se il Valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro è inferiore al costo previsto per il suo trasporto in Italia, le spese **fino a un importo massimo corrispondente al Valore commerciale del relitto dopo il Sinistro** e comunque **non superiore a € 500**.

10. Viaggio dell'autista per il recupero del Veicolo all'estero

Questa prestazione viene data se l'Assicurato si trova all'estero e non è in condizione di guidare il Veicolo:

- per le Lesioni subite a seguito di un Infortunio da Incidente stradale accaduto con il Veicolo, o
- per una Malattia.

L'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per chiedere assistenza.

La Struttura Organizzativa ricerca e incarica un'autista e gli mette a disposizione un biglietto:

- ferroviario in prima classe

oppure

- aereo in classe economica

per recuperare il Veicolo e ricondurlo presso la Residenza dell'Assicurato.

Questo biglietto è solo di andata.

La prestazione viene fornita **solo se il Veicolo è in buono stato**, funzionante e non presenta anomalie in contrasto con il Codice della strada.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del biglietto dell'autista in sostituzione **fino a un massimo di € 200 per Sinistro**.

Prestazioni alla persona

11. Consulenza medica

Se, a seguito di Incidente stradale, l'Assicurato ha bisogno di una consulenza medica può contattare la Struttura Organizzativa. Il Personale medico usa le informazioni raccolte per fornirgliela.

Questa prestazione può essere chiesta 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Attenzione!

La consulenza medica non è una diagnosi e non è una prestazione in emergenza.
In caso di emergenza chiamare il numero unico per le emergenze 112.



12. Supporto psicologico

Se a seguito di Incidente stradale l'Assicurato necessita di un supporto psicologico, contatta la Struttura Organizzativa che provvede direttamente, o attraverso il medico curante dell'Assicurato, a segnalare uno psicologo.

L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dello psicologo fino a un massimo di 6 sedute.

13. Job Coaching

Questa prestazione viene data se l'Infortunio o la perdita di lavoro si verificano nel corso dell'anno assicurativo.

Se, a seguito di un Infortunio che causa Lesioni fisiche che comportano un'Invalidità Permanente totale, l'Assicurato non può più svolgere la propria attività lavorativa, contatta la Struttura Organizzativa.

Questa prestazione viene data **se l'Infortunio o la perdita di lavoro si verificano nel corso dell'anno assicurativo.**

La Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un coach esperto in consulenza in ambito lavorativo che organizzerà sessioni individuali.

Oggetto delle sessioni saranno le seguenti tematiche:

ANALISI

- Presentazione del percorso
- Analisi persona e profilo professionale
- Bilancio competenze
- Orientamento e ridefinizione obiettivo professionale

PREPARAZIONE

- Confronto con il mercato
- Definizione gap da colmare
- Definizione degli strumenti di self-marketing
- Individuazione canali di contatto

CAMPAGNA DI RICERCA

- Analisi opportunità
- Preparazione ai colloqui

FOLLOW UP

- Monitoraggio delle attività intraprese
- Individuazione azioni di miglioramento

Massimali

Generali Italia tiene a proprio carico il costo fino a un massimo di 8 sessioni della durata di un'ora ciascuna e per un percorso della durata di massimo 6 mesi dalla data di attivazione della Struttura Organizzativa.

14. Viaggio di un familiare

Se l'Assicurato, a seguito di un Incidente stradale accaduto all'estero con il Veicolo, viene ricoverato in un Istituto di cura e non è trasferibile prima di 5 giorni, contatta la Struttura Organizzativa che fornisce a un familiare con lui Coabitante e residente in Italia, un biglietto:

- ferroviario in prima classe

oppure

- aereo in classe economica,

di andata e ritorno, per permettergli di raggiungere l'Assicurato in Istituto di cura.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del biglietto di andata e ritorno.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del biglietto del familiare fino a un massimo di € 350 per Sinistro.

15. Rimpatrio sanitario dall'estero

Questa prestazione viene data se, per un Infortunio a seguito di Incidente stradale accaduto all'estero con il Veicolo, il personale medico della Struttura Organizzativa e quello del posto, decidono che è necessario il rientro sanitario dell'Assicurato.

Il rientro sanitario viene fatto:

- in un Istituto di cura attrezzato del luogo più vicino alla Residenza dell'Assicurato in Italia,
- oppure
- alla Residenza dell'Assicurato.

La Struttura Organizzativa organizza il rientro sanitario nei tempi e coi mezzi più adatti alla situazione.

I Mezzi di trasporto sono:

- l'aereo sanitario quando disponibile e solo dall'Europa;
- l'aereo di linea in classe economica, anche con posto per una barella, se necessario;
- il treno prima classe e, se necessario, con vagone letto;
- l'autoambulanza.

La Struttura Organizzativa fornisce l'assistenza medica/infermieristica durante il viaggio di rientro, se il suo personale medico la ritiene necessaria.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del rientro sanitario e dell'eventuale assistenza infermieristica durante il trasporto.

Generali Italia può chiedere all'Assicurato il biglietto del viaggio di ritorno non utilizzato.

16. Rientro alla Residenza dell'Assicurato

Se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato e il Veicolo non funziona a seguito di

- Incendio;
- Guasto;
- Incidente stradale;

e per farlo riparare l'officina meccanica dichiara che ci vogliono

- almeno 36 ore, in Italia,
- almeno 4 giorni all'estero,

l'Assicurato contatta la Struttura per avere assistenza. La Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato e all'eventuale secondo autista:

- un biglietto aereo di classe economica o del treno in prima classe;

oppure

- solo se il Sinistro **si verifica in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano**, un veicolo uso privato senza autista di cilindrata pari a 1200 c.c., per il tempo necessario al rientro alla Residenza dell'Assicurato.

Per il veicolo in sostituzione l'Assicurato **deve avere almeno 21 anni compiuti e deve fornire al centro di noleggio:**

- **patente di guida valida e in originale;**
- **carta di credito (non prepagata) come cauzione.**

L'Assicurato può ritirare il veicolo in uno dei centri di noleggio indicati dalla Struttura Organizzativa e secondo le modalità e gli orari degli stessi.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico

- **il costo dei biglietti fino a un massimo di**
 - **€ 250 complessivi per Sinistro se il rientro avviene dall'Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano,**
 - **€ 500 complessivi per Sinistro se il rientro avviene dall'Estero;**
- **il costo del noleggio del veicolo per un massimo di**
 - **2 giorni per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri e per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici;
 - **3 giorni per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti e per Assistenza Veicoli Commerciali Over.

17. Trasporto in autoambulanza in Italia

Se per un Incidente stradale in Italia con il Veicolo, l'Assicurato o l'eventuale secondo autista hanno bisogno di un trasporto in autoambulanza, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa.

L'Assicurato può chiedere questa prestazione **solo**:

- **dopo il Ricovero di primo soccorso;**
- **se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato.**

In questo caso, la Struttura Organizzativa manda all'Assicurato l'autoambulanza.

18. Spese d'albergo

Se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato e:

il Veicolo non funziona a seguito di

- Incendio;
- Guasto;
- Incidente stradale;

e per farlo riparare l'Assicurato deve fermarsi una o più notti prima di rientrare o proseguire il viaggio, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per avere assistenza. La Struttura Organizzativa prenota per l'Assicurato, e per l'eventuale secondo autista, un albergo.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di albergo per la camera e la prima colazione:

- **al massimo per 3 notti fino a un massimo di € 250 per Sinistro**, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte nel Sinistro per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri e per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici;
- **al massimo per 3 notti fino a un massimo di € 300 per Sinistro**, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte nel Sinistro per Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti e per Assistenza Veicoli Commerciali Over.

19. Anticipo di denaro per spese di prima necessità

Se il Sinistro avviene all'estero e il Veicolo non funziona per:

- Incendio;
- Guasto;
- Incidente stradale;

e l'Assicurato non riesce a pagare direttamente e immediatamente il costo della riparazione del Veicolo, contatta la Struttura Organizzativa che anticipa il costo della riparazione.

Massimale

Generali Italia per mezzo della Struttura Organizzativa, anticipa il costo della riparazione fino a un massimo di € 3.000 complessivi per Sinistro.

20. Rimpatrio salma dall'estero

In caso di **decesso dell'Assicurato**, o del secondo autista, **per Incidente stradale con il Veicolo all'estero**, la Struttura Organizzativa adempie a tutte le formalità sul luogo del decesso e organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del rimpatrio della salma:

- **fino a un massimo di € 6.000 per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri e per Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri elettrici;
- **fino a un massimo di € 10.000 per Sinistro** per Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti e per Assistenza Veicoli Commerciali Over.

21. Interprete a disposizione

Se a seguito di

- Incendio;
- Guasto;
- Incidente stradale;

accaduti all'estero nel quale è coinvolto il Veicolo, l'Assicurato viene:

- fermato;
- arrestato;
- minacciato di arresto;

e non riesce a comunicare perché non conosce la lingua del posto, contatta la Struttura Organizzativa che mette a disposizione dell'Assicurato un interprete.

Massimale

Generali Italia per mezzo della Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo dell'interprete per i colloqui con le autorità locali fino a un massimo di 8 ore lavorative.

22. Anticipo di denaro per la cauzione penale

Se per un Incidente stradale all'estero nel quale è coinvolto il Veicolo, l'Assicurato viene:

- fermato;
- arrestato;
- minacciato di arresto;

e non riesce a pagare direttamente e immediatamente la cauzione penale fissata dalle Autorità locali, contatta la Struttura Organizzativa che anticipa l'importo della cauzione penale.

Quando l'Assicurato chiede la prestazione deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della richiesta.

Massimale

Generali Italia, per mezzo della Struttura Organizzativa, anticipa l'importo della cauzione penale fino a un massimo di € 5.000 per Sinistro.

23. Anticipo di denaro per spese legali

Se per un Incidente stradale all'estero nel quale è coinvolto il Veicolo, l'Assicurato viene:

- fermato;
- arrestato;
- minacciato di arresto;

e non riesce a pagare immediatamente e direttamente l'avvocato, contatta la Struttura Organizzativa che anticipa l'importo delle spese legali.

Quando l'Assicurato chiede la prestazione deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della richiesta.

Massimale

Generali Italia, per mezzo della Struttura Organizzativa, anticipa l'onorario dell'avvocato fino a un massimo di € 1.000 per Sinistro.

24. Segnalazione medicinali urgenti

Questa prestazione viene data se, a seguito di Malattia o Infortunio dell'Assicurato accaduto all'estero, il personale medico decide che per le cure sono necessari dei medicinali regolarmente registrati in Italia irreperibili sul posto. L'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per chiedere assistenza.

La Struttura Organizzativa verifica se esistono medicinali corrispondenti reperibili sul posto e li segnala.

Colpa grave

Per tutte le prestazioni e le estensioni descritte nell'Art. 1 - Che cosa è assicurato? - della presente sezione, viene prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sono determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Tablelle riassuntive dei massimali delle Prestazioni di Assistenza

PRESTAZIONI AL VEICOLO	Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri e Leggeri elettrici	Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti	Assistenza Veicoli Commerciali Over	Assistenza Rimorchi
Depannage - officina mobile in Italia	€ 600 per Sinistro	€ 1.000 per Sinistro	€ 1.000 per Sinistro	€ 1.000 per Sinistro
Depannage - officina mobile in Italia per foratura pneumatici	€ 320 per Sinistro	€ 700 per Sinistro	€ 700 per Sinistro	€ 700 per Sinistro
Soccorso stradale	150 Km A/R	€ 3.000 per Sinistro - se in cantiere €750 per Sinistro	€ 6.000 per Sinistro - se in cantiere €750 per Sinistro - Guasto su Veicolo immatricolato da oltre 14 anni €3.000 per Sinistro	€ 6.000 per Sinistro
Recupero del Veicolo fuori strada	€ 3.000 per Sinistro	€ 9.000 per Sinistro	€ 9.000 per Sinistro	Non prevista
Supporto nella compilazione del modello C.A.I.	Attivo 24 ore su 24	Attivo 24 ore su 24	Attivo 24 ore su 24	Non prevista
Furgone in sostituzione	Noleggio o diaria per 7 giorni consecutivi	Non prevista	Non prevista	Non prevista
Viaggio per il recupero del Veicolo	Biglietto aereo o ferroviario di sola andata € 250 per Sinistro	Biglietto aereo o ferroviario di sola andata € 250 per Sinistro	Biglietto aereo o ferroviario di sola andata € 250 per Sinistro	Non prevista
Invio dei pezzi di ricambio all'estero	€ 400 per anno assicurativo	€ 600 per anno assicurativo	€ 600 per anno assicurativo	Non prevista
Rimpatrio del Veicolo dall'estero	€ 1.500 per Sinistro - se costo trasporto > valore commerciale relitto, il valore del relitto con il massimo di € 500 per Sinistro	€ 4.000 per Sinistro - se costo trasporto > valore commerciale relitto, il valore del relitto con il massimo di € 500 per Sinistro	€ 4.000 per Sinistro - se costo trasporto > valore commerciale relitto, il valore del relitto con il massimo di € 500 per Sinistro	Non prevista
Viaggio dell'autista per il recupero del Veicolo all'estero	€ 200 per Sinistro	€ 200 per Sinistro	€ 200 per Sinistro	Non prevista

PRESTAZIONI ALLA PERSONA	Assistenza Veicoli Commerciali Leggeri e Leggeri elettrici	Assistenza Veicoli Commerciali Pesanti	Assistenza Veicoli Commerciali Over	Assistenza Rimorchi
Consulenza medica	Attiva 24 ore su 24	Attiva 24 ore su 24	Attiva 24 ore su 24	Non prevista
Supporto psicologico	6 sedute	6 sedute	6 sedute	Non prevista
Job coaching	8 sessioni da un'ora entro 6 mesi	8 sessioni da un'ora entro 6 mesi	8 sessioni da un'ora entro 6 mesi	Non prevista
Viaggio di un familiare	Biglietto aereo o ferroviario A/R € 350 per Sinistro	Biglietto aereo o ferroviario A/R € 350 per Sinistro	Biglietto aereo o ferroviario A/R € 350 per Sinistro	Non prevista
Rimpatrio sanitario dall'estero	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia	Non prevista
Rientro alla Residenza dell'Assicurato	Biglietto aereo o ferroviario in Italia € 250 per Sinistro all'estero € 500 per Sinistro o in Italia 2 giorni di noleggio per Sinistro	Biglietto aereo o ferroviario in Italia € 250 per Sinistro all'estero € 500 per Sinistro o in Italia 3 giorni di noleggio per Sinistro	Biglietto aereo o ferroviario in Italia € 250 per Sinistro all'estero € 500 per Sinistro o in Italia 3 giorni di noleggio per Sinistro	Non prevista
Trasporto in autoambulanza in Italia	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia	Non prevista
Spese d'albergo	3 notti e € 250 complessivi per Sinistro	3 notti e € 300 complessivi per Sinistro	3 notti e € 300 complessivi per Sinistro	Non prevista
Anticipo di denaro per spese di prima necessità	€ 6.000 per Sinistro	€ 3.000 per Sinistro	€ 3.000 per Sinistro	Non prevista
Rimpatrio salma dall'estero	€ 6.000 per Sinistro	€ 10.000 per Sinistro	€ 10.000 per Sinistro	Non prevista
Interprete a disposizione	8 ore lavorative	8 ore lavorative	8 ore lavorative	Non prevista
Anticipo di denaro per la cauzione penale	Non prevista	€ 5.000 per Sinistro	€ 5.000 per Sinistro	Non prevista
Anticipo di denaro per spese legali	Non prevista	€ 1.000 per Sinistro	€ 1.000 per Sinistro	Non prevista
Segnalazione medicinali urgenti	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia	Non prevista

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

- **Esclusioni previste dal contratto comuni a tutte le prestazioni.**

Sono esclusi i Sinistri provocati o che dipendono:

- a. da terremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, maremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale;
- b. da guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- c. da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. da mancanza dell'abilitazione alla guida del Veicolo necessaria per legge da parte dell'Assicurato;
- e. da partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche⁽⁴⁶⁾, comprese le relative prove e gli allenamenti ;
- f. da stato di Ebbrezza, da abuso di psicofarmaci;
- g. dopo aver assunto sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- h. da tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- i. da circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, a eccezione del caso di uscita di strada accidentale.

Limiti di intervento

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> **che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.**

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i **Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.**

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, **tumulti popolari.**

Non è possibile infine erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Limitazioni di responsabilità

La Struttura Organizzativa non è responsabile dei danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è data l'assistenza;
- conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

Esclusioni di compensazioni alternative

Generali Italia non fornisce, a titolo di compensazione, prestazioni o Indennizzi diversi da quelli previsti nella Sezione 11 - Garanzia Assistenza, nel caso in cui l'Assicurato non usi le prestazioni.

• Esclusioni previste dal contratto relative alle singole prestazioni

Depannage - officina mobile in Italia e Depannage - officina mobile in Italia per foratura pneumatici

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese dei pezzi di ricambio;
- le operazioni di ordinaria manutenzione;
- le eventuali spese eccedenti il massimale.

Inoltre, se acquistata Assistenza Veicoli commerciali leggeri elettrici, sono esclusi i casi di immobilizzo del Veicolo BEV non causati da batteria elettrica scarica.

(46) Art. 9 del Codice della strada.

Soccorso stradale

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese dei pezzi di ricambio;
- le spese per il mezzo di soccorso se il Sinistro avviene fuori da strade pubbliche o aree a esse equiparate;
- le spese per l'intervento di mezzi di soccorso eccezionali;
- i Km aggiuntivi oltre i 150 previsti dal massimale;
- le eventuali spese eccedenti il massimale;
- le spese per il trasferimento della merce.

Sono a carico dell'Assicurato ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Recupero del Veicolo fuori strada

Sono escluse dalla prestazione:

- tutte le spese per il recupero del Veicolo se il Sinistro avviene durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a essa equiparate;
- il costo dell'intervento del personale necessario per la messa in sicurezza del luogo del Sinistro;
- il costo del trasferimento in sicurezza del veicolo dal luogo del Sinistro fino alla sua destinazione;
- le spese dei pezzi di ricambio;
- le spese per il trasferimento della merce;
- le eventuali spese eccedenti il massimale.

Furgone in sostituzione

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per il carburante;
- le spese di pedaggio (a esempio: autostrade, tangenziali);
- le spese di transito (a esempio: traghetti);
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per legge (a esempio: kasko) e le relative Franchigie;
- i servizi aggiuntivi (a esempio: seggiolino);
- i giorni di autovettura in sostituzione in più rispetto a quanto previsto che non sono stati autorizzati dalla Struttura Organizzativa;
- le cauzioni che chiede il centro di noleggio.

Inoltre, **la prestazione non opera per** le operazioni di ordinaria manutenzione del Veicolo, i cui tempi non sono cumulabili con quelli del danno da riparare.

Invio dei pezzi di ricambio all'estero

Sono esclusi dalla prestazione:

- le spese dei pezzi di ricambio;
- i diritti doganali.

La Struttura Organizzativa **non fornisce questa prestazione** se l'Assicurato non può garantire a Generali Italia la restituzione del costo dei pezzi di ricambio.

Entro 30 giorni, dal rientro alla Residenza, l'Assicurato deve restituire **l'importo che Generali Italia ha pagato per lui. Oltre questo tempo** l'Assicurato deve pagare **anche gli interessi al tasso legale corrente**.

Rimpatrio del Veicolo dall'estero

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese eccedenti € 500 se il costo del rimpatrio supera il Valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro;
- i diritti doganali;

- le spese di riparazione del Veicolo;
- le spese di riparazione/sostituzione di parti di ricambio e di accessori;
- le eventuali spese eccedenti il massimale.

Viaggio dell'autista per il recupero del Veicolo all'estero

Sono esclusi dalla prestazione:

- il costo dell'autista in sostituzione;
- le spese per carburante e pedaggi.

Rimpatrio sanitario dall'estero

Sono esclusi dalla prestazione i casi in cui:

- per il personale medico della Struttura Organizzativa, l'Infortunio può essere curato sul posto o consente di continuare il viaggio;
- insieme all'Infortunio si manifesta una Malattia infettiva o una patologia che non permettono il trasporto secondo le norme sanitarie nazionali o internazionali;
- l'Assicurato o i suoi familiari firmano le dimissioni dall'Istituto di cura contro il parere del personale medico.

Rientro alla Residenza dell'Assicurato

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per carburante e pedaggi;
- le spese per assicurazioni non obbligatorie per legge e le franchigie richieste dalla società di noleggio;
- l'eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di noleggio stessa;
- le spese per l'eventuale eccedenza di giorni rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Spese d'albergo

Sono escluse dalla prestazione le spese d'albergo diverse da camera e prima colazione.

Anticipo di denaro per spese di prima necessità

La Struttura Organizzativa **non fornisce questa prestazione** se l'Assicurato non può garantire a Generali Italia la restituzione dell'anticipo.

Entro 30 giorni, dal rientro alla Residenza, l'Assicurato deve restituire l'importo che Generali Italia anticipa. **Oltre questo tempo l'Assicurato deve pagare anche gli interessi al tasso legale corrente.**

Rimpatrio salma

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per il funerale e l'inumazione;
- il recupero della salma;
- le spese che non sono relative al trasporto.

Anticipo di denaro per la cauzione penale

La Struttura Organizzativa **non può dare la prestazione** se il trasferimento di denaro non rispetta le leggi previste su questo argomento in Italia e nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato **non può avere questa prestazione** se non può garantire a Generali Italia la restituzione dell'anticipo.

Entro 30 giorni, dal rientro alla Residenza, l'Assicurato deve restituire l'importo che Generali Italia ha anticipato. **Oltre questo tempo l'Assicurato deve pagare anche gli interessi al tasso legale corrente.**

Anticipo di denaro per spese legali

La Struttura Organizzativa **non può dare la prestazione** se il trasferimento di denaro non rispetta le leggi previste su questo argomento in Italia e nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato **non può avere questa prestazione** se non può garantire a Generali Italia la restituzione dell'anticipo.

Entro 30 giorni, dal rientro alla Residenza, l'Assicurato **deve restituire l'importo** che Generali Italia ha anticipato. **Oltre questo tempo** l'Assicurato deve pagare **anche gli interessi al tasso legale corrente**.

Sezione 12 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?



Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie delle sezioni dalla 1 alla 9?

(Garanzie: Incendio; Furto & Rapina; Eventi Atmosferici; Grandine; Terremoto; Incendio Doloso; Eventi Sociopolitici; Atti Vandalici; Cristalli; Kasko; Animali Selvatici o Randagi; Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà; Zero Imprevisti).

Art. 1 - Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- presentare denuncia del Sinistro entro 3 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;
- fornire i dati che vengono richiesti relativi alla Polizza e al Sinistro ed eventuale altra documentazione.

La denuncia può essere effettuata:

- presso la propria Agenzia;
- attraverso l'Area Clienti del sito www.cattolica.it;
- con l'App MyCattolica scaricabile in modo gratuito;
- al numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- via e-mail a aperturasinistri.cattolica@generali.com;
- via PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Con riferimento alle singole garanzie l'Assicurato deve inoltre rispettare i seguenti obblighi:

Garanzia Furto & Rapina

In caso di Furto o Rapina totali l'Assicurato deve:

- presentare subito denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, con timbro di avvenuta presentazione; se il Sinistro si verifica all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- presentare documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
- fornire originale della carta di circolazione o del Documento Unico (DU); se asportata/o con il Veicolo, trasmettere a Generali Italia copia della denuncia di Furto;
- fornire Certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il Veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto se questo presupposto è stato dichiarato in Polizza;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;

- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- fattura di acquisto del Veicolo.

In caso di Furto o Rapina parziali l'Assicurato deve:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se il Sinistro si verifica all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- presentare documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
- in caso di Furto di parti del Veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.), fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia, in mancanza delle quali non si procede all'Indennizzo;
- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Garanzia Incendio

In caso di Incendio l'Assicurato deve:

- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di Danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Garanzia Cristalli

In caso di rottura cristalli l'Assicurato deve fornire documento fiscale e fotografico che attesta la sostituzione o la riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato.

Garanzie Incendio Doloso, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici

In caso di Incendio doloso, eventi sociopolitici e atti vandalici l'Assicurato deve:

- presentare subito denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se il Sinistro si verifica all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- in caso di Danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia.

Garanzie Eventi Atmosferici, Grandine, Terremoto

In caso di eventi atmosferici, grandine e terremoto l'Assicurato deve:

- in caso di Danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Garanzie Kasko, Animali Selvatici o Randagi

L'Assicurato deve:

- in caso di Danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Inoltre, per i **danni al Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato**, utilizzato per la ricarica del Veicolo BEV assicurato, **coperti dalle garanzie** Incendio, Furto e Rapina, Eventi Atmosferici, Grandine, Incendio Doloso, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, l'Assicurato deve fornire:

- documento fotografico che attesta il danneggiamento del Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato, salvo il caso di Furto o Rapina;
- copia della ricevuta di acquisto del nuovo Cavo di alimentazione o documentazione fiscale attestante l'avvenuta riparazione del Cavo di alimentazione danneggiato.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un Procedimento penale per Reati dolosi, Generali Italia può richiedere gli atti relativi. Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo⁽⁴⁷⁾.

Art. 2 - Ritrovamento del Veicolo o di alcune sue parti

Se l'Assicurato ha notizia che il Veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovate, deve informare subito Generali Italia, anche se ha già ottenuto l'Indennizzo.

Se il Veicolo viene ritrovato dopo il pagamento integrale dell'Indennizzo, Generali Italia gestisce il Veicolo in forza della procura speciale a vendere rilasciata in suo favore.

L'Assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il Veicolo ritrovato restituendo a Generali Italia l'Indennizzo ricevuto.

Art. 3 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per

- portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina

oppure

- per consentire la regolare circolazione,

L'Assicurato non deve provvedere a alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

Se l'Assicurato provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, **l'Indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto da Generali Italia per l'anticipata riparazione.**

L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del Sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia oppure

- sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo Indennizzo;
- subentrare nella proprietà di quanto rimane del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il valore.

In questi casi Generali Italia **deve darne comunicazione all'Assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.**

Generali Italia ha facoltà di liquidare i Danni parziali a riparazione avvenuta. Sono escluse dall'Indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al Veicolo in occasione delle riparazioni.

Art. 4 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno avviene:

- con accordo fra le Parti cui segue l'emissione dell'atto di quietanza,

oppure

- se non c'è accordo, le Parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'Assicurato (c.d. perizia contrattuale). I risultati vengono formalizzati nel verbale definitivo di perizia.

I due periti in caso di disaccordo fra loro, o anche prima su richiesta di uno di essi, devono nominarne un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga

(47) Art. 1915 Codice civile.

a notificare l'istanza anche all'altra Parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

- a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati del collegio peritale vengono formalizzati nel verbale definitivo di perizia e sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Generali Italia e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5 - Valore assicurato

Il Veicolo è assicurato per il valore indicato in Polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli Accessori e degli Apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul Veicolo e che costituiscono dotazione di serie perché inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del Veicolo assicurato.

Nei limiti del Valore assicurato sono assicurati anche:

- i pezzi di ricambio, gli Accessori e gli Apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul Veicolo che non sono compresi nel prezzo di listino del Veicolo stesso e sono quindi fatturati con prezzo aggiuntivo;
- gli allestimenti indicati nella carta di circolazione o nel Documento Unico (DU),

a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel Valore assicurato del Veicolo.

Art. 6 - Regola proporzionale

Per determinare l'Indennizzo si applica la regola proporzionale se, al momento del Sinistro, il Valore commerciale del bene (A), determinato sulla base della quotazione Quattroruote al momento del Sinistro (per i veicoli non identificati in detto listino, sulla base delle riviste di settore specializzate), risulta superiore al valore assicurato riportato sulla polizza (B).

In questo caso Generali Italia indennizza i danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 20% purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equivalente.

Esempio di applicazione della regola proporzionale:

- Valore del Veicolo alla data dell'evento (A) € 20.000
- Valore assicurato (B) € 10.000
- Importo del danno € 2.000

L'Indennizzo sarà pari a € 1.000 poiché il rapporto tra il Valore assicurato riportato in Polizza (B) e il valore di listino (A) e il Valore assicurato alla data dell'evento è del 50%.

Infatti (A): (B) = € 10.000: € 20.000 = 0,5 (ossia 50%)

Quindi € 2.000 x 50% = € 1.000



Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno

Il Contraente al momento della stipula può scegliere, per la determinazione dell'ammontare del danno, tra le opzioni Valore a nuovo oppure Valore commerciale disponibili in base all'età del Veicolo.

La scelta è riportata in Polizza e si applica, secondo le regole sotto riportate, a tutte le garanzie di questo capitolo eccetto che per:

- la garanzia Cristalli, che è sempre prestata a Valore a nuovo;
- l'estensione delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Atmosferici, Grandine, Incendio Doloso, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, per i danni al Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato, che è prestata a primo rischio assoluto, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice civile e senza dedurre il Degrado delle parti sostituite.

L'assicurazione è prestata nella forma completa, ossia Generali Italia assicura il Danno totale e parziale.

Per determinare l'ammontare del danno si applicano le regole sotto riportate.

Valore a nuovo

a. Danno totale.

Se il Sinistro si verifica **nel periodo indicato in Polizza, che decorre dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, Generali Italia indennizza una somma corrispondente al Valore a nuovo, al netto dell'eventuale valore residuo:

- del Veicolo, determinato sulla base della quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del Sinistro; questo valore non può però essere superiore al Valore commerciale al momento dell'acquisto;
- degli Accessori aggiuntivi, se assicurati.

Se il Sinistro si verifica **oltre il periodo indicato in Polizza, che decorre dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato, si applicano le regole previste per Valore commerciale.**

b. Danno parziale.

Se al momento del Sinistro:

- **non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, l'Indennizzo è determinato senza dedurre il Degrado delle parti sostituite, **salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro**, purché tali sostituzioni non interessino:
 - parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico;
 - strumentazione di bordo;
 - arredamenti interni;
 - batteria;
 - gomme;
 - navigatore satellitare;
 - Apparecchi audiofonovisivi.
- **sono trascorsi più di cinque e meno di sette anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, solo se l'Assicurato ha provveduto alla riparazione del veicolo in una carrozzeria convenzionata, senza dedurre il Degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, purché tali sostituzioni non interessino:
 - parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico;
 - strumentazione di bordo;
 - arredamenti interni;
 - batteria;
 - gomme;
 - navigatore satellitare;
 - Apparecchi audiofonovisivi.

Valore commerciale

a. Danno totale.

Generali Italia indennizza una somma corrispondente al Valore commerciale, al netto dell'eventuale valore residuo:

- del Veicolo sulla base dell'ultima quotazione della Rivista di riferimento disponibile al momento del Sinistro;
- degli Accessori aggiuntivi, se assicurati, al momento del Sinistro.

b. Danno parziale

Generali Italia indennizza una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni **con applicazione del Degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.**

Al momento della stipula del contratto posso scegliere con quale soluzione verrò rimborsato?

Sì, a seconda dell'età del Veicolo, è possibile scegliere la prestazione del Valore a nuovo o commerciale a livello complessivo per tutte le garanzie CVT (esclusa la garanzia Cristalli, sempre prestata a valore a nuovo).

- Viene offerta la possibilità di scegliere tra più tipi di Indennizzo:
- Valore commerciale su Danni parziali e su Danno totale;
- Valore a nuovo 5 anni su Danni parziali (a eccezione delle parti soggette a usura) e a scelta 6/12 mesi su Danno totale.

Ad esempio, in caso di Danno parziale prestato a Valore a nuovo se:

- al momento del Sinistro sono trascorsi più di cinque e meno di sette anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, e
- l'Assicurato ha riparato il Veicolo presso una carrozzeria convenzionata,

la liquidazione avverrà senza dedurre il Degrado delle parti sostituite, a eccezione delle parti soggette ad usura (fermo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro).



Art. 8 - Franchigia o Scoperto

In caso di Sinistro, Generali Italia corrisponde all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di Polizza, **deducendo l'eventuale Franchigia o Scoperto (con eventuale minimo) indicati in Polizza, che rimangono a carico dell'Assicurato stesso.**

Per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente Art. 6 - Estensione territoriale - della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie:

- la Franchigia è raddoppiata;
- il minimo di Scoperto è raddoppiato, ferma la percentuale di Scoperto prevista in Polizza.

Esempio numerico di applicazione della Franchigia/Scoperto:

	A	B
Entità del danno	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 10% con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A:

il danno indennizzato si calcola € 1.500 - € 200 = € 1.300.

In questo caso si applica lo Scoperto minimo. Infatti €1.500 x 10%= €150 che è inferiore allo Scoperto minimo previsto di € 200.

Esempio B:

il danno indennizzato si calcola € 3.000 - € 300 = € 2.700.

In questo caso si applica lo Scoperto del 10%. Infatti € 3.000 x 10%= € 300 che è superiore allo Scoperto minimo previsto di € 200.



Per le garanzie:

- Eventi Sociopolitici;
- Atti Vandalici;

se l'Assicurato provvede alla riparazione del danno presso una carrozzeria convenzionata, la Franchigia, lo Scoperto con l'eventuale minimo indicati in Polizza, sono ridotti del 50%.

Per la garanzia Cristalli, se la riparazione viene fatta presso un network o centro convenzionato e specializzato, Franchigia e Scoperti sono azzerati.

Per i danni al Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato, utilizzato per la ricarica del Veicolo BEV assicurato, coperti da una delle garanzie:

- Incendio;
- Furto e Rapina;
- Eventi Atmosferici;
- Grandine;
- Incendio Doloso;
- Eventi Sociopolitici;
- Atti Vandalici;

lo Scoperto e il relativo minimo non sono soggetti a riduzioni o azzeramenti e sono sempre dovuti per intero.

Puoi trovare il Centro convenzionato sul sito www.cattolica.it/carrozzerie-convenzionate



Art. 9 - Modalità di pagamento dell'Indennizzo

L'Indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia.

In caso di Furto totale o Rapina, in vista di un possibile ritrovamento del Veicolo, i termini di liquidazione dell'Indennizzo di cui sopra iniziano a decorrere dopo 30 giorni dalla data dell'evento.

Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice Civile⁽⁴⁸⁾.

Se per accertare il fatto è stato aperto un Procedimento penale per Reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il Procedimento medesimo ha accertato il fatto stesso.

In ogni caso l'Indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

Art. 10 - Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga ⁽⁴⁹⁾ che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del Veicolo;
- i trasportati;
- i familiari dell'Assicurato.

(48) Surrogazione dell'indennità alla cosa.

(49) Art. 1916 del Codice civile.

Che cosa è la surroga?

Surroga vuol dire che l'assicuratore agisce nei confronti del responsabile di un Sinistro o di un Furto per recuperare le somme pagate al danneggiato.



Cosa fare in caso di Sinistro per la garanzia Merci e Attrezzature trasportate?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro - Merci e Attrezzature trasportate

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- **dare immediato** avviso a Generali Italia;
- fornire la targa dei veicoli coinvolti;
- prendere i provvedimenti necessari per evitare o limitare il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle Merci e delle Attrezzature trasportate; Generali Italia ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- **evitare di apportare modifiche** allo stato del Veicolo e del carico e alle tracce del Sinistro, prima dell'intervento del perito designato da Generali Italia; sono ammesse modifiche solo se sussistono **giustificati motivi** o se necessarie per il **salvataggio della Merce**;
- **chiedere quanto prima possibile**, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'arrivo delle Merci a destinazione, **l'immediato intervento del perito designato da Generali Italia** per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile. Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui Generali Italia non ha un proprio perito designato, l'Assicurato **deve richiedere** l'intervento del perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti Autorità locali;
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di Rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- compiere, su richiesta di Generali Italia che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, sono ritenuti necessari od opportuni;
- astenersi dal transigere o riscuotere Indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto di Generali Italia;
- fornire, su richiesta di Generali Italia ogni documento o atto utile ai fini della liquidazione del Sinistro.

Obblighi specifici nei casi di Furto o Rapina

In caso di Furto o Rapina, l'Assicurato o chi per essi **deve** presentare subito denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del Sinistro e che deve indicare:

- la descrizione dei fatti;
- i dati di identificazione del Veicolo;
- gli elementi idonei a identificare e a quantificare la Merce e le Attrezzature trasportate;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti del Veicolo assicurato e anche di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del Sinistro;
- l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta **deve essere inviata**, prima possibile, a Generali Italia.

Obblighi specifici in caso di ritrovamento del Veicolo

Se la sottrazione della Merce e delle Attrezzature è avvenuta unitamente al Veicolo assicurato utilizzato per il trasporto e quest'ultimo viene ritrovato l'Assicurato **deve immediatamente**:

- richiedere l'intervento delle Autorità competenti o di Generali Italia o del perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del Veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei

vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul Veicolo; l'Assicurato deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

- inviare tempestivamente a Generali Italia copia del verbale di ritrovamento.

Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo⁽⁵⁰⁾.

L'Assicurato deve, inoltre, consegnare:

- le chiavi;
- i documenti relativi all'apparecchio antifurto e
- le copie dei verbali di intervento delle Autorità.

Art. 2 - Valore delle Merci e delle Attrezzature trasportate

Il valore delle Merci e delle Attrezzature è così identificato:

- Il valore delle Merci trasportate è costituito dal prezzo di fattura, esclusa IVA.
- Per le Merci semilavorate o non oggetto di compravendita il valore è costituito dal costo di produzione o acquisto, dal trasporto e dalle spese ed oneri accessori.
- Per le Attrezzature e le Merci oggetto di riparazione si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Art. 3 - Determinazione del danno - Merci e Attrezzature trasportate

Il danno è pari alla differenza fra il "Valore delle Merci e delle Attrezzature", come definite sopra, e la somma netta realizzata con la vendita delle Merci e delle Attrezzature nelle condizioni in cui si trovano a seguito del Sinistro. La vendita deve avvenire con il consenso di Generali Italia.

In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di Merci o Attrezzature riparabili, Generali Italia indennizza le spese di riparazione o le spese di rimpiazzo della parte, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Le spese di eventuali migliorie, modifiche e aggiunte apportate in occasione delle riparazioni non sono indennizzabili.

Come viene valutato il danno alle Merci?

Incidente stradale con danno alle Merci vendute a un cliente con valore di fattura:
€ 2.000

Esempio 1

A seguito del Sinistro si riesce, con il consenso di Generali Italia, a vendere la Merce danneggiata per un valore di: € 1.000.

Il valore del danno è determinato dalla differenza tra l'importo di fattura e quanto realizzato con la vendita: € 2.000 - 1.000 = € 1.000

Esempio 2

A seguito del Sinistro la Merce viene completamente perduta a causa dell'Incendio del furgone.

Il valore del danno è determinato dall'intero valore della fattura in quanto non c'è il valore residuo della Merce che è andata completamente perduta: € 2.000



Art. 4 - Modalità di richiesta dell'Indennizzo - Merci e Attrezzature trasportate

L'Assicurato deve:

- consegnare i documenti di trasporto, le copie di eventuali denunce del Sinistro alle Autorità e ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del Sinistro;

(50) Artt. 1915 e 1916 del Codice civile.

- consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di Rivalsa;
- esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle Merci e comprovanti la legittimazione all'Indennizzo;

Il Contraente deve inoltre assolvere gli obblighi previsti nel paragrafo "Obblighi specifici nei casi di Furto o Rapina".

Art. 5 - Liquidazione dei danni - Merci e Attrezzature trasportate

La liquidazione del danno avviene:

- con accordo fra le Parti cui segue l'emissione dell'atto di quietanza,

oppure

- se non c'è accordo, le Parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'Assicurato (c.d. perizia contrattuale). I risultati vengono formalizzati nel verbale definitivo di perizia.

I due periti in caso di disaccordo fra loro, o anche prima su richiesta di uno di essi, devono nominarne un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra Parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati del collegio peritale vengono formalizzati nel verbale definitivo di perizia e sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Generali Italia e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 6 - Modalità di pagamento dell'Indennizzo - Merci e Attrezzature trasportate

Ricevuta la necessaria documentazione di cui al paragrafo "Modalità di richiesta dell'Indennizzo", verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo dell'Assicurato:

- paga l'Indennizzo;

oppure

- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Art. 7 - Rinuncia al diritto di surroga - Merci e Attrezzature trasportate

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga⁽⁵¹⁾ che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del veicolo;
- i trasportati;
- i familiari dell'assicurato.

(51) Art. 1916 del Codice civile.

Che cosa è la surroga?

Surroga vuol dire che l'assicuratore agisce nei confronti del responsabile di un sinistro o di un furto per recuperare le somme pagate al danneggiato.



Cosa fare in caso di Sinistro Assistenza?

Art. 1 - Modalità per la richiesta di assistenza

Se l'Assicurato si trova in una delle situazioni descritte nella Sezione 11 - Garanzia Assistenza e ha necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto della suddetta Sezione, **deve contattare la Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24:

- al numero verde 800 572 572;
- o al numero +39 02 58 240 565 (per le chiamate dall'estero).

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

Nella richiesta l'Assicurato deve comunque indicare:

- tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di targa del Veicolo assicurato;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvede a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- numero di Polizza.

L'Assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve contattare la Struttura Organizzativa⁽⁵²⁾.

(52) Artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice civile.

Capitolo 3 - Infortuni



Sezione 1 - Garanzia Infortuni



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Assicurati

In base alla forma di copertura scelta dal Contraente e indicata in Polizza sono Assicurati:

- **FORMA GUIDATORE:** il conducente del Veicolo assicurato;
- **FORMA TRASPORTATI:** i trasportati sul Veicolo assicurato;
- **FORMA COMPLETA:** il conducente e i trasportati sul Veicolo assicurato.

Somme assicurate

FORMA GUIDATORE	Le somme assicurate sono indicate in Polizza.
FORMA TRASPORTATI	Le somme assicurate per persona si ottengono dividendo la somma assicurata indicata in Polizza per il numero di posti indicato nella carta di circolazione o nel Documento Unico (DU), per cui è omologato il Veicolo assicurato, escluso quello destinato al conducente.
FORMA COMPLETA	Le somme assicurate per persona si ottengono dividendo la somma assicurata indicata in Polizza per il numero di posti per cui è omologato il Veicolo assicurato indicato nella carta di circolazione o nel Documento Unico (DU).

Esempi

Acquisite le Garanzie Invalidità Permanente. Morte e Rimborso spese sanitarie

La carta di circolazione o il DU del Veicolo assicurato indica che è omologato per 5 posti

- Per la garanzia Invalidità Permanente la “somma assicurata totale” indicata in Polizza è € 50.000
- Per la garanzia Morte la “somma assicurata totale” indicata In Polizza è € 50.000
- Per la garanzia Rimborso spese sanitarie la “somma assicurata totale” indicata in Polizza è € 20.000

- In caso di **FORMA GUIDATORE**, la somma assicurata per Il conducente è:
 - € 50.000 per la garanzia Invalidità Permanente
 - € 50.000 per la garanzia Morte
 - € 20.000 per la garanzia Rimborso spese sanitarie

- In caso di **FORMA TRASPORTATI**, la somma assicurata per Assicurato è:
 - € 12.500 (50.000 : 4) per la garanzia Invalidità Permanente
 - € 12.500 (50.000 : 4) per la garanzia Morte
 - € 5.000 (20.000 : 4) per la garanzia Rimborso spese sanitarie

- In caso di **FORMA COMPLETA**, la somma assicurata per persona è:
 - € 10.000 (50.000 : 5) per la garanzia Invalidità Permanente
 - € 10.000 (50.000 : 5) per la garanzia Morte
 - € 4.000 (20.000 : 5) per la garanzia Rimborso spese sanitarie



Per la garanzia Rimborso spese sanitarie la somma assicurata rappresenta il limite massimo per l'intero periodo assicurativo annuo.

Esempio

Polizza annuale senza tacito rinnovo con effetto 01/01/2025 con **FORMA COMPLETA** su Veicolo omologato per 5 posti

- “Somma assicurata totale” Indicata in Polizza per la Garanzia Rimborso spese sanitarie: € 20.000
- Somma assicurata per persona (somma assicurata totale divisa per il numero dei posti per cui è omologato Il Veicolo): € 4,000 (20.000: 5)
- a. In data 01/02/2025 si verifica un Sinistro durante la circolazione del Veicolo assicurato che coinvolge solo il conducente per cui risultano spese indennizzabili in base alla copertura assicurativa per € 5.000, Generali Italia rimborsa € 4.000 (limite per persona),
- b. in data 31/05/2025 si verifica un altro Sinistro durante la circolazione del Veicolo assicurato che coinvolge conducente e trasportato, che subiscono entrambi un Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa per cui risultano documentate spese comprese in copertura per:
 - € 2.000 per Il conducente
 - € 5.000 per il trasportato

La somma assicurata totale residua è pari a € 16.000 (20.000 - 4.000 liquidati per il primo Sinistro)

La somma assicurata per persona rimanente (somma assicurata totale residua divisa per numero dei posti per cui è omologato il Veicolo) è pari a € 3.200 (16.000 : 5) Generali Italia rimborsa;

- € 2.000 per Il conducente
- € 3.200 per Il trasportato



Rischi assicurati

Generali Italia indennizza gli Infortuni subiti dall'Assicurato quando:

- guida o utilizza il Veicolo assicurato;
- esegue le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del Veicolo;
- sale o scende dal Veicolo assicurato.

È considerato Infortunio ogni evento dovuto a **causa fortuita, violenta ed esterna** che produce **Lesioni corporali accertabili in maniera oggettiva**.

Sono in copertura tutti gli eventi che hanno caratteristica di Infortunio **non espressamente esclusi**, compresi gli Infortuni causati da:

- imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato;
- tumulti popolari, **se l'Assicurato non vi ha preso parte attiva**;
- terremoti, eruzioni vulcaniche e Inondazioni, **tranne quando l'Assicurato subisce l'Infortunio nel Comune di Residenza**;
- stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) e di insurrezione; la copertura vale **per il periodo massimo di 14 giorni** dall'inizio delle ostilità e se l'Assicurato:
 - non svolge servizio nei Corpi militari, e
 - è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Sono inoltre **assimilati a Infortunio**:

- assideramento e congelamento;
- asfissia per fuga di gas o vapori;
- annegamento;
- le conseguenze di:
 - colpi di sole, di calore e di freddo;
 - folgorazioni;
 - ingestione o assorbimento di sostanze, **se dovuti a causa fortuita**;
 - infezioni dovute a Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, **escluse le Malattie**;
- avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, **esclusa la malaria**;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti necessari a seguito di cura delle Lesioni provocate da Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

Coperture offerte

Garanzia base	Opzioni IP con pagamento di un Premio aggiuntivo
Invalità Permanente	Opzione Tabella di legge (INAIL) per valutazione IP
Invalità Permanente	Opzione Deroga all'applicazione Franchigia IP sino a 100.000 €

Garanzie opzionali

Morte

Inabilità Temporanea

Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza

Rimborso spese sanitarie

Indennità speciale "Salvaguardia piani di investimento" (opera se acquistate tutte le precedenti garanzie)

Le garanzie operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Invalidità Permanente

Generali Italia liquida un Indennizzo in caso di **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa che provoca all'Assicurato un'Invalidità Permanente, intesa come riduzione definitiva, totale o parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro.

• Accertamento del grado di IP

Il grado di Invalidità Permanente è accertato in base alle percentuali espresse nella **tabella di determinazione** di seguito riportata **e secondo i seguenti criteri:**

- la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di limitazione della funzionalità, le percentuali indicate nella tabella sono ridotte in proporzione della funzionalità persa;
- per l'asportazione parziale di una falange terminale delle dita è riconosciuta una percentuale di invalidità del 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di tabella sono diminuite tenuto conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di mancinismo le percentuali riferite all'arto superiore destro si applicano all'arto Sinistro e viceversa;
- il deficit visivo va valutato come risulta con correzione tollerata. Se rimane un residuo deficit visivo è riconosciuta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l'uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.

Se un singolo Infortunio interessa più arti o funzioni, l'invalidità complessiva è la somma delle singole invalidità fino a raggiungere il grado massimo del 100%.

• Tabella ANIA

Perdita totale, anatomica o funzionale di	DX	SX
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
la falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	

Anchilosi	DX	SX
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%

Paralisi completa	DX	SX
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%

Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore	%
al di sopra della metà coscia	70%
al di sopra della metà coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
la falange ungueale dell'alluce	2,5%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica	15%
paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
un occhio	25%
ambedue occhi	100%

Sordità completa	%
di un orecchio	10%
di entrambi gli orecchi	40%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%

Esiti di frattura scomposta	%
di una costa	1%
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
- 12 ^a dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
esiti di una frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di una frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
- di un rene	15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, il grado di invalidità è determinato tenuto conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

- **Determinazione dell'Indennizzo IP**

L'Indennizzo si calcola moltiplicando la somma assicurata per Invalidità Permanente per il grado percentuale di invalidità accertata, **dopo aver applicato la Franchigia**.

Franchigia a scaglioni: 3% fino a € 250.000, 10% oltre € 250.000

- Sulla parte di **somma assicurata fino a € 250.000**:
 - l'Indennizzo non è riconosciuto se l'Invalidità Permanente definitiva è di grado pari o inferiore al 3%;
 - se l'Invalidità Permanente definitiva supera il 3%, l'Indennizzo è corrisposto per la parte eccedente.

Tale Franchigia non si applica in caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o di un arto.

- Sulla parte di **somma assicurata che eccede € 250.000**:
 - l'Indennizzo non è riconosciuto se l'Invalidità Permanente definitiva è di grado pari o inferiore al 10%;
 - se l'Invalidità Permanente definitiva supera il 10%, l'Indennizzo è corrisposto per la parte eccedente.

Esempio con somma assicurata fino a € 250.000

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 200.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile:	3%
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	12% (15% - 3%)
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 24.000 (€ 200.000 x 12%)



Esempio con somma assicurata maggiore di €: 250.000

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 300.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile:	3% sui primi € 250.000 10% sulla parte eccedente
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	12¾ (15% - 3%) sui primi € 250.000 5% (15% - 10%) sulla parte eccedente
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 30.000 (€ 250.000 x 12%) + € 2.500 (€ 50.000x 5%)

Riassorbimento della Franchigia per IP superiore al 15%

Se l'Invalidità Permanente accertata è superiore al 15%, Generali Italia liquida l'Indennizzo senza applicare alcuna Franchigia.

- **Opzioni di Invalidità Permanente con pagamento di un Premio aggiuntivo**

- **Tabella di legge (INAIL) per valutazione IP**

Se indicata in Polizza la presente opzione, la tabella per l'accertamento del grado di Invalidità Permanente è sostituita dalla Tabella INAIL di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000.

- **Deroga all'applicazione Franchigia IP sino a € 100.000**

Se indicata in Polizza la presente opzione, a **parziale deroga** di quanto previsto in Determinazione dell'Indennizzo IP, sulla somma assicurata fino a € 100.000 **non si applica la Franchigia del 3% sull'Invalidità Permanente accertata**.

Esempio con somma assicurata fino a € 250.000

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 200.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Franchigia:	nessuna su € 100.000 3% su € 100.000
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	15% su € 100.000 12% (15% - 3%) su € 100.000
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 27.000 così determinati: 15.000 (100.000 x 15%) + 12.000 (100.000 x 12%)



Esempio con somma assicurata maggiore di € 250.000

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 300.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Franchigia:	nessuna su € 100.000 3% su € 150.000 10% su € 50.000
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	15% su € 100.000 12% (15% - 3%) su € 150.000 5% (15% - 10%) su € 50.000
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 35.500 così determinati: € 15.000 (100.000 x 15%) + € 18.000 (150.000 x 12%) + € 2.500 (50.000 x 5%)

Morte

In caso di morte dell'Assicurato a seguito di **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga la somma assicurata ai Beneficiari.

Gli Indennizzi per le coperture Morte e Invalidità Permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, in conseguenza dello stesso Infortunio, l'Assicurato muore, Generali Italia:

- paga ai Beneficiari la differenza tra l'Indennizzo pagato per l'Invalidità Permanente e la somma assicurata per la Morte, se superiore;
- non chiede il rimborso in caso contrario.

Se l'Assicurato scompare o non viene ritrovato e si presume che il decesso è avvenuto a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia corrisponde la somma prevista per la copertura Morte.

Il pagamento è effettuato trascorsi **180 giorni dalla presentazione dell'istanza** per la dichiarazione di morte presunta⁽⁵³⁾, **se nel frattempo non sono emersi elementi tali da rendere l'evento non indennizzabile.**

Se, dopo il pagamento, risulta che il decesso non si è verificato o che non è avvenuto a seguito di Infortunio Indennizzabile, Generali Italia ha diritto al rimborso dell'intera somma pagata per la Morte.

Tuttavia, se l'evento ha causato un Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, l'Assicurato ha il diritto di chiedere l'accertamento dell'Invalidità Permanente eventualmente subita.

(53) Proposta a termini degli artt. 60 e 62 Codice civile.

Tale diritto può essere esercitato, anche agli effetti della prescrizione, dal momento in cui l'Assicurato **ricompare o ne è provata l'esistenza. Generali Italia paga all'Assicurato l'Indennizzo eventualmente dovuto solo a condizione di avere ottenuto la restituzione della somma pagata ai Beneficiari per la copertura Morte.**

Estensioni sempre operanti

Indennità aggiuntiva se muoiono entrambi i genitori

Se, a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa determinato dallo stesso evento, muoiono entrambi i genitori ed entrambi risultano assicurati in base alla forma di copertura prestata, Generali Italia paga ai loro figli minorenni conviventi e ai loro figli portatori di handicap, anche maggiorenni, se inclusi tra i Beneficiari, l'Indennizzo spettante in misura aumentata del 50%.

Se, a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa determinato dallo stesso evento muoiono entrambi i genitori e uno solo risulta assicurato in base alla forma di copertura prestata, Generali Italia paga ai loro figli minorenni conviventi e ai loro figli portatori di handicap, anche maggiorenni, se inclusi tra i Beneficiari, l'Indennizzo spettante in misura aumentata del 25%.

Conversione in rendita

Se, al momento della liquidazione della somma assicurata per la copertura Morte, tutti i Beneficiari decidono di investire la loro quota come Premio per la stipula di un contratto di assicurazione in forma di rendita vitalizia immediata con Generali Italia alle condizioni in vigore al momento della richiesta, Generali Italia riconosce una maggiorazione del 20% dell'Indennizzo totale.

Inabilità Temporanea

Se l'**Infortunio Indennizzabile** in base alla copertura assicurativa causa una Inabilità Temporanea, intesa come perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'Assicurato a svolgere le proprie occupazioni professionali dichiarate al momento del Sinistro, Generali Italia paga l'indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, **per un periodo massimo di un anno dal giorno dell'Infortunio:**

- integralmente per ogni giorno di incapacità totale;
- **al 50%** per ogni giorno di incapacità parziale;

con applicazione della **Franchigia**.

Franchigia a scaglioni: 7 giorni fino a € 50, 15 giorni oltre € 50

- Sulla parte di **somma assicurata fino a € 50**
 - l'Indennità non è riconosciuta se l'Inabilità Temporanea non si prolunga per più di **7 giorni**;
 - se l'Inabilità Temporanea si prolunga oltre 7 giorni, l'Indennità è corrisposta dall'8° giorno.

La Franchigia non si applica se l'Infortunio comporta un Ricovero di almeno 3 giorni.

- Sulla parte di **somma assicurata che eccede € 50**
 - l'Indennità non è riconosciuta se l'Inabilità Temporanea non si prolunga per più di **15 giorni**;
 - se l'Inabilità Temporanea si prolunga oltre 15 giorni, l'Indennità è corrisposta solo dal 16° giorno.

Esempio

Fonna di copertura GUIDATORE

Indennità giornaliera per Inabilità Temporanea assicurata in Polizza: € 52.

Si verifica un Infortunio indennizzabile che comporta un'Inabilità Temporanea totale del conducente del Veicolo assicurato di 20 giorni.

In assenza di Ricovero di almeno 3 giorni, l'Indennizzo è così calcolato:

- sui primi € 50 di somma assicurata, l'Indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dall'8° giorno per 13 giorni per un importo di € 650 (50 x 13);



- sui restanti € 2 di somma assicurata, l'indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dal 16° giorno per 5 giorni per un importo di € 10 (2 x 5).

L'Indennizzo totale è pari a € 660 (650 + 10).

In caso di Ricovero di almeno 3 giorni, l'Indennizzo è così calcolato:

- sui primi € 50 di somma assicurata, l'indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dal 1° giorno per 20 giorni per un importo di € 1.000 (50 x 20);
- sui restanti € 2 di somma assicurata, l'indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dal 16° giorno per 5 giorni per un importo di € 10 (2 x 5).

L'Indennizzo totale è pari a € 1.010 (1.000 + 10).



A parziale limitazione di quanto previsto dalle Norme comuni a tutte le garanzie, Art. 6 - Estensione territoriale -, **per gli Infortuni subiti fuori dall'Europa e dagli Stati africani e asiatici che si affacciano sul Mediterraneo e sul Mar Nero, la copertura opera limitatamente al periodo di Ricovero, adeguatamente certificato.**

Tale limitazione cessa a partire dal giorno di rientro in Italia.

Indennità giornaliera da Ricovero e da convalescenza

Indennità giornaliera da Ricovero

In caso di Ricovero reso necessario da **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga all'Assicurato l'indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, per ogni giorno di degenza in Istituto di cura.

L'Indennità giornaliera da Ricovero è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per Infortunio, anche non consecutivi.

La Garanzia è estesa al **Day hospital** con indennità giornaliera **ridotta al 50%**.

Indennità giornaliera da convalescenza

In caso di **Ricovero superiore a 7 giorni indennizzato** con **Indennità giornaliera da Ricovero** a seguito del quale all'Assicurato è prescritto, dai medici che lo hanno in cura, un periodo di convalescenza domiciliare, Generali Italia paga l'indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, anche per questo periodo, per una **durata massima pari ai giorni di degenza, con il limite di 30 giorni.**

Rimborso spese sanitarie

In caso di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia rimborsa, fino a raggiungere la somma assicurata totale per annualità assicurativa indicata in Polizza per la garanzia Rimborso spese sanitarie o le somme assicurate determinate dividendo tale somma per il numero di Assicurati come indicato in Somme assicurate, le seguenti spese sostenute in conseguenza diretta dell'Infortunio:

a. **durante il Ricovero** per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici;
- quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) per le prestazioni precedenti;
- trasporto dell'Assicurato in Istituto di cura e ritorno a casa, effettuati con qualunque mezzo.

In caso di Ricovero in **ospedale pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l'Assicurato**

non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta un'indennità sostitutiva di € 30 per ogni giorno di Ricovero, **con il massimo di 90 giorni per anno assicurativo**.

Tale indennità sostitutiva è cumulabile con "l'Indennità giornaliera da Ricovero";

b. **dopo il Ricovero**, per le seguenti prestazioni, se prescritte dal medico curante, per:

- esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo Ricovero; per le prestazioni odontoiatriche, **restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie**;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo Ricovero, **fino a un limite del 30% della somma assicurata, col massimo di € 3.500**;

c. **in assenza di Ricovero, se prescritte** dal medico curante, per:

- esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 120 giorni successivi alla data dell'Infortunio; per le prestazioni odontoiatriche, **restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie**;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 120 giorni successivi alla data dell'Infortunio, **fino a un limite del 20% della somma assicurata, col massimo di € 2.500**.

In assenza di Ricovero la garanzia opera con una **Franchigia di € 100**.

Sono comprese le spese sostenute in diretta conseguenza dell'Infortunio per:

- d. primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'Infortunio, acquisto o noleggio (**massimo per un anno**) di carrozzelle ortopediche;
- e. cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, **escluse le protesi dentarie**) effettuate **entro 2 anni dall'Infortunio**, per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'Infortunio stesso.

Per tutti i casi indicati Generali Italia effettua il rimborso a cure ultimate a seguito di presentazione di regolare documentazione giustificativa di spesa in originale.

Indennità aggiuntiva speciale per degenze prolungate.

In caso di Infortunio indennizzabile e in base alla copertura assicurativa, per il quale l'Assicurato subisce un Ricovero, Generali corrisponde un'Indennità aggiuntiva speciale per degenze prolungate calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente:

- 1%, in caso di Ricovero superiore a 14 giorni consecutivi;
- 2%, in caso di Ricovero superiore a 21 giorni consecutivi;
- 3%, in caso di Ricovero superiore a 30 giorni consecutivi.

Tale Indennità non opera in caso di Day hospital.

Per la determinazione dell'indennità il giorno di dimissione non è considerato.

L'importo pagato non può superare la somma di € 10.000.

Indennità speciale "Salvaguardia piani di investimento"

La copertura opera in caso di **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa subito dall'Assicurato che è già titolare al momento dell'evento di polizze di assicurazione sulla Vita a Premio annuo o unico ricorrente o di piani individuali di previdenza (P.I.P.) stipulate con Generali Italia.

In caso di incapacità totale e definitiva dell'Assicurato a svolgere la propria attività professionale indicata al momento del Sinistro, Generali Italia - oltre a quant'altro dovuto in base alle altre coperture acquistate - emette a proprio carico un'apposita Polizza Vita a Premio unico in favore dell'Assicurato per agevolare la prosecuzione di tali rapporti assicurativi.

Il Premio relativo a tale Polizza è determinato dalla somma delle seguenti voci:

- ammontare dell'ultima rata di Premio versata nelle polizze Vita in corso moltiplicato per il numero delle rate di Premio mancanti al completamento del piano di versamento dei Premi;
- ammontare dei Premi versati (**esclusi i trasferimenti**) nel piano individuale di previdenza (P.I.P.) nei 12 mesi antecedenti la data dell'Infortunio stesso moltiplicato per 5 (cinque);

con il seguente limite: il Premio unico della Polizza Vita stipulata da Generali Italia in favore dell'Assicurato non può superare la somma di € 80.000.

Verificatosi l'evento, l'assicurazione infortuni cessa nei confronti dell'Assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati gli Infortuni che derivano da Delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie della presente sezione non operano per:

- gli Infortuni accaduti in stato di Ebbrezza se alla guida di Veicoli;
- gli Infortuni causati da abuso di psicofarmaci, o accaduti dopo aver assunto sostanze stupefacenti o allucinogene;
- le Lesioni corporali che derivano da tumulti popolari, se l'Assicurato ha preso parte attiva;
- gli Infortuni, causati al conducente e ai trasportati, dalla guida di qualsiasi veicolo da parte di conducente non abilitato a norma di legge (sono invece inclusi in copertura quando il conducente è in possesso di patente scaduta, se rinnova il documento entro 6 mesi o se il mancato rinnovo entro 6 mesi è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso);
- gli Infortuni causati da guerra e insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, salvo quanto previsto dall'Art. 1. - Che cosa è assicurato? - della presente sezione;
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- gli Infortuni che derivano dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove e allenamenti) con l'uso di Veicoli a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- l'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- gli Infortuni causati dall'uso di aeromobili in genere;
- le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche che derivano da atto terroristico o guerra.

Sezione 2 - Cosa fare in caso di Sinistro Infortuni?



Art. 1 - Denuncia dell'Infortunio

La denuncia dell'Infortunio deve essere fatta per iscritto dal Contraente, dall'Assicurato, o da altro soggetto per conto degli stessi, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità⁽⁵⁴⁾, con:

- indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato;
- allegato certificato medico.

La denuncia di Infortunio deve essere presentata **all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia.**

Il decorso delle Lesioni **deve essere documentato** da ulteriori certificati medici, fino alla guarigione.

Se l'Infortunio ha causato la morte dell'Assicurato o se questa avviene nel periodo di cura, Generali Italia deve essere immediatamente avvisata.

(54) Art. 1913 del Codice civile.

Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro si può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁽⁵⁵⁾.

Art. 2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato (o i suoi aventi diritto) **deve acconsentire a:**

- **la visita** dei medici incaricati da Generali Italia (a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti);
- **le indagini, valutazioni e accertamenti** - da eseguirsi in Italia - necessari per la determinazione del diritto all'Indennizzo;

e fornire tutta la documentazione (medica e non) che Generali Italia ritiene opportuno acquisire per una corretta e completa istruttoria del Sinistro.

Le eventuali spese devono essere documentate dai giustificativi della spesa effettuata.

In caso di Ricovero deve essere presentata la cartella clinica completa in copia conforme all'originale e la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.) che indica durata e ragioni del Ricovero.

Se presentati gli originali fiscalmente validi delle documentazioni di spesa, Generali Italia provvede alla loro restituzione.

Se l'Assicurato ha ricevuto o deve ricevere un rimborso da altro ente assistenziale o da altra assicurazione per una stessa prestazione garantita in questo contratto, deve fornire a Generali Italia evidenza degli **importi ricevuti o che gli saranno riconosciuti**. Generali Italia paga la prestazione richiesta solo per la parte di spesa sostenuta dall'Assicurato, **al netto di quanto a carico dei suddetti terzi** e comunque fino a un importo che, sommato a quanto già indennizzato da altro ente o assicuratore, non eccede il costo sostenuto per quella prestazione.

Le spese sostenute all'estero sono rimborsate in euro al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni ufficiali.

Art. 3 - Criteri di indennizzabilità

Generali Italia paga l'Indennizzo convenuto **solo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio** indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

Sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili:

- l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato sulle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute;
- il pregiudizio che le condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute possono portare all'esito delle Lesioni prodotte dall'Infortunio.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o Difetti fisici, l'Indennizzo per Invalidità Permanente è corrisposto per le sole conseguenze dirette causate dall'Infortunio come se avesse colpito la persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 4 - Anticipo Indennizzi

Su richiesta dell'Assicurato, Generali Italia corrisponde un anticipo dell'Indennizzo relativo alle garanzie operanti, da considerare nella liquidazione definitiva delle stesse, **nei casi e con i limiti di seguito indicati**.

Invalidità Permanente:

- se **non sorgono contestazioni sull'indennizzabilità dell'Infortunio e l'accertamento definitivo è rinviato per accordo delle Parti a oltre un anno dal giorno dell'Infortunio**;
- fino al **50% del presumibile Indennizzo definitivo**, con il **massimo di € 50.000**.

Rimborso spese sanitarie:

- se l'Assicurato sostiene **spese per un importo non inferiore a € 2.000, e presenta i documenti giustificativi**;
- nei limiti previsti per la garanzia, **salvo conguaglio a cura ultimata**.

(55) t. 1915 del Codice civile.

Indennità giornaliera da Ricovero e da convalescenza:

- **su presentazione dei documenti che attestano e giustificano il Ricovero;**
- nei limiti previsti per la garanzia.

Se la degenza si prolunga, la richiesta dell'anticipo può essere presentata con cadenza mensile.

Art. 5 - Controversie - Perizia contrattuale

In caso di controversie di natura medica, le Parti possono demandare la decisione a un confronto tra un medico fiduciario di Generali Italia e un medico nominato dall'Assicurato. L'accordo è vincolante per le Parti.

In caso di disaccordo sui punti controversi, i due medici possono nominare un terzo medico con il consenso delle Parti.

Se i due medici non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche solo su richiesta di una delle Parti, è demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici più vicino al luogo di Residenza dell'Assicurato.

Il terzo medico interviene **solo in caso di disaccordo** e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza e sono **vincolanti per le Parti**.

Ciascun medico può farsi assistere da altri medici e specialisti, i quali possono intervenire nella perizia, senza però avere voto deliberativo.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio medico e dei professionisti nominati dal proprio medico che hanno collaborato alla perizia. Le spese e competenze del terzo medico sono ripartite a metà tra l'Assicurato e Generali Italia.

I risultati della perizia sono raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per l'Assicurato e uno per Generali Italia.

Se lo ritiene opportuno, il collegio può:

- rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente a un momento successivo;
- disporre contestualmente la concessione di un anticipo secondo quanto stabilito dal precedente Art. 4 - Anticipo Indennizzi -.

Art. 6 - Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni di questa garanzia, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa,

o

- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o atto di perizia promossa secondo quanto previsto dal precedente Art. 5 - Controversie - Perizia contrattuale -.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.



Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com